

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

OGGETTO: Lavori di rimozione e smaltimento di amianto dagli edifici ospedalieri della Asl Roma 1 - Approvazione del progetto esecutivo e contestuale indizione di gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art.1 del D.Lgs n.76 del 16.07.2020 (convertito in legge n.120 del 11.09.2020), art. 36 comma 9 bis D.Lgs 50/2016 e D.Lgs. n.77 del 31.05.2021 (convertito in legge n.108 del 29.07.2021) per un importo a base di gara € 483.387,85 oltre iva di cui € 106.839,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - U.O.C. MANUTENZIONI E SICUREZZA IMMOBILI E IMPIANTI

Centro di Costo: BD0401 L'Estensore: FRANCESCA ROMANA HIRSL Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	U.O.C. MANUTENZIONI E SICUREZZA IMMOBILI E IMPIANTI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
Ing. ANDREA ANNOSCIA	Ing. MASSIMILIANO AMBROSINI	Ing. PAOLA BRAZZODURO

L'Atto non comporta impegno di spesa

Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Roberta Volpini		
Favorevole		(con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino		
Favorevole		(con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.209 pagine di cui n.198 pagine di allegati	Il Direttore Generale f.f. Dr.ssa Roberta Volpini	
--	---	----------------------

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. MANUTENZIONI E SICUREZZA IMPIANTI ED IMMOBILI

- VISTA** la Deliberazione del Commissionario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dall'01.01.2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e al DCA n. 606 del 30.12.2015;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 620 del 22.09.2022 avente ad oggetto: "Cessazione del Dr. Angelo Tanese dall'incarico di Direttore generale della Asl Roma 1 e contestuale individuazione del Direttore Amministrativo Aziendale, Dr.ssa Roberta Volpini, quale facente funzioni";
- VISTO** l'Atto di autonomia Aziendale della ASL Roma 1, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17.12.2019, recepito con Decreto del Commissario ad Acta n. U00020 del 27.01.2020 e pubblicato sul BURL del 30.10.2020 n. 9;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27.02.2020, avente ad oggetto "Atto aziendale dell'ASL Roma 1, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17.12.2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo";
- VISTA** la Deliberazione n. 347 del 08.07.2022 avente ad oggetto: "Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi" con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- VISTO** il D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici", pubblicato in GU.RI. n.91 del 19.04.2016;
- il D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", nonché il D.L. n. 32 del 18.04.2019 (cd. "Sblocca cantieri", convertito in legge n. 55 del 14.06.2019);
- il D. Lgs. n. 76 del 16.07.2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in legge n. 120 del 11.09.2020;
- il D.Lgs. n. 77 del 31.05.2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in legge n. 108 del 29.07.2021";
- PREMESSO** che la Regione Lazio, con D.G.R. n. 357/2019 ha stabilito che la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria avviasse la procedura per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per la rilevazione del fabbisogno relativo alla rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici ospedalieri ed effettuasse le conseguenti attività di verifica della documentazione acquisita;
- DATO ATTO** che la Regione Lazio con D.G.R. 1036/2020, recepita da questa Azienda con Deliberazione D.G. n. 742/2021, ha assegnato alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria le relative risorse finanziarie le quali, per la scrivente Azienda, ammontano complessivamente ad € 1.196.843,94;
- che al fine di rispettare le scadenze previste nel cronoprogramma relativo al programma di interventi finalizzato alla rimozione e smaltimento di amianto da edifici ospedalieri e stante la indisponibilità del personale tecnico interno a questa Azienda già oberato da molteplici incarichi, il Rup *pro tempore* Arch. Serafino Falconetti nelle more del perfezionamento dei relativi atti amministrativi, con nota prot. Asl Roma 1 n. 0137375/2022 ha invitato il RTP Ing. Gabriele Angelini (Capogruppo) e Arch. Wiliam Angelini (mandante), ad espletare l'incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, misura e contabilità dei lavori, redazione del C.R.E., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

che i progettisti del RTP sopra richiamato, con nota acquisita al prot. Asl Roma 1 n. 0182135/2022 hanno consegnato gli elaborati relativi al progetto sopra menzionato che di seguito si elencano:

ER00	Elenco elaborati + Elenco Presidi
ER01	Relazione Tecnica Descrittiva Generale (di tutti gli interventi)
ER02	Computi Metrici Estimativi + allegati (Elenco prezzi, Analisi Nuovi Prezzi, incidenza manodopera) (divisi x singoli interventi con sigla Presidio)
ER03	Quadri Economici Generale e Singoli Interventi
ER04	Fascicoli dell'opera (divisi x singoli interventi con sigla Presidio)
ER05	Piani di Sicurezza e Coordinamento (divisi x singoli interventi con sigla Presidio)
ER06	Cronoprogramma dei Lavori (di tutti gli interventi)
ER07	Capitolato speciale d'appalto
ER08	Riepilogo Incidenza Manodopera Generale
EG01	Elaborati Tecnici Progettuali (di tutti gli interventi)

VISTO

il relativo quadro economico generale di spesa, di seguito riportato:

ASL ROMA 1	
F.S.C. 2014-2020 Delibera CIPE n. 31/2018 - DGR n. 1036 del 22/12/2020 - Programma di interventi per la rimozione e smaltimento di amianto da edifici ospedalieri	
QUADRO ECONOMICO GENERALE	
A) LAVORI	
A.1) Importo dei lavori	€ 376.548,44
A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 106.839,41
Importo totale A)	€ 483.387,85
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1) Attrezzature, arredi e forniture	€ -
B.2) Indagini e prove di laboratorio	€ -
B.3) Spese tecniche	
B.3a) Progettazione	€ 45.896,87
B.3b) Supporto al RUP	€ -
B.3c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	€ -
B.3d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnicofunzionale degli impianti)	€ -
B.3e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori	€ 11.474,20
B.3f) Contributo previdenziale (4 %) su spese tecniche	€ 1.170,84
Totale B.3)	€ 58.541,91

B.4) Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivi funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€	1.170,84
B.5) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€	-
B.6) Spese per commissione giudicatrici (IVA inclusa)	€	-
B.7) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	-
B.8) Spese per allacci	€	-
B.9) Imprevisti	€	7.530,97
B.10) IVA		
B.10a) IVA su lavori e imprevisti	€	106.345,32
B.10b) IVA su attrezzature, arredi e forniture	€	-
B.10c) IVA su indagini e prove di laboratorio	€	-
B.10d) IVA su spese tecniche	€	14.536,03
Totale B.10)	€	120.881,35
Importo totale B)	€	188.125,07
IMPORTO TOTALE A) + B)	€	671.512,92

RAVVISATA la necessità di indire un'apposita procedura per l'affidamento dei lavori di rimozione e smaltimento di amianto dagli edifici ospedalieri della Asl Roma 1 per un importo a base di gara € 483.387,85 oltre iva di cui € 106.839,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO l'art.1, comma 2, lettera b) del Decreto legge n. 76/2020, convertito in legge n. 120 del 11.09.2020, come modificato dall'art.51 Decreto Legge n.77 del 31.05.2021, convertito in legge n. 108 del 29.07.2021 che stabilisce *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità [...] lett. b) mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali [...]"*

CONSIDERATO che ai fini della qualificazione, Ai sensi del D.P.R. n.207/10 e del D. Lgs 50/2016, i lavori sono classificati nella categoria prevalente "OG12 – Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale" classifica II;

RITENUTO pertanto, di poter procedere all'indizione di gara a procedura negoziata senza bando, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, della L. n. 120/2020, come modificato dall'art.51 Decreto Legge n.77 del 31.05.2021, convertito in legge n. 108 del 29.07.2021 per l'affidamento dei "Lavori dei lavori di rimozione e smaltimento di amianto dagli edifici ospedalieri della Asl Roma 1" – Importo complessivo: € 483.387,85 oltre iva di cui € 106.839,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

ATTESO che la procedura sarà espletata, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 58 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, avvalendosi del Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio S.TEL.L@;

RITENUTO	di aggiudicare la procedura di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante offerta di ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, in quanto, l'appalto viene affidato sulla base di una progettazione esecutiva e conseguentemente le caratteristiche tecniche delle prestazioni e la definizione della modalità di svolgimento dei lavori in affidamento, descritti dettagliatamente nel progetto esecutivo, non lasciano agli operatori economici margini apprezzabili di discrezionalità nell'esecuzione; di prevedere l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2 bis, e 2 ter, del D. Lgs. n. 50/2016, anche nell'eventualità che il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, L. n. 120/2020;
RITENUTO	opportuno non prevedere l'obbligo di sopralluogo per gli operatori economici invitati alla procedura di che trattasi, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 comma 1 del D. Lgs. n. 76 del 16.07.2020 convertito in legge n. 120 del 11.09.2020;
VISTO	l'art. 2 comma b della L. 120/2020 il quale stabilisce che, per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori con procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici;
VERIFICATO	che il RUP <i>pro tempore</i> Arch. Serafino Falconetti, giusta Deliberazione di incarico n. 1107/2021, ha rassegnato le dimissioni volontarie a seguito di assunzione presso altro ente a far data dal 01.12.2022; che per quanto sopra premesso il Direttore della UOC MASI, con nota prot. Asl Roma 1 n. 0182999 del 01.12.2022, ha nominato l'Ing. Andrea Annoscia quale nuovo RUP del programma di interventi per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici ospedalieri della Asl Roma 1;
RITENUTO	necessario confermare, con il presente atto, l'Ing. Andrea Annoscia, dirigente ingegnere afferente la UOC Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti quale nuovo RUP del procedimento in oggetto;
DATO ATTO	che la Direzione dei lavori di che trattasi sarà svolto dall'Ing. Gabriele Angelini, capogruppo del RTP sopra richiamato; che il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in parola sarà svolto dall'Arch. William Angelini, mandante del RTP sopra richiamato; che l'Arch. Domiziana D'Amanti, Collaboratore Tecnico a tempo determinato afferente la UOC Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti, è stata nominata Collaudatore Tecnico Amministrativo dei lavori per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici ospedalieri della Asl Roma 1 con Del. D.G. n. 1107/2021;
PRESO ATTO	della validazione del Progetto esecutivo dei lavori di rimozione e smaltimento di amianto dagli edifici ospedalieri della Asl Roma 1, effettuata dal RUP Ing. Annoscia, ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 50/2016, come da verbale acquisito al protocollo ASL Roma 1 n. 0184321 del 02.12.2022, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; di quanto dichiarato nel processo di validazione in merito "alla coerenza e completezza del quadro economico/piano finanziario in tutti i suoi aspetti e che il Quadro Economico generale di cui alla D.G.R. n.1036/2020, nel quale viene inserita l'opera, risulta capiente;
VISTA	la documentazione elencata, che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale: Avviso Indagine di Mercato Elenco elaborati progettuali

Disciplinare di Gara
 Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
 Allegato 2 – DGUE;
 Allegato 3 – Capitolato Speciale D’Appalto;
 Allegato 4 – Patto di integrità;
 Allegato 5 – Informativa privacy;
 Allegato 6 – Schema di contratto;
 Allegato 7 – Schema Offerta Economica;
 Allegato 8 – Schema dichiarazione concordato preventivo;
 Allegato 9 – Accordo trattamento dei dati;

DATO ATTO che, per l’affidamento del servizio in oggetto, come previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 95283871B3 dal sito dell’ANAC;

altresì che sono stati acquisiti, tramite il sito del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica, i Codici Unici di Progetto di Investimento Pubblico (CUP) per ciascun presidio oggetto di intervento così come meglio specificato all’interno delle varie schede di riferimento;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di prendere atto del Verbale di Validazione del progetto relativo ai lavori di rimozione e smaltimento di amianto dagli edifici ospedalieri della Asl Roma 1, emesso ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 50/2016 dal RUP Ing. Andrea Annoscia e acquisito al protocollo ASL Roma 1 n. 0184321 del 02.12.2022;

di approvare il progetto esecutivo, redatto dal RTP Ing. Gabriele Angelini e Arch. Wiliam Angelini, costituito dagli elaborati di seguito riportati che ancorché non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

ER00	Elenco elaborati + Elenco Presidi
ER01	Relazione Tecnica Descrittiva Generale (di tutti gli interventi)
ER02	Computi Metrici Estimativi + allegati (Elenco prezzi, Analisi Nuovi Prezzi, incidenza manodopera) (divisi x singoli interventi con sigla Presidio)
ER03	Quadri Economici Generale e Singoli Interventi
ER04	Fascicoli dell’opera (divisi x singoli interventi con sigla Presidio)
ER05	Piani di Sicurezza e Coordinamento (divisi x singoli interventi con sigla Presidio)
ER06	Cronoprogramma dei Lavori (di tutti gli interventi)
ER07	Capitolato speciale d’appalto
ER08	Riepilogo Incidenza Manodopera Generale
EG01	Elaborati Tecnici Progettuali (di tutti gli interventi)

di approvare il relativo Quadro Economico di seguito riportato:

ASL ROMA 1	
F.S.C. 2014-2020 Delibera CIPE n. 31/2018 - DGR n. 1036 del 22/12/2020 - Programma di interventi per la rimozione e smaltimento di amianto da edifici ospedalieri	
QUADRO ECONOMICO GENERALE	
A) LAVORI	
A.1) Importo dei lavori	€ 376.548,44
A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 106.839,41
Importo totale A)	€ 483.387,85
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1) Attrezzature, arredi e forniture	€ -
B.2) Indagini e prove di laboratorio	€ -
B.3) Spese tecniche	
B.3a) Progettazione	€ 45.896,87
B.3b) Supporto al RUP	€ -
B.3c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	€ -
B.3d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnicofunzionale degli impianti)	€ -
B.3e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori	€ 11.474,20
B.3f) Contributo previdenziale (4 %) su spese tecniche	€ 1.170,84
Totale B.3)	€ 58.541,91
B.4) Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivi funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 1.170,84
B.5) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
B.6) Spese per commissione giudicatrici (IVA inclusa)	€ -
B.7) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ -
B.8) Spese per allacci	€ -
B.9) Imprevisti	€ 7.530,97
B.10) IVA	
B.10a) IVA su lavori e imprevisti	€ 106.345,32
B.10b) IVA su attrezzature, arredi e forniture	€ -
B.10c) IVA su indagini e prove di laboratorio	€ -
B.10d) IVA su spese tecniche	€ 14.536,03
Totale B.10)	€ 120.881,35
Importo totale B)	€ 188.125,07
IMPORTO TOTALE A) + B)	€ 671.512,92

di procedere all'indizione di gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art.1 del D.Lgs n.76 del 16.07.2020 (convertito in legge n.120 del 11.09.2020), art. 36 comma 9 bis D.Lgs 50/2016 e D.Lgs. n.77 del 31.05.2021 (convertito in legge n.108 del 29.07.2021) per l'affidamento dei lavori di rimozione e smaltimento di amianto dagli edifici ospedalieri della Asl Roma 1 per un importo a base di gara € 483.387,85 oltre iva di cui € 106.839,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

di approvare la documentazione di seguito elencata, che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale:

Avviso Indagine di Mercato
Elenco elaborati progettuali
Disciplinare di Gara
Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
Allegato 2 – DGUE;
Allegato 3 – Capitolato Speciale D'Appalto;
Allegato 4 – Patto di integrità;
Allegato 5 – Informativa privacy;
Allegato 6 – Schema di contratto;
Allegato 7 – Schema Offerta Economica;
Allegato 8 – Schema dichiarazione concordato preventivo;
Allegato 9 – Accordo trattamento dei dati;

di espletare la procedura di gara nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 58 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, avvalendosi del Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio S.TEL.L@;

di aggiudicare la procedura di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante offerta di ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;

di dare atto che le operazioni di gara, stante il criterio del minor prezzo, saranno gestite direttamente dal RUP coadiuvato dal personale della UOC MASI;

di dare atto che con il presente provvedimento si conferma l'Ing. Andrea Annoscia, Dirigente Ingegnere afferente la UOC MASI, quale nuovo RUP del procedimento in oggetto;

di dare atto che la Direzione dei lavori di che trattasi sarà svolta dall'Ing. Gabriele Angelini, capogruppo del RTP sopra richiamato;

di dare atto che il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sarà svolto dall'Arch. Wiliam Angelini, mandante del RTP richiamato nelle premesse;

di dare atto che l'Arch. Domiziana D'Amanti, Collaboratore Tecnico a tempo determinato afferente alla UOC Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti, è stato nominato Collaudatore Tecnico Amministrativo dei lavori per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici ospedalieri della Asl Roma 1 con Del. D.G. n. 1107/2021;

di dare atto che i lavori di rimozione e smaltimento di amianto dagli edifici ospedalieri della Asl Roma 1 trovano copertura economica nel finanziamento di cui alla D.G.R. n. 1036/2020;

di dare atto che per l'affidamento in oggetto è stato acquisito il CIG (Codice Identificativo Gara) n. 95283871B3 dal sito dell'ANAC;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e di autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Resp.le del Procedimento
(Ing. Andrea Annoscia)

Il Direttore UOC Manutenzione e Sicurezza Immobili ed Impianti
(Ing. Massimiliano Ambrosini)

Il Direttore Dipartimento Tecnico Patrimoniale
(Ing. Paola Brazzoduro)

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

IN VIRTÙ dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D. Lgs 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 620 del 22.09.2022;

LETTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "Lavori di rimozione e smaltimento di amianto dagli edifici ospedalieri della Asl Roma 1 - Approvazione del progetto esecutivo e contestuale indizione di gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art.1 del D.Lgs n. 76 del 16.07.2020 (convertito in legge n.120 del 11.09.2020), art. 36 comma 9 bis D.Lgs 50/2016 e D.Lgs. n.77 del 31.05.2021 (convertito in legge n.108 del 29.07.2021) per un importo a base di gara € 483.387,85 oltre iva di cui € 106.839,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di prendere atto del Verbale di Validazione del progetto relativo ai lavori di rimozione e smaltimento di amianto dagli edifici ospedalieri della Asl Roma 1, emesso ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 50/2016 dal RUP Ing. Andrea Annoscia e acquisito al protocollo ASL Roma 1 n. 0184321 del 02.12.2022;

di approvare il progetto esecutivo, redatto dal RTP Ing. Gabriele Angelini e Arch. Wiliam Angelini, costituito dagli elaborati di seguito riportati che ancorché non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

ER00	Elenco elaborati + Elenco Presidi
ER01	Relazione Tecnica Descrittiva Generale (di tutti gli interventi)
ER02	Computi Metrici Estimativi + allegati (Elenco prezzi, Analisi Nuovi Prezzi, incidenza manodopera) (divisi x singoli interventi con sigla Presidio)
ER03	Quadri Economici Generale e Singoli Interventi
ER04	Fascicoli dell'opera (divisi x singoli interventi con sigla Presidio)
ER05	Piani di Sicurezza e Coordinamento (divisi x singoli interventi con sigla Presidio)
ER06	Cronoprogramma dei Lavori (di tutti gli interventi)
ER07	Capitolato speciale d'appalto
ER08	Riepilogo Incidenza Manodopera Generale
EG01	Elaborati Tecnici Progettuali (di tutti gli interventi)

di approvare il relativo Quadro Economico di seguito riportato:

ASL ROMA 1	
F.S.C. 2014-2020 Delibera CIPE n. 31/2018 - DGR n. 1036 del 22/12/2020 - Programma di interventi per la rimozione e smaltimento di amianto da edifici ospedalieri	
QUADRO ECONOMICO GENERALE	
A) LAVORI	
A.1) Importo dei lavori	€ 376.548,44
A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 106.839,41
Importo totale A)	€ 483.387,85
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1) Attrezzature, arredi e forniture	€ -
B.2) Indagini e prove di laboratorio	€ -
B.3) Spese tecniche	
B.3a) Progettazione	€ 45.896,87
B.3b) Supporto al RUP	€ -
B.3c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	€ -
B.3d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnicofunzionale degli impianti)	€ -
B.3e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori	€ 11.474,20
B.3f) Contributo previdenziale (4 %) su spese tecniche	€ 1.170,84
Totale B.3)	€ 58.541,91
B.4) Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivi funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 1.170,84
B.5) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
B.6) Spese per commissione giudicatrici (IVA inclusa)	€ -
B.7) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ -
B.8) Spese per allacci	€ -
B.9) Imprevisti	€ 7.530,97
B.10) IVA	
B.10a) IVA su lavori e imprevisti	€ 106.345,32
B.10b) IVA su attrezzature, arredi e forniture	€ -
B.10c) IVA su indagini e prove di laboratorio	€ -
B.10d) IVA su spese tecniche	€ 14.536,03
Totale B.10)	€ 120.881,35
Importo totale B)	€ 188.125,07
IMPORTO TOTALE A) + B)	€ 671.512,92

di procedere all'indizione di gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art.1 del D.Lgs n.76 del 16.07.2020 (convertito in legge n.120 del 11.09.2020), art. 36 comma 9 bis D.Lgs 50/2016 e D.Lgs. n.77 del 31.05.2021 (convertito in legge n.108 del 29.07.2021) per l'affidamento dei lavori di rimozione e

smaltimento di amianto dagli edifici ospedalieri della Asl Roma 1 per un importo a base di gara € 483.387,85 oltre iva di cui € 106.839,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

di approvare la documentazione di seguito elencata, che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale:

Avviso Indagine di Mercato
Elenco elaborati progettuali
Disciplinare di Gara
Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
Allegato 2 – DGUE;
Allegato 3 – Capitolato Speciale D'Appalto;
Allegato 4 – Patto di integrità;
Allegato 5 – Informativa privacy;
Allegato 6 – Schema di contratto;
Allegato 7 – Schema Offerta Economica;
Allegato 8 – Schema dichiarazione concordato preventivo;
Allegato 9 – Accordo trattamento dei dati;

di espletare la procedura di gara nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 58 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, avvalendosi del Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio S.TEL.L@;

di aggiudicare la procedura di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante offerta di ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;

di dare atto che le operazioni di gara, stante il criterio del minor prezzo, saranno gestite direttamente dal RUP coadiuvato dal personale della UOC MASI;

di dare atto che con il presente provvedimento si conferma l'Ing. Andrea Annoscia, Dirigente Ingegnere afferente la UOC MASI, quale nuovo RUP del procedimento in oggetto;

di dare atto che la Direzione dei lavori di che trattasi sarà svolta dall'Ing. Gabriele Angelini, capogruppo del RTP sopra richiamato;

di dare atto che il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sarà svolto dall'Arch. Wiliam Angelini, mandante del RTP richiamato nelle premesse;

di dare atto che l'Arch. Domiziana D'Amanti, Collaboratore Tecnico a tempo determinato afferente alla UOC Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti, è stato nominato Collaudatore Tecnico Amministrativo dei lavori per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici ospedalieri della Asl Roma 1 con Del. D.G. n. 1107/2021;

di dare atto che i lavori di rimozione e smaltimento di amianto dagli edifici ospedalieri della Asl Roma 1 trovano copertura economica nel finanziamento di cui alla D.G.R. n. 1036/2020;

di dare atto che per l'affidamento in oggetto è stato acquisito il CIG (Codice Identificativo Gara) n. 95283871B3 dal sito dell'ANAC;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e di autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Dirigente della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organismi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott.ssa Roberta Volpini
FIRMATO DIGITALMENTE

Dipartimento Tecnico Patrimoniale
U.O.C. Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti

PROT. 0184321 del 02/12/2022

OGGETTO: DGR 22 dicembre 2020, n. 1036: Piano Operativo "Ambiente" – Azione 2.1.1 "Interventi di Bonifica di aree inquinate" (OS2.1/RA 6.2), finanziata con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, di cui alla Delibera CIPE n. 31/2018 – Attuazione di un programma di interventi finalizzato alla rimozione e smaltimento di amianto da edifici scolastici ed ospedalieri.

VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO

(art. 26 del D.lgs n. 50/2016)

il sottoscritto Ing. Andrea Annoscia in qualità di Responsabile Unico del Procedimento,

ha proceduto alle seguenti verifiche:

- a) controllo della completezza e della qualità della documentazione;
- b) conformità del progetto agli indirizzi amministrativi;
- c) conformità del progetto alla normativa vigente ed in particolare al D.P.R. 380/2001, al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii, al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale e ss.mm.ii;
- d) Corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- e) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, descrittivi e tecnico economici;
- f) esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici descrittivi ed alle prescrizioni del capitolato;
- g) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- h) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto.

Per il quadro economico è stata verificata la conformità a quanto previsto dall'art. 16 del DPR 207/2010.

Ritenuto di dover procedere alla verifica del progetto dei lavori in oggetto;

Il sottoscritto Ing. Andrea Annoscia, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ed il sottoscritto ing. Gabriele Angelini, in qualità di capogruppo mandatario del costituito raggruppamento temporaneo tra professionisti, ing. Gabriele Angelini ed arch. Wiliam



Angelini, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. A33864, incaricato per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere in oggetto,

DICHIARANO

Di aver verificato, nell'ambito delle rispettive competenze, il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, composto dai seguenti elaborati:

CODICE	DESCRIZIONE
ER00	Elenco elaborati + Elenco Presidi
ER01	Relazione Tecnica Descrittiva Generale (di tutti gli interventi)
ER02	Computi Metrici Estimativi + allegati (Elenco prezzi, Analisi Nuovi Prezzi, Stima Incidenza manodopera) (divisi per singoli interventi con sigla Presidio, Es. ER02 10.DGSTA_23_0617)
ER03	Quadri Economici Generale e Singoli Interventi
ER04	Fascicoli dell'opera (divisi per singoli interventi con sigla Presidio, Es. ER04 - 10.DGSTA_23_0617)
ER05	Piani di Sicurezza e Coordinamento (divisi per singoli interventi con sigla Presidio, Es. ER05 - 10.DGSTA_23_0617)
ER06	Cronoprogramma dei Lavori (di tutti gli interventi)
ER07	Capitolato speciale d'appalto
ER08	Riepilogo Incidenza Manodopera Generale

Sulla base delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs 50/2016 il progetto esecutivo può ritenersi verificato in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

Capogruppo Mandatario RTP

Ing. Gabriele Angelini



IL RUP

Ing. Andrea Annoscia

**Andrea
Annoscia**

Firmato digitalmente
da Andrea Annoscia
Data: 2022.12.01
10:48:11 +01'00'

Per quanto sopra, il sottoscritto Ing. Andrea Annoscia in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, visto l'art. 26 comma 8 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:

DICHIARA

Validato il progetto esecutivo dei "Lavori di rimozione e smaltimento di amianto da edifici ospedalieri", composto dai succitati elaborati tecnici.

IL RUP

Ing. Andrea Annoscia

**Andrea
Annoscia**

Firmato digitalmente
da Andrea Annoscia
Data: 2022.12.01
10:49:12 +01'00'

Dipartimento Tecnico Patrimoniale
U.O.C. Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici qualificati, da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 51 della L. 108 del 29/07/2021 (conversione in legge del DL n. 77 del 31/05/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"), finalizzata all'affidamento dei lavori per la rimozione e smaltimento di amianto su immobili nella disponibilità della Asl Roma1

CIG: 95283871B3
STAZIONE APPALTANTE: ASL ROMA 1,
 Borgo S. Spirito 3, Roma
 P.Iva 13664791004
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.aslroma1.it
PROFILO DEL COMMITTENTE: www.aslroma1.it
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Andrea Annoscia

Sommario

1	Premessa	2
2	Carattere non impegnativo della presente Indagine di mercato	2
3	Elementi essenziali dei lavori	2
3.1	Oggetto	2
3.2	Importo economico dei lavori	3
3.3	Categorie SOA, facenti parte dei lavori da affidare	3
3.4	Subappalto	3
4	Durata dei lavori	4
5	Modalità di stipula del contratto	4
6	Criterio di aggiudicazione	4
7	Finanziamento dell'appalto	4
8	Requisiti di carattere generale:	4
9	Requisiti di idoneità professionale e tecnica	4
10	Requisiti minimi di capacità finanziaria	4
11	Modalità di partecipazione al presente avviso	5
12	Verifiche circa il possesso dei requisiti autodichiarati	5
13	Fase successiva alla ricezione delle candidature	5
14	Fase successiva al sorteggio	6
15	Obbligo di comunicazione e scambio informazione esclusivamente con mezzi elettronici	6
16	Trattamento dei dati	6

1 Premessa

In ragione della necessità di individuare operatori qualificati ai sensi ex art. 45 D. lgs 50/2016 e smi da invitare alla procedura di cui in oggetto, la Asl Roma 1 pubblica il presente avviso a manifestare il proprio interesse da parte di operatori singoli e/o plurisoggettivi, in possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale strettamente rispondenti e coerenti con il grado di complessità dei lavori ed opere da realizzarsi.

In relazione all'importo dei lavori risultante dal progetto esecutivo predisposto dall'Amministrazione e posto a base di gara ai sensi di quanto ammesso dall'art. 59 comma1 D.lgs 50/2016 e smi, i lavori stessi saranno affidati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi di quanto ammesso dall'art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 51 della L. 108 del 29/07/2021.

2 Carattere non impegnativo della presente Indagine di mercato

Fermo restando quanto esposto in precedenza tale indagine ha lo scopo di acquisire un quadro esaustivo del mercato di riferimento, nel rispetto dei principi di pubblicità, di trasparenza e di *favor participationis* previsti dal D. lgs 50/2016 e smi.

L'indagine stessa e la individuazione di un elenco di operatori qualificati per lo scopo di cui sopra, NON COSTITUISCONO OBBLIGAZIONE NE' IMPEGNO da parte di Asl Roma 1 nei confronti degli operatori partecipanti stessi e non riconosce alcun diritto degli stessi ad essere invitati alla procedura di gara.

La manifestazione di interesse non vincola in alcun modo la ASL Roma1 che, pertanto, si riserva la facoltà, dopo aver acquisito le stesse ed eventualmente anche dopo aver selezionato i soggetti da invitare, di non procedere agli inviti, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

La presentazione della candidatura non attribuisce al partecipante e/o operatore economico ammesso, alcun diritto di partecipare d'ufficio alla procedura di cui in oggetto e/o ad altre differenti procedure di affidamento, eventualmente indette da ASL Roma1.

Con il presente avviso non è pertanto posta in essere alcuna procedura concorsuale, preconcorsuale, di gara d'appalto o di procedura negoziata e non sono previste in questa fase graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

La Asl Roma 1 si riserva di interrompere il procedimento avviato in qualsiasi momento a proprio insindacabile giudizio.

Per avviare la già citata procedura negoziata ex 36 comma 2 lettera c-bis) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 51 della L. 108 del 29/07/2021, si procederà con l'invito a partecipare di almeno cinque operatori scelti a sorteggio tra i soggetti ritenuti idonei, che hanno manifestato interesse rispondendo al presente avviso.

3 Elementi essenziali dei lavori

Gli elementi essenziali dei lavori per i quali occorre individuare gli operatori economici, sono i seguenti:

3.1 Oggetto

Opere edili per la rimozione e smaltimento di amianto presente negli immobili della Asl Roma1.

3.2 Importo economico dei lavori

L'importo a base d'asta, di riferimento per la successiva procedura negoziata, ammonta ad **€ 483.387,85** oltre IVA, di cui:

- **€ 376.548,44** per lavori, da sottoporre a ribasso in fase di gara.
- **€ 106.839,41** per oneri della sicurezza -non soggetti a ribasso.

3.3 Categorie SOA, facenti parte dei lavori da affidare

I lavori oggetto dell'appalto sono riconducibili alle seguenti categorie d'opera, ai sensi art. 84 D. lgs 50/2016 e smi:

SOA	DECRIZIONE	IMPORTI (€) a base d'asta
OG12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	376.548,44

3.4 Subappalto

L'eventuale subappalto è ammesso, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In particolare, in base a quanto disposto al comma 1 del suddetto articolo, come modificato dal Decreto Governance PNRR e Semplificazioni (Decreto legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021), a pena di nullità, il contratto:

- a) non può essere ceduto;
- b) Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto;
- c) Non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti;
- d) Non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Si applica quanto previsto espressamente dal comma 16, art. 105 D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 8, comma 10-bis, del DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120), per effetto del quale la ASL ROMA1 accerterà la congruità della incidenza della manodopera relativa al contratto, mediante acquisizione del DURC, la cui congruità medesima è verificata dalla Cassa edile in base all'Accordo nazionale del 10 settembre 2020, secondo le modalità indicate dal Decreto Min. Lavoro del 25 giugno 2021.

Fermo restando quanto sopra, in base al combinato disposto ex art. 30 e art. 105 D. lgs 50/2016 e ss mm. ii, le prestazioni oggetto del contratto di appalto, non subappaltabili, da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in relazione delle specifiche caratteristiche, sono le seguenti:

COD	DECRIZIONE	IMPORTI (€) a base d'asta	CATEGORIA PREVALENTE	SOTTOPOSTA ALLA PREVALENTE ESECUZIONE
OG12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	376.548,44 €	SI	SI (51% NON SUBAPPALTABILE 49% SUBBAPALTABILE)

4 Durata dei lavori

E' pari a 243 (duecentoquarantatre) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna Lavori ex art. 5 DM 49/2018.

5 Modalità di stipula del contratto

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 59 comma 5-bis D. lgs 50/2016 e smi, i lavori si intendono stipulati a corpo.

6 Criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis, 63 e 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o comunque per qualsiasi motivo a proprio insindacabile giudizio, la ASL ROMA 1 si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (art. 95, comma 12, del D.lgs. 50/2016), dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura, secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 5, lettera c), del D.lgs. 50/2016.

In caso di punteggio uguale si individuerà l'aggiudicatario mediante sorteggio.

7 Finanziamento dell'appalto

L'appalto è finanziato con fondi F.S.C. 2014-2020 Delibera CIPE n. 31/2018 - DGR 1036 del 22/12/2020 – Programma di interventi per la rimozione e smaltimento di amianto da edifici ospedalieri.

8 Requisiti di carattere generale:

- a) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 e smi;
- b) Insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 53 c. 14 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. nonché e dall'art 15, c.1, lett.c) del D.Lgs 33/2013 in materia di passaggio di funzionari statali ad enti privati(pantouflage).

9 Requisiti di idoneità professionale e tecnica

Ai sensi di quanto previsto ex art. 83 comma1 lettera b D. lgs 50/2016 e smi, è richiesta l'Iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, idonea ad attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore.

È richiesto per i partecipanti l'obbligo di iscrizione, valida alla data di partecipazione del presente avviso, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali della Camera di Commercio nelle categorie 10A (rimozione di MCA in matrice compatto) e 10B (rimozione di MCA in matrice friabile), ai sensi del DM 120/2014.

Ai sensi del succitato DM, all'interno dello staff delle imprese partecipanti del presente invito, devono essere presenti:

- il Responsabile Tecnico;
- una figura gestionale, coordinatore delle bonifiche;
- una figura operativa, come addetti alla bonifica.

L'impresa partecipante deve possedere i requisiti di capacità tecnica di cui agli art. 11, 12 e 13 del DM 120/2014.

10 Requisiti minimi di capacità finanziaria

Ai sensi dell'art. 84 del D.lgs 50/2016 e smi, si richiede, il possesso dell'attestazione SOA nelle seguenti categorie di opere:

COD	Classifica SOA richiesta
OG12	II

Per la partecipazione è richiesto come previsto nel precedente nel punto 9, l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 10 e nella classe d) fino ad € 1.000.000 di importo lavori di bonifica cantierabili, come previsto dall'art. 9 del DM 120/2014.

Si precisa che ai fini della partecipazione al presente avviso (vedi paragrafo seguente), il possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi nn°8,9,10 sono autodichiarati dall'operatore economico, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi..

11 Modalità di partecipazione al presente avviso

L'operatore economico interessato a partecipare alla presente manifestazione dovrà essere iscritto sul portale **SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE LAZIO - S.TEL.L@** e dovrà manifestare il proprio interesse, compilando l'apposita istanza, sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante della ditta (allegato A al presente avviso) entro la data del stabilita su piattaforma telematica.

E' fatto divieto, a pena di esclusione, all'operatore economico di presentare manifestazione di interesse in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ovvero sussiste il divieto di partecipare in forma individuale qualora l'operatore partecipi sotto forma di associazione temporanea di imprese o consorzio.

12 Verifiche circa il possesso dei requisiti autodichiarati

La Asl Roma1 si riserva in qualunque momento di effettuare verifiche a campione sugli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare, al fine di accertarne il possesso dei requisiti autodichiarati.

L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo, sarà escluso dagli operatori ammessi a partecipare alla futura procedura di gara.

Gli operatori economici ammessi alla procedura negoziata dovranno comprovare, **entro e non oltre il termine perentorio di presentazione dell'offerta,** il possesso dei requisiti autocertificati in fase di iscrizione.

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti e dichiarati comporterà la l'esclusione dalla procedura negoziata oltre alle ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

13 Fase successiva alla ricezione delle candidature

La Asl Roma1 inviterà almeno 5 operatori economici idonei alla successiva procedura di gara, **a presentare offerta sulla piattaforma telematica di negoziazione "SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE LAZIO - S.TEL.L@"**, operatori selezionati tramite sorteggio tra quelli che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei suddetti requisiti di partecipazione alla gara stessa. La Asl Roma 1, si riserva di inviare ulteriori operatori economici, laddove sia pervenuto un numero di manifestazioni di interesse inferiore a cinque.

I candidati esclusi dal sorteggio non possono vantare indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo.

14 Fase successiva al sorteggio

Una volta effettuato il sorteggio e predisposto l'elenco degli operatori da invitare, si provvederà all'invio della richiesta di offerta tramite la piattaforma telematica di negoziazione "SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE LAZIO - S.TEL.L@" agli operatori stessi, assegnando loro un termine per presentare offerta.

Le modalità e i termini di presentazione delle offerte saranno definite con successivo disciplinare di gara.

15 Obbligo di comunicazione e scambio informazione esclusivamente con mezzi elettronici

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 del D. lgs 50/2016, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti il presente procedimento, saranno eseguiti utilizzando esclusivamente mezzi di comunicazione elettronici (telematici) e, nello specifico, tramite piattaforma telematica S.TEL.L@, in ossequio a quanto disposto altresì dal Codice di Amministrazione digitale D. lgs 82/2005 e ss m ii.

La ASL Roma1 avrà cura di pubblicare tempestivamente, anche, sul proprio profilo eventuali precisazioni di interesse generale per la partecipazione alla manifestazione di interesse.

Il presente avviso è pubblicato sul profilo committente della Asl Roma1, al seguente indirizzo: www.aslroma1.it.

16 Trattamento dei dati

In conformità all'art. 13 del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii di cui al D.lgs 101/2018 in attuazione al GDPR Regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela dei dati personali, si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

Il RUP

Ing. Andrea Annoscia

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti

AII. A

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le
ASL ROMA 1
UOC Manutenzioni e Sicurezza
Immobili ed Impianti

Oggetto: Avviso di indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici qualificati, da invitare alla procedura negoziata finalizzata all'affidamento dei lavori per la rimozione e smaltimento di amianto di immobili nella disponibilità della Asl Roma 1.

Il sottoscritto _____

Cod. Fisc. _____

nato a _____ il ____/____/____;

nella qualità di _____

dell'impresa _____

con sede in _____

codice fiscale _____

P.IVA _____

CHIEDE

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.i.m., in qualità di (barrare il caso che ricorre, cancellare le dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano):

- ☐ impresa singola
- ☐ consorzio stabile
- ☐ consorzio tra imprese artigiane
- ☐ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro

Pagina 1 di 3

- ☐ GEIE
- ☐ Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d'impresa di concorrenti costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
- ☐ mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d'impresa costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
 - (capogruppo) _____
 - (mandante) _____
 - (mandante) _____
 - (mandante) _____

di partecipare alla consultazione preliminare di mercato

e a tal fine dichiara/dichiarano altresì (se la manifestazione di interesse viene presentata da un RTI, le dichiarazioni dovranno essere rese da ciascun operatore economico del RTI):

- di accettare, come previsto dall'art. 76, del d.lgs. 50/2016, la ricezione di tutte le comunicazioni inerenti il procedimento, al seguente indirizzo PEC: (obbligatorio) _____
- che ai fini della presente procedura il referente per l'Amministrazione è (la persona indicata sarà considerata dal ns. ufficio quale riferimento per tutti i passaggi/comunicazioni relativi alla presente procedura):
 - Nome e Cognome _____
 - tel. _____
 - Cellulare _____
 - e-mail _____
- il possesso dei seguenti requisiti di partecipazione, pena esclusione:
 - a) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i, espressamente riferite all'impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma e, che comunque non si trovino in alcune delle ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della normativa vigente;
 - b) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero presso i competenti ordini professionali, ovvero dichiarazione di svolgere attività professionale non organizzata in ordini o collegi, ai sensi della

legge n. 4/2013 per attività inerenti il presente avviso, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- c) non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001; con riferimento a questo requisito, si precisa che, ai sensi della norma indicata, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della ASL Roma 1 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Azienda Sanitaria stessa, svolta attraverso i medesimi poteri. Ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 39/2013 devono considerarsi "dipendenti" anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al medesimo decreto, compresi i soggetti esterni con i quali la ASL Roma 1 ha stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo;
- d) Categoria SOA OG12 con classifica II (allegare documentazione)

-
- e) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 10 e nella classe d), fino ad € 1.000.000,00 di importo lavori di bonifica cantierabili, come previsto dall'art.9 del DM 120/2014 (allegare documentazione)
-

Firma digitale

Dipartimento Tecnico Patrimoniale
U.O.C. Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti

**PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER I LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI AMIANTO E DI MATERIALI
CONTENENTI AMIANTO, PRESSO VARI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELLA ASL ROMA 1**

ELENCO ELABORATI

_ER00	Elenco elaborati + Elenco Presidi
ER01	Relazione Tecnica Descrittiva Generale (di tutti gli interventi)
ER02	Computi Metrici Estimativi + allegati (Elenco prezzi, Analisi Nuovi Prezzi, St incidenza manodopera) (divisi x singoli interventi con sigla Presidio, Es. ER0 10.DGSTA_23_0617)
ER03	Quadri Economici Generale e Singoli Interventi
ER04	Fascicoli dell'opera (divisi x singoli interventi con sigla Presidio, Es. ER04 - 10.DGSTA_23_0617)
ER05	Piani di Sicurezza e Coordinamento (divisi x singoli interventi con sigla Presidio, Es. ER05 - 10.DGSTA_23_0617)
ER06	Cronoprogramma dei Lavori (di tutti gli interventi)
ER07	Capitolato speciale d'appalto
ER08	Riepilogo Incidenza Manodopera Generale
EG01	Elaborati Tecnici Progettuali (di tutti gli interventi)



**PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI
SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C BIS DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI AMIANTO DAGLI
EDIFICI OSPEDALIERI DELLA ASL ROMA 1**

DISCIPLINARE DI GARA



INDICE

1. PREMESSE	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1 Documenti di gara	6
2.2 Chiarimenti	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
4. MODALITA' DI STIPULA E DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	9
4.1 Modalità di stipula del contratto	9
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
6. REQUISITI GENERALI.....	11
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	11
7.1 Requisiti di idoneità	11
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	12
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	12
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	12
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	14
8. AVVALIMENTO	15
9. SUBAPPALTO	17
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	18
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. Errore. Il segnalibro non è definito.	
11. SOPRALLUOGO	19
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	19
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	23
15.1 Domanda di partecipazione	23
15.2 Documento di gara unico europeo	24
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	26
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	31
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	31
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	32
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	32
20. APERTURA DELLE BUSTE ECONOMICHE	33
21. CONGRUITA' DELLE OFFERTE	34
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	34
23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE:	36
Non previste.	36
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	36
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	37

1. PREMESSE

Con deliberazione n. ____ del ____, l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 ha disposto di affidare i lavori per la rimozione e smaltimento di amianto da edifici ospedalieri autorizzati con D.G.R. n. 1036 del 22.12.2020. L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e con applicazione del criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art.1 del D.Lgs n.76 del 16.07.2020 (convertito in legge n.120 del 11.09.2020), art.36 comma 9 bis D.Lgs 50/2016 e D.Lgs. n.77 del 31.05.2021 (convertito in legge n.108 del 29.07.2021).

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Roma [codice NUTS ITI43]

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Andrea Annoscia.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, per l'espletamento della presente gara, la stazione appaltante si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – STELLA (in seguito "Sistema") accessibile al sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> (in seguito "Sito"). Le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nelle guide accessibili all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

1. 1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1. 2 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali e guide presenti sul Sistema.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.aslroma1.it/gare-e-appalti>, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.3 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare. In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.4 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per informazioni relative esclusivamente alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte è possibile contattare la casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it o il call center al numero 06 997744, dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-18, ovvero consultare le guide disponibili sul Sito.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1)** Progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 23, costituito dagli elaborati, indicati in allegato;
- 2)** Disciplinare di gara;
 - Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
 - Allegato 2 – DGUE;
 - Allegato 3 – Capitolato Speciale d'Appalto;
 - Allegato 4 – Patto di integrità;
 - Allegato 5– Schema dichiarazione concordato preventivo;
 - Allegato 6– Schema di contratto;
 - Allegato 7 – Schema Offerta Economica;
 - Allegato 8 – Pattuizioni sul trattamento dei dati personali;
 - Allegato 9 – Informativa privacy;

La documentazione di gara è disponibile sul Sistema, all'interno del dettaglio del bando *“aperto”* o *“in corso”* concernente la procedura di gara.

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare alla stazione appaltante tramite la sezione *“chiarimenti”* presente all'interno del Sistema, entro il termine ivi indicato.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e devono pervenire all'ASL Roma 1 in un'unica soluzione, a pena di irricevibilità. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione *“chiarimenti”* presente all'interno del Sistema. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per informazioni relative esclusivamente alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte è possibile contattare la casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it o il call center al numero 06 997744, dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-18, ovvero consultare le guide disponibili sul Sito.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al Sistema l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la funzionalità "*Comunicazioni*", accessibile all'interno del Sistema, comprese le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice, ovvero pubblicate sul profilo del committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" o all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-altri-enti/> , all'interno del dettaglio del bando "*aperto*" o "*in corso*" concernente la procedura di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione degli interventi di rimozione e smaltimento di amianto da edifici ospedalieri autorizzati con D.G.R. n. 1036 del 22.12.2020.

L'intervento per la ristrutturazione del Presidio trova copertura finanziaria nella D.G.R. n. 1036 del 22.12.2020.

I lavori che formano oggetto dell'appalto individuati negli elaborati grafici e nel computo metrico possono riassumersi come segue:

OPERE EDILI:

- rimozione e smaltimento di coperture in cemento amianto;

- rimozione e smaltimento di serbatoi in cemento amianto;
- rimozione e smaltimento di canne fumarie in cemento amianto;
- rimozione e smaltimento di discendenti in cemento amianto;
- rimozione e smaltimento di pavimentazioni contenenti amianto;
- opere edili varie per i ripristini.

L'importo dell'Appalto è pari ad **€ 483.387,85 oltre IVA**, così suddiviso:

	CATEGORIE	QUADRO COMPLESSIVO LAVORI	IMPORTO LAVORI	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	TOTALE COMPRESO ONERI SICUREZZA
1	OG 12	Opere ed Impianti di bonifica e protezione ambientale	€ 376.548,44	€ 106.839,41	€ 483.387,85

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e in conformità all'Allegato "A" al predetto D.P.R., i lavori da eseguire, per un importo complessivo pari ad **Euro 376.548,44**, sono classificati nella categoria di opere generali **"OG12"**: Opere ed Impianti di bonifica e protezione ambientale – classifica II fino a € 516.000,00.

In materia di compensazione e adeguamento prezzi, non si applica l'art. 26 del Decreto- Legge n. 17 maggio 2022 n. 50, così detto Decreto Aiuti poiché il computo metrico estimativo è stato già determinato sulla base del prezzario infrannuale Regione Lazio, luglio 2022.

La quantificazione del costo della manodopera è indicato nel documento di progetto denominato ER 08.

L'appaltatore si farà carico degli adempimenti previsti dal D.M. n. 143 del 25.06.2021 inerente il Documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nei lavori edili, che si applica ai lavori per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata dall'impresa alla cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto si tratta di prestazione unica (CIG: 95283871B3).

In considerazione della natura dell'appalto, si ritiene infatti non sussistente la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI, ma viene allegato il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), che verrà accettato dalle imprese, in ottemperanza a quanto riportato nell'art.96, comma 2, del D. Lgs. 81/2008.

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, per la stima dei costi si rinvia all'elaborato ER 08.

4. MODALITA' DI STIPULA E DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Modalità di stipula del contratto

Il contratto è stipulato interamente "a corpo", ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera d) e dell'art. 59, comma 5-bis del D.lgs n. 50/2016.

4.2 Durata

La consegna dei lavori sarà effettuata entro 45 giorni dalla stipula del contratto d'appalto tramite verbale redatto dal direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore, previa convocazione dell'esecutore.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato nel termine massimo di **243 (duecentoquarantatre) giorni** naturali successivi e consecutivi e decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ovvero in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna parziale.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla

presente gara. in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità allegato al presente disciplinare costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'Operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- b) Possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), d.lgs. 81/2008;
- c) Mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La comprova dei requisiti è fornita mediante autocertificazione.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non previsti.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Ai fini della qualificazione sono state indicate le categorie di lavori prevalenti e scorporabili, di cui si compone l'opera secondo le categorie di cui all'allegato A del D.P.R. 207/2010

	CATEGORIE	QUADRO COMPLESSIVO LAVORI	IMPORTO LAVORI	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	TOTALE COMPRESO ONERI SICUREZZA
1	OG 12	Opere ed Impianti di bonifica e protezione ambientale	€ 376.548,44	€ 106.839,41	€ 483.387,85

**Ai sensi dell'art. 61 c. 2 la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92 comma 2.*

Il possesso dei requisiti quali certificazioni, iscrizione alla Camera di Commercio, attestazione S.O.A. e altri dovrà essere dichiarato nell'apposita sezione del Modello DGUE.

I lavori appartenenti alla categoria possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione; in caso contrario possono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo.

E' richiesto, per i partecipanti, l'obbligo di iscrizione valida alla data di partecipazione della presente procedura, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali della Camera di Commercio nella categoria 10a e 10b e nella classe D fino ad € 1.000.000,00 di importo lavori di bonifica cantierabili, come previsto dall'art. 9 del DM 120/2014.

L'eventuale subappalto deve essere obbligatoriamente dichiarato in sede di gara.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati, fermo restando che nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice, e che la mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I concorrenti indicano nella documentazione di gara la quota di partecipazione al R.T. e di esecuzione dei lavori, entrambe liberamente stabilite dal concorrente nei limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti.

Si specifica che per i R.T. orizzontali i **requisiti di qualificazione tecnico-organizzativi** di cui al **punto 7.3** richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. In caso di R.T. misti: nel caso in cui i requisiti di cui al punto 7.3 per la categoria prevalente siano ripartiti tra più operatori economici si ricorda che i **requisiti di qualificazione tecnico-organizzativi** di cui al **punto 7.3** richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento; nei casi in cui le categorie secondarie siano eseguite da più operatori economici i **requisiti di qualificazione tecnico-organizzativi** di cui al **punto 7.3** richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti da un operatore economico o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna comunque nella misura minima del 10 per cento. Per i R.T. verticali i **requisiti di qualificazione tecnico-organizzativi** di cui al **punto 7.3** richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria nella prevalente e dalle mandanti nelle categorie secondarie.

Per i RT orizzontali ai sensi dell'art. 83 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 "La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria."

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2 (ovvero il possesso del requisito per il 40%).

Cooptazione: se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui all'art. 92 d.P.R.207/2010, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del d.P.R. 207/2010.

Il requisito relativo al possesso dell'idoneità tecnico-professionale necessaria per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), d.lgs. 81/2008 di cui al punto 7.3 deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. di cui al punto 7.1 lett. c) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7 lett. e) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo al possesso dell'idoneità tecnico-professionale necessaria per la corretta esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), d.lgs. 81/2008 di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di cui al punto 7.1 lett. c) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
3. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) e 46, comma 1, lettera f) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

In materia di avvalimento si applica l'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Qualora il concorrente (o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalga, al fine di soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico tecnico e organizzativo richiesti quale condizione minima di partecipazione, della capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terze, il concorrente medesimo dovrà produrre **a pena d'esclusione**, ex art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la documentazione elencata nel presente paragrafo, nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente documentazione.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti **allega**, oltre all'**attestazione SOA dell'impresa ausiliaria**, **una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.**

L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione **di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso**

il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.

Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica **il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto**. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al precedente periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.

Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate:

OG 11 - impianti tecnologici;

OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;

OS 2-B - beni culturali i mobili di interesse archivistico e librario;

OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;
OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
OS 12-B - barriere paramassi, ferma-neve e simili;
OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;
OS 18 -B - componenti per facciate continue;
OS 21 - opere strutturali speciali;
OS 25 - scavi archeologici;
OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
OS 32 - strutture in legno.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ed all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l'Asl Roma 1 impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l'Asl Roma 1 procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso, ai sensi dell'art. 105 del Codice, come derogato e modificato dall'art.49 del D.L. n.77/2021, convertito in legge n.108 del 29.07.2021.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, nell'apposita sezione del Modello DGUE, le parti del lavoro che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice (che qui integralmente si richiama); in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera; pertanto, non è ammissibile il subappalto della categoria prevalente in misura pari o superiore al 50% del suo valore.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, inoltre, l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. GARANZIE

La garanzia provvisoria non è richiesta ma vige l'obbligo per il partecipante a presentare dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La dichiarazione di impegno deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22,

comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'Operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

11. SOPRALLUOGO

Non richiesto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'importo dovuto secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta l'Asl Roma 1 accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'Asl Roma 1 **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta, composta da documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica, deve essere effettuata sul Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide accessibili sul Sito. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul Sistema entro e non oltre il termine perentorio delle ore e del giorno ivi indicati, **pena la sua irricevibilità**.

La documentazione che la compone, salvo laddove diversamente indicato, deve essere sottoscritta con firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), d.lgs. 82/2005.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul Sistema più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

In ogni caso il concorrente esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

La stazione appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul Sistema e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni relative a: Verbale di sopralluogo, Domanda di partecipazione, DGUE, Dichiarazioni integrative e Patto d'integrità, Offerta economica, potranno essere redatte sui modelli, conformi ai rispettivi allegati al presente disciplinare, predisposti e messi a disposizione sul Sistema.

Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La stazione appaltante si riserva in ogni caso di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta in sola copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica

e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.
- Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Al fine del soccorso istruttorio, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella scheda “Busta documentazione” gli Operatori economici devono inserire la Documentazione amministrativa di cui alla busta A, la quale contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 – *Domanda di partecipazione* al presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per

assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia per immagine (scansione di documento cartaceo) della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura; nello specifico, qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SISTEMA anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. L'Asl Roma 1 si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

15.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, Allegato 2 – *DGUE* al presente disciplinare, direttamente a Sistema, secondo quanto di seguito indicato. Una volta compilato a Sistema il DGUE deve essere scaricato, firmato digitalmente e nuovamente allegato alla Busta A – Documentazione amministrativa.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'Operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'Operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) copia per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 0 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D). Le dichiarazioni della sezione A si intendono riferite a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par.7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Tutti i soggetti di cui all'art.80, comma 3, dovranno essere obbligatoriamente inseriti su applicativo FVOE di ANAC, da parte dell'operatore economico, per consentire alla Stazione appaltante, di effettuare le verifiche ed i controlli delle dichiarazioni rese in merito ai motivi di esclusione.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando il modello Allegato 1 – Domanda di partecipazione, con le quali:

- 1.** dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-quater), f-bis) e f-ter), del Codice;
- 2.** dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3.** dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. dichiara di aver preso visione dei luoghi e allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica. A tal fine allega all'offerta tecnica una dichiarazione denominata "Segreti tecnici e commerciali" secondo le modalità indicate la Paragrafo del presente disciplinare.
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del medesimo regolamento.
11. dichiara, in caso di possesso, di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale/ Giudice Delegato di, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Fatto salvo quanto già indicato le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere prodotte da tutte le Imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio Ordinario o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), d.lgs. 50/2016 e da tutte le Imprese indicate quali esecutrici dei lavori o, in caso di avvalimento, dalle imprese indicate come ausiliarie.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- Ricevuta di pagamento contributo ANAC;
- dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice

- originale informatico o copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;
- Documentazione relativa all'Avvalimento, come da paragrafo 15.2, nel caso il concorrente ricorra all'Avvalimento, come da art. 89 del Codice dei Contratti;
- Attestazioni SOA, in corso di validità per categoria e classifiche adeguate, in relazione alla tipologia di lavori da effettuare o, in alternativa, dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, per l'esecuzione di lavori aventi importo pari o inferiore ad € 150.000,00; si precisa che per "lavori analoghi" ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. a), d.P.R. 207/2010, si intendono quelli riconducibili alla categoria SOA dei lavori, oggetto di gara.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'Operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15.3.4 Segreti tecnici e commerciali

Non previsti

16 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Non presente

17 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica ed è predisposta sulla piattaforma STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo del sistema.

L'offerta viene espressa con: ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara.

La busta "offerta economica", predisposta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 7 – *Schema offerta economica* al presente disciplinare, deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) nella sezione "*dettaglio offerta economica*": il prezzo globale offerto, il ribasso unico percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara per lavori (al netto degli oneri per la sicurezza)

In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e in lettere, si terrà conto dei valori espressi in lettere

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;

In caso di discordanza tra il valore inserito a Sistema e quello risultante dall'allegato di cui alla lett. a), si terrà conto di quest'ultimo.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1

Sono inammissibili le offerte economiche uguali o superiori all'importo a base d'asta.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire l'appalto, in conformità a quanto indicato nel capitolato speciale di appalto e nell'Offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

Non saranno prese in considerazione eventuali offerte condizionate, alternative, incomplete.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo (con ammissibilità di offerte solo in ribasso), determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara.

La scelta del criterio del prezzo più basso è motivata dalla circostanza che l'appalto viene affidato sulla base di una progettazione esecutiva, per cui le caratteristiche tecniche delle prestazioni e la definizione della modalità di svolgimento dei lavori in affidamento, descritti dettagliatamente nel progetto esecutivo, non lasciano agli operatori economici margini apprezzabili di discrezionalità nell'esecuzione.

La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art.1, comma 3, L.120/2020, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, D.Lgs. n.50/2016, **anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.**

Pertanto qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, si procederà, in applicazione di quanto previsto dall'art. 97, comma 2, comma 2 bis e comma 8, del D.Lgs 50/2016, all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del citato art 97 comma 2 (qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 15) oppure ai sensi del citato art 97 comma 2bis (qualora il numero di offerte ammesse sia inferiore a 15); pertanto, risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà presentato l'offerta il cui valore più si avvicina (senza uguagliarlo o superarlo) al valore della suddetta soglia di anomalia. Ai sensi del citato art. 97, comma 8, l'esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5: in tal caso risulterà miglior offerente il concorrente che avrà offerto il ribasso più conveniente per la stazione appaltante.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche saranno effettuate, in modalità telematica, attraverso il Sistema e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide accessibili sul Sito.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 09.09.2022 alle ore 10:30.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta, salvo che la stessa non sia aggiornata ad altra data ed orario che saranno comunicati, almeno 3 (tre) giorni prima della nuova data fissata, all'indirizzo

<http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-altri-enti/>, all'interno del dettaglio del bando "aperto" concernente la procedura di gara.

Le date e orari delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con analogha modalità almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare quali offerte siano state inserite a Sistema entro il termine di scadenza previsto, nonché il tempestivo arrivo dell'eventuale ulteriore documentazione di cui sia stato consentito l'invio in formato cartaceo e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì entro 5 giorni alle notifiche di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell'ambito della procedura è garantito dall'utilizzo del Sistema.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. APERTURA DELLE BUSTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc, procederà allo sblocco delle offerte economiche e alla formulazione della graduatoria finale e ad effettuare la verifica della presenza di offerte anormalmente basse secondo quanto previsto all'art. 97 del Codice.

Nel caso in cui due o più concorrenti formulino lo stesso ribasso, si procede con la richiesta di una miglioria dell'offerta, nel caso di ulteriore coincidenza, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, Il RUP procederà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice, per i casi di **esclusione** da disporre per:

- b) mancata separazione dell'offerta economica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta A;
- c) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- d) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto si ritengono sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o per la verifica dell'offerta formulata in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. CONGRUITA' DELLE OFFERTE

Oltre a quanto stabilito al paragrafo 18, in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, potrà valutare, qualora ne ravvisi la necessità, sulla base di elementi specifici, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il RUP può richiedere per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare, entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data di ricezione della relativa richiesta, i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova

dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-*bis*, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto e in ogni caso entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione della relativa richiesta, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. La garanzia si

intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula del contratto, derivanti dall'esecuzione del servizio, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L'Operatore economico risultato aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della stazione appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE:

Non previste.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali.

L’Asl Roma 1, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:

(i) Dati ‘personali’ (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);

(ii) Dati ‘giudiziari’, di cui all’art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l’eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati richiesti dalla stazione appaltante è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della stazione appaltante individuati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;

- Soggetti terzi fornitori di servizi per la stazione appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto previsto dal GDPR.

I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet www.aslroma1.it.

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il profilo del committente, nella sezione *"Amministrazione trasparente"*, all'indirizzo <http://www.aslroma1.it>.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per l'Amministrazione/Azienda Sanitaria contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nell'ambito della presente gara non è previsto alcun tipo di processo decisionale automatizzato.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del GDPR. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni

caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Asl Roma 1, Via Borgo Santo Spirito 3, 00193 Roma.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Asl Roma 1, con sede in Via Borgo Santo Spirito 3, 00193 Roma.

Dipartimento Tecnico Patrimoniale
U.O.C. Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti

**PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER I LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI AMIANTO E DI MATERIALI
CONTENENTI AMIANTO, PRESSO VARI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELLA ASL ROMA 1**

ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, Prov. _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____, presso cui elegge domicilio, di seguito denominata "Impresa",

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;
- ai fini della partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presso alcuni presidi, nella disponibilità della ASL Roma 1;

DICHIARA

che l'Impresa partecipa alla gara in qualità di:

- ☐ impresa singola
- ☐ consorzio stabile
- ☐ consorzio tra imprese artigiane
- ☐ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
- ☐ GEIE
- ☐ Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d'impresa di concorrenti costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
- ☐ mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d'impresa costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
 - (capogruppo) _____
 - (mandante) _____
 - (mandante) _____
 - (mandante) _____

e altresì,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ¹

- 1) Che l'Impresa non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016, nonché di fornire a tale proposito i seguenti chiarimenti:

- 2) di:

- ☐ indicare nell'**allegato A** alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016, così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

ovvero

- ☐ indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

- 3) che l'Impresa, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D. Lgs. 81/2008;

- 4) che l'impresa:

- ☐ È soggetta agli obblighi di cui alla legge 68/1999, in quanto occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti;

ovvero

- ☐ Non è soggetta agli obblighi di cui alla legge 68/1999, in quanto occupa un numero inferiore a 15 dipendenti.

- 5) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

¹ Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano.

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 6) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 7) tenuto conto di quanto previsto dal Protocollo Quadro stipulato in data 28/12/2016 e dal Protocollo stipulato in data 19/12/2016 tra la Regione Lazio, CGIL, CISL, UIL del Lazio e FEDERLAZIO, aventi ad oggetto *“Sistema regionale del Lazio degli appalti pubblici inerenti lavori, forniture e servizi. Criteri e modalità per la trasparenza, la sicurezza e la legalità”*, di impegnarsi:
- a) entro 10 (dieci) giorni dall’aggiudicazione, a presentarsi presso _____, unitamente alla Rappresentanza Sindacale Aziendale e alle Organizzazioni Sindacali sopra menzionate, per un esame congiunto volto a promuovere la ricollocabilità del personale già impiegato, anche mediante l’armonizzazione delle esigenze tecnico-organizzative dell’appalto con l’obiettivo di mantenimento dei livelli occupazionali e di tutti i diritti in essere, come previsto anche dalla legislazione regionale vigente, ivi compreso quanto previsto dall’art.1 c. 42 della l.92/2012 con l’esclusione del periodo di prova;
 - b) a far salva l’applicazione della disciplina di miglior favore per i lavoratori, finalizzata al loro riassorbimento, eventualmente contenuta nel contratto collettivo che l’impresa è tenuta ad applicare;
 - c) *[in caso di cooperative]* a non obbligare ad associarsi alla scrivente cooperativa i lavoratori operanti oggetto di cambio appalto., non saranno obbligati ad associarsi.
- 8) di accettare il patto d’integrità allegato alla documentazione di gara;
- 9) *[in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia]:*
che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 10) di:
- ☐ autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara,

ovvero

- ☐ non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica, nelle parti e secondo le motivazioni riportate in apposita dichiarazione denominata “segreti tecnici e commerciali” allegata all’offerta tecnica.

- 11) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del medesimo regolamento;
- 12) dichiara, in caso di possesso, di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di;
- 13) *[in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____, rilasciati dal Tribunale/ Giudice Delegato di _____, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

- 14) *[In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]*

- ☐ che l’R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo;

ovvero

- ☐ che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l’Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegata/a**.

- 15) *[in caso di Rete d’Impresa]*

- ☐ che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero

- ☐ che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza ed è stata costituita mediante
 - contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica

ovvero

- contratto redatto in altra forma *[indicare l'eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete]* _____ e che è già stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, come si evince dall'**allegato** documento prodotto in copia per immagine (Scansione di documento cartaceo)/informatica, ovvero *[nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]*
- ☐ che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:
 - già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, con **allegato** mandato avente forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - costituendo e che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura privata

ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005) e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.

16) *[in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi]* che le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi:

Impresa _____	Servizi _____	% _____
Impresa _____	Servizi _____	% _____
Impresa _____	Servizi _____	% _____
Impresa _____	Servizi _____	% _____

17) *in caso Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 e di rete di imprese dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica²* che il Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese:

18) Che l'Operatore Economico non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né ha attribuito incarichi a ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli;

19) Che non sussistono relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza o frequentazione abituale, o altre situazioni che possono generare conflitto di interessi i tra i titolari, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della stazione appaltante.

_____, li _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

² Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata.

ALLEGATO A

[illegible]

(AVVERTENZA: inserire le informazioni relative a **TUTTI** i soggetti indicati all'art. 80, comma 3, del Codice, compresi il SOCIO UNICO PERSONA FISICA ovvero IL SOCIO DI MAGGIORANZA PERSONA FISICA O GIURIDICA in

caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, (in caso di socio di maggioranza persona giuridica indicare tutti i soggetti esponenti della persona giuridica di cui all'art. 80, comma 3, del Codice). Le suddette informazioni dovranno riguardare ANCHE I SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, ANCHE I SOGGETTI CHE HANNO OPERATO PRESSO LA SOCIETA' INCORPORATA, FUSASI O CEDENTE nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara).

Tutti i soggetti di cui all'art.80, comma 3, dovranno essere obbligatoriamente inseriti su applicativo FVOE di ANAC, da parte dell'operatore economico, per consentire alla Stazione appaltante, di effettuare le verifiche ed i controlli delle dichiarazioni rese in merito ai motivi di esclusione.

ALLEGATO B

Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di _____, città _____, Prov. _____,
via _____, n. _____, CAP _____ tel. _____, e-mail
_____, PEC _____.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di _____, Ufficio _____, con sede in
_____, via _____, n. _____, CAP _____, tel.
_____, fax _____, e-mail
_____, PEC _____.

_____, lì _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

Dipartimento Tecnico Patrimoniale
U.O.C. Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti

**PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER I LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI AMIANTO E DI
MATERIALI CONTENENTI AMIANTO, PRESSO VARI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELLA ASL
ROMA 1**

ALLEGATO 2 – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando¹ nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea: GU EU S numero [X] Data [X] Numero dell'avviso nella GU S: [X]/S[X] – [X]
--

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Identità del committente²	Risposta:
Nome:	
Codice Fiscale	
Di che appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto ³	
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ⁴	[X]
CIG	
CUP (ove previsto)	[X]
Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	[X]

¹ Per le **amministrazioni aggiudicatrici**: un **avviso di preinformazione** utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un **bando di gara**. Per gli **enti aggiudicatori**: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un **bando di gara** o un **avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione**.

² Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

³ Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

⁴ Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati Identificativi	Risposta:
Nome:	☒
Partita Iva (se applicabile):	☒
Se non è applicabile un numero di partita Iva indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	☒
Indirizzo Postale:	☒
Persone di Contatto ⁵ :	☒
Telefono:	☒
PEC:	☒
e-mail:	☒
Indirizzo Internet o sito Web, ove esistente:	☒
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media? ⁶	☐ sì ☐ no
Solo se l'appalto è riservato⁷: l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'"impresa sociale" ⁸ o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?	☐ sì ☐ no
In caso affermativo, qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?	☒
Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	☒
Se pertinente: L'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice?	☐ sì ☐ no ☐ non applicabile

⁵ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

⁶ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁷ Cfr. punto III.1.5 del bando di gara.

⁸ Un'impresa sociale ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

In caso affermativo: Rispondere compilando le parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. a) indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se applicabile, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione:	a) ☒ [X]
b) se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:	b) indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione ☒ [X]
c) indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, ove esistente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale⁹ :	c) ☒ [X]
d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? In caso di risposta negativa alla lettera d), inserire tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D a secondo del caso SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?	d) ☐ [] si ☐ [] no e) ☐ [] si ☐ [] no Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione): ☒ [X]
Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)? ovvero, è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali	☐ [] si ☐ [] no ☐ [] si ☐ [] no

⁹ I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

In caso affermativo: a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione):	a) [X]
	Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]
b) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:	b) [X]
c) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?	c) [] si [] no
Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.	
Forma della partecipazione:	Risposta:
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri? ¹⁰	[] si [] no
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto	
In caso affermativo a) specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, consorzio, GEIE o Rete d'Impresa di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), ed all'articolo 46, comma 1, lettere a), b) c) d) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc...):	a) [X]
b) indicare gli altri operatori economici che partecipano alla procedura di appalto:	b) [X]
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:	c) [X]
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.	d) [X]
Lotti	Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[X]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

¹⁰ Specificamente, nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro.

Se pertinente, indicare nome ed indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

1) Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo:	☒
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	☒
Posizione /Titolo ad agire	☒
Indirizzo postale:	☒
Telefono:	☒
E-mail:	☒
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta etc...):	☒

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA' DI ALTRI SOGGETTI
 (Articolo 89 del Codice – Avvalimento)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V? In caso affermativo, indicare: indicare la denominazione degli operatori economici di cui ci si intende avvalere:	☐ sì ☐ no ☒
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	☒
In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.	

D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA' L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
 (Articolo 105 del Codice – Subappalto)

Subappaltatore:	Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	☐ sì ☐ no
In caso affermativo: Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare: e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	☒

Parte III: Motivi di esclusione
(Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un'organizzazione criminale¹¹;
2. Corruzione¹²;
3. Frode¹³;
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche¹⁴;
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo¹⁵;
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani¹⁶;

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (Articolo 80, comma 1, lettera g) del Codice).

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'art. 57, paragrafo 1, della direttiva (Articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei motivi indicati sopra, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'articolo 80, comma 10?	☐ sì ☐ no Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione): [X]¹⁷

¹¹ Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

¹² Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

¹³ Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

¹⁴ Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

¹⁵ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

¹⁶ Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

¹⁷ Ripetere tante volte quanto necessario.

In caso affermativo, indicare¹⁸: a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli sopra riportati nei punti da 1 a 6, e i motivi della condanna: b) dati identificativi delle persone condannate: c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	a) data [X], durata [X], punto, motivi [X] b) [X] c) durata del periodo di esclusione [X] lettera comma 1, articolo 80
In caso di sentenza di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione ¹⁹(autodisciplina o " Self-Cleaning", articolo 80, comma 7)?	☐ sì ☐ no
In caso affermativo, indicare: 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi? 3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice: - hanno risarcito interamente il danno? - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? 5) se le sentenze di condanne sono state	[X] ☐ sì ☐ no ☐ sì ☐ no ☐ sì ☐ no ☐ sì ☐ no ☐ sì ☐ no In caso affermativo indicare la documentazione pertinente [X] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione): [X] [X]

¹⁸ Ripetere tante volte quanto necessario.

¹⁹ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	
--	--

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice)	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	☐ sì ☐ no	
In caso negativo , indicare:	Imposte	Contributi Previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato:	a) ☒	a) ☒
b) Di quale importo si tratta?	b) ☒	b) ☒
c) come è stata stabilita tale inottemperanza: 1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	c1) ☐ sì ☐ no	c1) ☐ sì ☐ no
- Tale decisione è definitiva o vincolante?	- ☐ sì ☐ no	- ☐ sì ☐ no
- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione	- ☒	- ☒
- nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna , la durata del periodo d'esclusione:	- ☒	- ☒
2) In altro modo? Specificare:	c2) ☒	c2) ☒
d) l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi maturati o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (Articolo 80, comma 4, ultimo periodo, del Codice)?	d) ☐ sì ☐ no in caso affermativo , fornire informazioni dettagliate ☒	d) ☐ sì ☐ no in caso affermativo , fornire informazioni dettagliate ☒

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione) ²⁰ : [X]
--	--

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI²¹

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
L'operatore economico ha violato per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro ²² di cui all'articolo 80, comma 5, lettera a), del Codice?	☐ sì ☐ no
In caso affermativo , l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", articolo 80, comma 7, del Codice):	☐ sì ☐ no
In caso affermativo, indicare:	
1) L'operatore economico,	
- ha risarcito interamente il danno?	☐ sì ☐ no
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	☐ sì ☐ no
2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?	☐ sì ☐ no
	In caso affermativo indicare la documentazione pertinente [X] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione): [X]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni è sottoposto ad un procedimento per l'accertamento di una delle	

²⁰ Ripetere tante volte quanto necessario.

²¹ Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

²² Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera b) del Codice: a) fallimento In caso affermativo: - il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lettera a), del Codice)? - la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? b) liquidazione coatta c) concordato preventivo d) è ammesso a concordato con continuità aziendale In caso di risposta affermativa alla lettera d): - è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 110, comma 3, lettera a), del Codice? - la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?	☐ sì ☐ no ☐ sì ☐ no In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti: ☒ ☐ sì ☐ no In caso affermativo indicare l'impresa ausiliaria: ☒ ☐ sì ☐ no ☐ sì ☐ no ☐ sì ☐ no ☐ sì ☐ no ☐ sì ☐ no In caso affermativo indicare l'impresa ausiliaria ☒
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali²³ di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), del Codice? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito: In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina? In caso affermativo, indicare: 1) L'operatore economico: - ha risarcito interamente il danno?	☐ sì ☐ no ☒ ☐ sì ☐ no ☐ sì ☐ no

²³ Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?	☐ sì ☐ no ☐ sì ☐ no In caso affermativo indicare la documentazione pertinente [X] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione): [X]
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi²⁴ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (Articolo 80, comma 5, lettera d), del Codice)? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:	☐ sì ☐ no [X]
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'appalto (Articolo 80, comma 5, lettera e), del Codice)? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire possibili distorsioni della concorrenza:	☐ sì ☐ no [X]
L'operatore economico può confermare di: a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, b) non aver occultato informazioni	☐ sì ☐ no ☐ sì ☐ no

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (Articolo 80, comma 2 e comma 5, lettere f), g), h), i), l), m) del Codice e articolo 53. comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001)	Risposta:
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto	☐ sì ☐ no

²⁴ Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)²⁵: [X]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 1) è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 81/2008 (Articolo 80, comma 5, lettera f), del Codice)? 2) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (Articolo 80, comma 5, lettera g), del Codice)? 3) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della l. 55/1990 (Articolo 80, comma 5, lettera h), del Codice)? In caso affermativo : - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione: - la violazione è stata rimossa? 4) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla l. 68/1999 (Articolo 80, comma 5, lettera i), del Codice)?	☐ sì ☐ no Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X] ☐ sì ☐ no Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X] ☐ sì ☐ no [X] ☐ sì ☐ no Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X] ☐ sì ☐ no ☐ non è tenuto all'osservanza della l. 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]

²⁵ Ripetere tante volte quanto necessario.

	Nel caso in cui l'operatore non è tenuto all'osservanza della l. 68/1999, indicare le motivazioni (numero dipendenti e/o altro): [X]
5) è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del d.l. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla l. 203/1991? In caso affermativo: - ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria? - ricorrono i casi previsti all'articolo 4, comma 1, l. 689/1981 (articolo 80, comma 5, lettera l), del Codice)? 6) si trova, , rispetto ad altra Impresa che partecipi alla presente procedura di gara, , singolarmente o quale componente di altri R.T.I., Consorzi, Reti d'Impresa o GEIE, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice)?	☐ sì ☐ no ☐ sì ☐ no ☐ sì ☐ no Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X] ☐ sì ☐ no
7) L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico?	☐ sì ☐ no

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte), l'operatore economico dichiara:

α : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta:
Che soddisfa i criteri di selezione richiesti:	☐ sì ☐ no

A: IDONEITÀ

(Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta:
1) l'iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello stato membro di stabilimento ²⁶ :	☒
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): ☒
2) Per appalti di servizi, che è richiesta una particolare autorizzazione di appartenenza a una particolare organizzazione per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?	☐ Sì ☐ No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: ☒ sì ☐ no
	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): ☒

B: CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

(Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economiche e finanziarie	Risposta:
1a) Che il fatturato annuo ("generale") per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:	esercizio: ☒ ; fatturato: ☒ valuta ☒ ; esercizio: ☒ ; fatturato: ☒ valuta ☒ ; esercizio: ☒ ; fatturato: ☒ valuta ☒ ;

²⁶ Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

e/o,	
1b) Che il fatturato annuo medio per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ²⁷ :	numero di esercizi: [X]; fatturato medio: [X]; valuta: [X]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]
2a) Che il fatturato annuo ("specifico") nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:	esercizio: [X]; fatturato: [X] valuta [X]; esercizio: [X]; fatturato: [X] valuta [X]; esercizio: [X]; fatturato: [X] valuta [X];
e/o,	
2b) Che il fatturato annuo medio nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ²⁸ :	numero di esercizi: [X]; fatturato medio: [X]; valuta: [X]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:	[X]
4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ²⁹ specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'articolo 83, comma 4, lettera b), del Codice, che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:	(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ³⁰ , e valore) [X] ³¹
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]
5) Che l'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (Articolo 83, comma 4, lettera c), del Codice):	importo: [X]; valuta: [X]
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, che:	[X]

²⁷ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

²⁸ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

²⁹ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

³⁰ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

³¹ Ripetere tante volte quante necessario.

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]
---	---

C: CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI
(Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:								
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori , che durante il periodo di riferimento ³² ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [X] Lavori: [X]								
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]								
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi , che durante il periodo di riferimento, ha consegnato le seguenti principali forniture del tipo specificato o prestato i seguenti principali servizi del tipo specificato: indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati ³³ :	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [X] <table> <tr> <th>Descrizione</th><th>Importi</th><th>Date</th><th>Destinatari</th></tr> <tr> <td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table>	Descrizione	Importi	Date	Destinatari	X	X	X	X
Descrizione	Importi	Date	Destinatari						
X	X	X	X						
2) Che può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ³⁴ , citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:	[X]								
Nel caso di appalti pubblici di lavori , che potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:	[X]								
3) Che utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:	[X]								
4) Che potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:	[X]								

³² Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.

³³ In altri termini, occorre indicare **tutti** i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

³⁴ Per i tecnici e gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare, che consentirà l'esecuzione di verifiche ³⁵ delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?	☐ sì ☐ no
6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso: a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore:	a) ☒ [X]
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara) b) i componenti della struttura tecnica-operativa/gruppi di lavoro:	b) ☒ [X]
7) Che potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:	☒ [X]
8) Che l'organico medio annuo e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:	Anno, organico medio annuo: ☒ [X] Anno, numero di dirigenti: ☒ [X]
9) Che per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà delle attrezzature, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:	☒ [X]
10) Che intende eventualmente subappaltare ³⁶ la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:	☒ [X]
11) Per gli appalti pubblici di forniture, che fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti: Se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	☐ sì ☐ no ☐ sì ☐ no (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): ☒ [X]
12) Per gli appalti pubblici di forniture, che può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o	☐ sì ☐ no

³⁵ La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

³⁶ Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità , di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?	
In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova dispone:	[X]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]
13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, che:	[X]
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]

D: SISTEMA DI GARANZIA DELLA QUALITA' E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE
(Articolo 87 del Codice)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistema di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità , compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?	[] si [] no
In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al sistema di garanzia della qualità si dispone:	[X]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]
L'organismo economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale ?	[] si [] no
In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:	[X]
Se la documentazione pertinente è disponibile	(indirizzo web, autorità o organismo di



elettronicamente, indicare:	emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]
-----------------------------	--

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati
 (Articolo 91 del Codice)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

Riduzione del numero	Risposta:
L'operatore economico dichiara di soddisfare i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato:	☒ [X]
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:	☐ [] sì ☐ [] no ☒ [X] ³⁷
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ³⁸ , indicare per ciascun documento :	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): ³⁹ ☒ [X]

³⁷ Ripetere tante volte quanto necessario.

³⁸ Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

³⁹ Ripetere tante volte quanto necessario.

Parte VI: dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è consapevole /sono consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 445/2000.

Fermo restando le disposizioni 40, 43 e 46 del d.P.R. 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro⁴⁰, oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018⁴¹ l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente la ASL Roma 1 ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura di appalto: (descrizione sommaria), pubblicato in GU EU S numero [X], Data [X].

Numero dell'avviso nella GU S: [X]/S[X] – [X].

Data, luogo e firma/firme:

[X], [X]/ [X]/ [X]

⁴⁰ A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo tale da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere la documentazione. Se necessario accludere il pertinente assenso.

⁴¹ In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.



Dipartimento Tecnico Patrimoniale
U.O.C. Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti

ASL ROMA 1

LAVORI DI RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESSO VARI IMMOBILI DELLA ASL ROMA 1

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE NORMATIVA e CONDIZIONI

TECNICHE



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Indice

PARTE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del contratto
- Art. 2 Capitolato speciale d'appalto
- Art. 3 Ammontare del contratto
- Art. 4 Invariabilità prezzi contrattuali
- Art. 5 Domicilio dell'appaltatore
- Art. 6 Luogo dei pagamenti e persone che possono riscuotere
- Art. 7 Direttore di cantiere

PARTE 2 - RAPPORTI TRA LE PARTI

- Art. 8 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
- Art. 9 Programma di esecuzione dei lavori e Direzione dei lavori
- Art. 10 Penali e premio di accelerazione
- Art. 11 Sospensione e ripresa dei lavori - Proroga
- Art. 12 Oneri a carico dell'appaltatore
- Art. 13 Contabilità dei lavori
- Art. 14 Variazioni al progetto
- Art. 15 Pagamenti in acconto - Liquidazione dei corrispettivi
- Art. 16 Termini di pagamento degli acconti e del saldo - Ritardo
- Art. 17 Controlli e verifiche
- Art. 18 Conto finale dei lavori
- Art. 19 Regolare esecuzione o collaudo
- Art. 20 Risoluzione del contratto
- Art. 21 Controversie

PARTE 3 - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

- Art. 22 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
- Art. 23 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
- Art. 24 Subappalto
- Art. 25 Cessione del corrispettivo d'appalto
- Art. 26 Cauzione provvisoria
- Art. 27 Cauzione definitiva
- Art. 28 Riduzione delle garanzie
- Art. 29 Danni e responsabilità civile verso terzi
- Art. 30 Danni cagionati da forza maggiore
- Art. 31 Documentazione da produrre

PARTE 4 - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 32 Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 33 Leggi e regolamenti
- Art. 34 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

CONDIZIONI TECNICHE

Indice

PARTE 5 – PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI: ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 35 Edifici in tutto o in parte a muratura portante
Art. 36 Edifici realizzati in zona sismica

PARTE 6 – PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI: QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 37 Materie prime
Art. 38 Semilavorati

PARTE 7 – PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI: ESECUZIONE DELLE DEMOLIZIONI

Art. 39 Demolizioni e rimozioni

PARTE 8 – PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI: ESECUZIONE DI NOLI E TRASPORTI

Art. 40 Opere provvisorie
Art. 41 Noleggi
Art. 42 Trasporti

PARTE 9 – PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI: ESECUZIONE DI OPERE EDILI

Art. 43 Chiusure

PARTE 10 – PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI: RIPRISTINO DI STRUTTURE ESISTENTI

Art. 44 Demolizioni
Art. 45 Consolidamento delle strutture

PARTE 11 – PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI: OPERE COMPLEMENTARI

Art. 46 Opere varie

PARTE 12 – PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI: LAVORAZIONI RIGUARDANTI LA RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

Art. 47 Bonifica di materiali contenenti amianto
Art. 48 Piano di lavoro
Art. 49 Accorgimenti e protezioni
Art. 50 Installazione del cantiere – confinamento
Art. 51 Collaudo del cantiere e verifiche
Art. 52 Sistema di decontaminazione del personale
Art. 53 Protezione dei lavoratori
Art. 54 Decontaminazione del cantiere
Art. 55 Restituibilità di ambienti bonificati. Ispezione visuale preventiva
Art. 56 Rimozione di amianto friabile. Predisposizione area di lavoro
Art. 57 Rimozione di amianto friabile. Fase operativa
Art. 58 Rimozione di amianto friabile. Imballaggio e smaltimento
Art. 59 Modalità di rimozione delle lastre in eternit

PARTE 13 – ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Premessa:

1. Il presente documento redatto ai sensi dell'art.43, co.1, D.p.r. n.207/10 (per quanto non abrogato) precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, ad integrazione delle norme contenute nel Capitolato Speciale d'appalto e con prevalenza su queste in caso di contrasto.
2. Nel seguito si intende:
 - d.lgs: il d.l.gs 50 del 18.04.2016 e successive disposizioni integrative e correttive d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i.
 - R.G.: il D.p.r. 05/10/2010 n. 207 – per quanto non abrogato - "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
 - CG: il D.m. 19/04/2000, n. 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici e successive modificazioni"

PARTE NORMATIVA

PARTE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del contratto

Il Committente affida all'appaltatore, che accetta senza alcuna riserva, l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti ad esso allegati o da esso richiamati.

Art. 2 Capitolato speciale d'appalto

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena ed inderogabile delle norme, condizioni, patti e modalità risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati progettuali, che l'impresa dichiara di aver visionato, conoscere e di accettare.

Art. 3 Ammontare del contratto e categoria prevalente, scorporabile e altre categorie

L'importo definitivo del contratto è al netto dell'IVA e sarà quello risultante dal provvedimento di approvazione del verbale di gara. Esso sarà il risultato dell'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara per lavori, sommato agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Tali importi a base di gara sono così distinti, oltre IVA di legge:

COD	N	DESCRIZIONE	IMPORTO
A		IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
	1	A misura	
	2	A corpo	376.548,44 €
	3	Ad economia	
		Sommano	
B		IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	
	1	A misura	
	2	A corpo	106.839,41 €
	3	Ad economia	
		Sommano	
		IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	483.387,85 €

Il Capitolato speciale d'appalto riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto, indicando la categoria generale specializzata considerata prevalente.

Ai sensi del D.p.r. n.207/10 e del d.lgs 50/2016, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie:

CAT.207/ 2010	GRUPPI DELLE LAVORAZIONI OMOGENEE	%	IMPORTO
OG12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale		376.548,44 €
	TOTALE LAVORI	100,00%	
	ONERI PER LA SICUREZZA		
		100,00%	106.839,41 €
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA	100,00%	
	TOTALE		483.387,85 €

Le opere in appalto soggette a ribasso d'asta possono suddividersi tra le diverse categorie:

2	OG12 - OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE	IMPORTO	INCIDENZA %
	Opere di rimozione e smaltimento amianto	483.387,85 €	
	TOTALE LAVORI	483.387,85 €	

Le opere in appalto non soggette a ribasso d'asta risultano:

3	ONERI PER LA SICUREZZA	IMPORTO	INCIDENZA %
	Oneri per la sicurezza	106.839,41	
	TOTALE	106.839,41 €	

Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi della legge vigente per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Ai sensi di legge i lavori sono classificati nella categoria prevalente “OG12 – Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale” classifica II.

Art. 4 Invariabilità prezzi contrattuali

1. In deroga all'art. 1664, primo comma, del codice civile - ed, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) - qualora per effetto di circostanze eccezionali si siano verificati aumenti nel costo dei materiali da costruzione superiori al 10 per cento rispetto a quelli contenuto nel prezziario regionale, in corso di validità, si fa luogo a compensazione per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nei limiti delle risorse accantonate per imprevisti.
2. Il direttore dei lavori individua la quantità del singolo materiale da costruzione, ove detto materiale risulti presente come tale in contabilità, riscontrando nel registro di contabilità, per le opere contabilizzate a misura, le quantità contabilizzate, e per le opere contabilizzate a corpo, le percentuali di avanzamento cui corrispondono le quantità determinate sulla base delle previsioni

progettuali. Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità.

3. La stazione appaltante verifica, tramite il direttore dei lavori, l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, provata con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta."
4. Dovendosi procedere alla definizione dei nuovi prezzi si fa riferimento alla normativa vigente. L'elenco dei prezzi unitari contrattuali è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 d.lgs 50/2016 – art. 70 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i. e 10-11-12 CG.
5. Dovendosi eseguire categorie di lavori non precisate ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si dovrà prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti negli elenchi prezzi della Regione Lazio vigenti alla data dell'appalto e, in mancanza, alla formazione di nuovi prezzi con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 5 Domicilio dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 5 bis del codice dell'amministrazione digitale - d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. - l'appaltatore elegge domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato in sede di gara.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto d'appalto sono fatte dal D.L. o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma uno.
3. L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale.

Art. 6 Luogo dei pagamenti e persone che possono riscuotere

1. Ai sensi dell'art.3, co.1, lett.a) CG, il Committente effettuerà i pagamenti secondo le modalità stabilite dalle norme di contabilità della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'art.3, co.1, lett.b) CG, l'appaltatore è tenuto a dichiarare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, nonché quanto prescritto dai successivi commi dell'art.3 CG.
3. L'appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma del verbale di cui al precedente art.5, co.3.

Art. 7 Direttore di cantiere

1. Ferme restando le competenze e responsabilità attribuite dal d.lgs, dal RG e dal C all'appaltatore, la direzione del cantiere è assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell'art.6 CG.

PARTE 2 – RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 8 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere consegnati dal D.L. previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento entro 45 giorni dalla stipula del contratto.
2. Il Responsabile del procedimento può, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna anticipata dei lavori.
3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori dell'appalto è fissato in **giorni 243 (diconsi giorni duecentoquarantatre) naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.
4. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al D.L., il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con le modalità dell'art.199 RG.
5. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
6. Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini dell'applicazione delle penali, si applicherà l'art. 108 comma 4 del d.lgs – art. 72 del d.lgs 56 del 19.04.2017 s.m.i.

Art. 9 Programma di esecuzione dei lavori e Direzione dei lavori

1. I lavori devono svolgersi in conformità al cronoprogramma di cui all'art. 40 RG e al conseguente programma esecutivo di cui all'art. 43, co.10, RG che l'appaltatore è obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori.
2. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della D.L. in modo che l'opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato speciale d'appalto e relativi disegni, nonché alle norme e prescrizioni in vigore.
3. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della D.L. e con le esigenze che possono sorgere dalla contestuale esecuzione di altre opere affidate ad altre ditte con le quali l'appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori.
4. L'appaltatore è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/08. In ogni caso è soggetto alle disposizioni che il D.L. e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire.
5. L'appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. Circa la durata giornaliera si applica l'art. 27 CG.
6. La D.L. potrà però a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori senza che per questo l'appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'appaltatore dovrà pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla D.L.

Art. 10 Penali e premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori o delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari al uno per mille dell'importo netto contrattuale.
2. La stessa penale trova applicazione al ritardo delle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti per cui è articolato il lavoro, in proporzione all'importo di queste.
3. L'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si dovrà dare corso alla procedura di risoluzione del contratto prevista dagli artt.106 e 108 d.lgs – artt. 70, 72 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i.
4. Sono a carico dell'appaltatore e dedotti in sede di collaudo gli oneri di assistenza di cui all'art.229, co.2 , lett.b) RG.
5. Per il presente contratto non verrà applicato il premio di accelerazione qualora l'ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.
6. Le penali verranno applicate con deduzione dall'importo del Conto Finale.

Art. 11 Sospensione e ripresa dei lavori - Proroga

1. E' ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del D.L., nei casi previsti dall' art. 107 d.lgs. – art. 71 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i. con le modalità ivi previste.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto o dai piani di sicurezza come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi.
4. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell'art.107 d.lgs – art. 71 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i..
5. L'appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga con le modalità previste all'art. 107 d.lgs. co.5.

Art. 12 Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri ed obblighi già previsti nel Capitolato speciale d'appalto e dal presente articolato, oltre a quelli a lui imposti dalle vigenti norme.
2. In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei prezzi dei lavori, e perciò a carico dell'appaltatore, a norma dell'art. 32 del R.G:
 - a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) le spese per gli attrezzi e opere provvisorie e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le spese per le vie di accesso al cantiere, redazione e posa di cartellonistica di cantiere e pulizia finale;

- f) le spese per la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) le spese per passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) le spese per la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.lgs. n. 81/08.
3. L'appaltatore ha l'onere di aggiornare, con l'approvazione del D.L., gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art.15, co.4 RG.
 4. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il Direttore di cantiere di cui al precedente art.7.
 5. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dalle normative vigenti.
 6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri afferenti alle spese di contratto e di bollo degli atti per la gestione del lavoro.
 7. Risultano a carico dell'appaltatore le prove di carico, sui materiali ed i prelievi relative alle opere in c.a.
 8. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 9. L'appaltatore è tenuto a consegnare al responsabile del procedimento una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
 10. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori e del pagamento del saldo finale, lo stesso avverrà se il Documento Unico di regolarità Contributiva (D.U.R.C.) risulterà valido.
 11. L'appaltatore dovrà inoltre trasmettere copia del D.U.R.C. relativo alle imprese subappaltatrici eventualmente presenti in cantiere, nella fase di lavorazioni cui si riferisce il certificato di pagamento o il saldo finale.

Art.13 Contabilità dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle vigenti disposizioni, in particolare agli artt. 178 e ss RG.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo, con riferimento all'art. 184 RG, è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, indicata dal Capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del D.L. che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico di progetto; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, con riferimento all'art. 185, co.2, RG, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il D.L. procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Ai sensi dell'art. 186 RG, per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello prestabilito dalla Stazione appaltante e non soggetto a ribasso in sede di gara.

Art. 14 Variazioni al progetto

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal D.L. e preventivamente approvata (dal Responsabile del Procedimento o dal Committente) nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 106 del d.lgs –art. 70 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i.
2. Ai sensi dell'art. 106 comma 1) lettera e) l'amministrazione potrà modificare il contratto, mediante l'utilizzo del ribasso d'asta, fino al 20% dell'importo di contratto a condizione che le modifiche non siano sostanziali.

Art. 15 Pagamenti in acconto - Liquidazione dei corrispettivi

1. La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, erogherà all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, un'anticipazione sull'importo stimato dell'appalto (importo a base d'asta) nella misura prevista dalle norme vigenti ovvero pari al 20% (diconsi venti per cento). L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazioni Appaltanti. Il beneficiario decadrà dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282 del Codice Civile.

2. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni, la Stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori.
4. Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione, unitamente allo svincolo della garanzia fidejussoria, con le modalità dell'artt. 102 ,111, del d.lgs – artt. 66, 75 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i..
5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, co.2 del Codice Civile.
6. Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art.4 R.G.

Art. 16 Termini di pagamento degli acconti e del saldo – Ritardo

1. I termini di pagamento di acconti e saldo sono così fissati:
 - a) i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore (art. 113 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.);
 - b) entro 30 giorni, a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento, per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato;
 - c) entro 90 giorni, dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, per il pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria.

Art. 17 Controlli e verifiche

1. Durante il corso dei lavori la Stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.
2. Si richiamano inoltre gli oneri dell'appaltatore circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui al precedente art.12, co.2 lett.h).
3. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.

Art. 18 Conto finale dei lavori

1. Il D.L. compila il conto finale entro il termine di 45 giorni dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.200, co.1 RG.

Art. 19 Regolare esecuzione o collaudo

1. Per effetto degli artt. 102, 111 del d.lgs – artt. 66,75 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i. e 219 RG, il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla D.L. ai sensi dell'art.199 RG.
2. Il Committente si avvale della facoltà prevista dall'art. 102 co.3 del d.lgs – art. 66 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i., pertanto entro i limiti ivi previsti il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione che deve essere emesso, ai sensi dell'art.237 RG, dal D.L. entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata ai sensi dell'art.199 RG.
3. Ai sensi dell'art.229, co.3 RG e 102 del d.lgs - art. 66 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i., il certificato di collaudo/regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorsi i due anni **il collaudo/la regolare esecuzione** si intende approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine di due anni.
4. Salvo quanto disposto dall'art.1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal Committente prima che **il certificato di collaudo/regolare esecuzione**, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuitamanutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto, fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Committente richiedere la consegna anticipatadi parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art.230 RG.
6. Per il collaudo o il certificato di regolare di esecuzione, valgono le norme dell'art.102 del d.lgs - art. 66 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i., del Titolo XII del RG e dell'art.224 RG.
7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art.224 RG, sono a totale carico dell'appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte

le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.

Art. 20 Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il rapporto nei casi e con le procedure di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di successivi adempimenti, nei casi seguenti:
 - a) al verificarsi delle situazioni previste agli art. 108 del d.lgs e s.m.i.;
 - b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - d) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 5, co.1 lett.e), del D.lgs. n. 81/08;
 - e) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - f) penalità superiori al 10% dell'importo contrattuale.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
 - g) E' fatto salvo il diritto di recesso del Committente ai sensi dell'art. 109 del d.lgs – art. 73 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i.

Art. 21 Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del d.lgs – art. 120 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i., sono deferite al giudice competente del foro di Roma.
2. Le riserve che l'appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dall'art.191 del R.G., in particolare dell'art.190 RG.
3. Qualora le riserve rientrano nei limiti previsti dalla normativa vigente si applicherà il disposto dell'art. 205 del d.lgs – art. 120 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i.

PARTE 3 – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 22 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, rispettando tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalle vigenti normative; In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

Art. 23 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
2. L'appaltatore è tenuto a depositare entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori:
 - a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento presentato dal Committente ai sensi del D.lgs. n. 81/08;
 - b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera a) ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del presente articolo.
3. I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza redatto, ove ne ricorrano le condizioni, dal Committente in ottemperanza al D.lgs. n. 81/08.
4. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 81/08, le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. Ai sensi del D.lgs. n. 81/08, il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Art. 24 Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. Qualsiasi modificazione o trasformazione della ragione sociale o della forma giuridica dell'appaltatore, deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, al Committente, il quale ne prenderà atto con determinazione dirigenziale, previa acquisizione della certificazione antimafia e della comunicazione prevista dall'art.1, co.1, del D.p.c.m. 11/05/1991, n.187.
3. I lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, in particolare dagli art.105 del d.lgs 50/16 – art. 69 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i.
4. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Si riporta nel seguito la tabella relativa alle quote subappaltabili:

CAT.207/ 2010	Qualificazione obbligatoria	IMPORTO	% (1)	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
OG12	SI			PREVALENTE	Nei limiti di legge
(1) Percentuale di incidenza della singola categoria sul totale dell'appalto; NON RAPPRESENTA LA PERCENTUALE SUBAPPALTABILE					
I costi relativi alla sicurezza sono inclusi nella categoria prevalente					

Art. 25 Cessione del corrispettivo d'appalto

1. La cessione è regolata dall'art. 106 del d.lgs - art. 70 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i.

Art. 26 – Cauzione provvisoria

1. In base all'art. 93 del d.lgs – art. 59 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i., l'impresa dovrà disporre di una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 2% o nei limiti previsti dall'art. 93 co. 7 dell'importo dei lavori al momento della presentazione delle offerte, con l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
2. La cauzione provvisoria realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
3. La validità della fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
4. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

5. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 27 Cauzione definitiva art. 103 d.lgs. 50/16 – art. 67 del d.lgs 56 del 19.04.2017

1. La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
2. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell'Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio.
4. L'Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d'ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione.
5. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto in parte.
6. In caso di varianti in corso d'opera che aumentino l'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla stazione appaltante, l'Impresa dovrà provvedere a costituire un'ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale.

Art. 28 Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'art.93 comma 7 del d.lgs - art. 59 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i.
2. L'importo della cauzione definitiva è ridotto al 50% per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma precedente.
3. In caso di associazioni temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordati qualora il possesso delle certificazioni e delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalle imprese capogruppo mandatarie ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi, sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

Art. 29 - Danni e responsabilità civile verso terzi

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
2. All'appaltatore compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L'appaltatore assume altresì la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante e/o causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, stipulando le seguenti polizze assicurative con decorrenza dalla data di consegna dei lavori:

- a) all'assicurazione RCT per il massimale di Euro 500.000,00 per danni a persone a cose e animali: tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione Lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".
- b) La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato 48, comma 5, del d. lgs. 50/2016 – art. 32 del d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i., la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 30 Danni cagionati da forza maggiore

1. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla D.L., a pena di decadenza, entro il termine di 5 giorni, da quello del verificarsi del danno.

Art. 31 Documentazione da produrre

1. Al fine della stipula del contratto d'appalto, l'appaltatore dovrà presentare entro il termine perentorio di 30 giorni dall'aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:
 - a) cauzione definitiva – cfr. art.27
 - b) polizze assicurative – cfr. art.29
 - c) piani di sicurezza operativo/definitivo – cfr.art.23
2. Dovrà, inoltre, entro lo stesso termine, procedere alla firma del verbale di cui all'art.5 con contestuale elezione di domicilio e indicazione delle persone che possono riscuotere a norma dell'art.6.
3. Prima dell'inizio dei lavori dovrà presentare il programma di esecuzione dei lavori a norma dell'art.9

PARTE 4 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 Documenti che fanno parte del contratto

1. Ai sensi della normativa vigente, fanno parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorchè non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione appaltante, i seguenti documenti:
 - a) il capitolato speciale d'appalto ed elenco prezzi sono allegati al contratto;
 - b) gli elaborati grafici progettuali e documentali compreso Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza;
 - c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'art. 4 del presente contratto.
2. I Piani di sicurezza, previsti dall'art.23 del presente capitolato, fanno parte integrante del presente contratto e sono materialmente allegati allo stesso anche ai sensi del D.lgs. n. 81/08. E' escluso dal contratto il computo metrico estimativo.

Art. 33 Leggi e regolamenti

1. Si intendono espressamente richiamate le norme vigenti in materia e in particolare:
 - a) d.lgs 50/2016 - d.lgs 56 del 19.04.2017 e s.m.i.;
 - b) il Regolamento generale approvato con D.p.r. 05/10/2010, n. 207;
 - c) il Capitolato Generale d'appalto approvato con D.m. 19/04/2000, n.145.
2. Tali norme, come pure quelle contenute nel presente contratto, si intendono prevalenti sueventuali prescrizioni difformi contenute nel Capitolato speciale d'appalto.

Art. 34 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Sono a totale carico dell'appaltatore:
 - a) tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.);
 - b) tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
2. I lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, secondo le aliquote di legge, che è a carico del Committente.

CONDIZIONI TECNICHE

PARTE 5 – PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI: ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 35 Edifici in tutto o in parte a muratura portante

Per l'esecuzione, il consolidamento e il collaudo degli edifici di uno o più piani, in tutto o in parte a muratura portante, costituiti da un insieme di sistemi resistenti collegati tra di loro e le fondazioni, disposti in modo da resistere ad azioni verticali ed orizzontali, si osserveranno le prescrizioni del d.m. 17 gennaio 2018 – Aggiornamento alle Norme Tecniche per le Costruzioni.

Per altre tipologie edilizie, le norme di cui sopra potranno assumersi quale utile riferimento metodologico.

Art. 36 Edifici realizzati in zona sismica

Per gli edifici realizzati in zona sismica si applicheranno le prescrizioni di cui al d.m. 17 gennaio 2018 – Aggiornamento alle Norme Tecniche per le Costruzioni e dall'ordinanza P.C.M. 3274 relativamente alle costruzioni in zona sismica.

PARTE 6 – PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI: QUALITA' E PROVENIENZA DEL MATERIALI

Art. 37 Materie prime

Materiali in genere

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Acqua, calci aeree, calci idrauliche, leganti cementizi, pozzolane, gesso

L'acqua dovrà essere dolce, limpida, priva di materie terrose, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva. Nel caso in cui si rendesse necessario, dovrà essere trattata per permettere un grado di purezza adatta all'intervento da eseguire, oppure additivata per evitare l'insorgere di reazioni chimico-fisiche con produzione di sostanze pericolose. In merito si faccia riferimento alla vigente normativa ed in particolare al d.m. 17 gennaio 2018.

Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori. Le calci aeree si dividono in:

- calce grassa in zolle, di colore pressoché bianco, è il prodotto della cottura di calcari di adatta composizione morfologica e chimica;
- calce magra in zolle è il prodotto della cottura di calcari a morfologia e composizione chimica tali da non dare calci che raggiungano i requisiti richiesti per le calci di cui alla lettera a).
- calce idrata in polvere è il prodotto dello spegnimento completo delle calci predette, fatto dallo stabilimento produttore in modo da ottenerla in polvere fina e secca.

Si dicono calci aeree magnesiache quelle contenenti più del 20% di MgO. Per le calci aeree devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni, nelle quali le quantità sono espresse percentualmente in peso:

CALCI AEREE		Contenuto in CaO + MgO	Contenuto in umidità	Contenuto in carboni e impurità
Calce grassa in zolle		94%		
Calce magra in zolle		94%		
Calce idrata in polvere	Fiore di calce	91%	3%	6%
	C. idrata da costruzione	82%	3%	6%

e devono rispondere ai seguenti requisiti fisico-meccanici:

CALCI AEREE	Rendimento in grassello	Residuo al vaglio da 900 maglie /cmq	Residuo al vaglio da 4900 maglie/cm ²	Prova di stabilità di volume
Calce grassa in zolle	2,5 mc./ton			

Calce magra in zolle	1,5 mc./ton			
Calce idrata in polvere	fiore di calce	1%	5%	sì
	calce da costruzione	2%	15%	sì

La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere recente, perfetta e di cottura uniforme, non bruciata né vitrea né lenta ad idratarsi. Infine sarà di qualità tale che, mescolata con la sola quantità di acqua dolce necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, silicose od altrimenti inerti.

La calce viva in zolle al momento dell'estinzione dovrà essere perfettamente anidra; non sarà usata quella ridotta in polvere o sfiorita: si dovrà quindi preparare la calce viva nella quantità necessaria e conservarla in luoghi asciutti ed al riparo dall'umidità.

Dopo l'estinzione la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura, mantenendola coperta con uno strato di sabbia. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego; quella destinata alle murature da almeno 15 giorni. L'estinzione delle calce aeree in zolle sarà eseguita a bagnolo o con altro sistema idoneo, ma mai a getto.

Le calce idrauliche si dividono in:

- calce idraulica in zolle: prodotto della cottura di calcari argillosi di natura tale che il prodotto cotto risulti di facile spegnimento;
- calce idraulica e calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere: prodotti ottenuti con la cottura di marne naturali oppure di mescolanze intime ed omogenee di calcare e di materie argillose, e successivi spegnimento, macinazione e stagionatura;
- calce idraulica artificiale pozzolanica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di pozzolana e calce aerea idratata;
- calce idraulica siderurgica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di loppa basica di alto forno granulata e di calce aerea idratata.

L'uso della calce idrata dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori.

Per le calce idrauliche devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni:

Calci idrauliche	Perdita al fuoco	Contenuto in MgO	Contenuto in carbonati	Rapporto di costituzione	Contenuto in MnO	Residuo insolubile
Calce idraulica naturale in zolle	10%	5%	10%			
Calce idraulica naturale o artificiale in polvere		5%	10%			
Calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere		5%	10%			

Calce idraulica artificiale pozzolanica in polvere		5%	10%	1,5%		
Calce idraulica artificiale siderurgica in polvere	5%	5%			5%	2,5%

Devono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti fisico-meccanici:

Calci idrauliche in polvere	Resistenze meccaniche su malta normale battuta 1:3 tolleranza del 10%		Prova di stabilità volume
	Resistenza a trazione dopo 28 giorni di stagionatura	Resistenza a compressione dopo 28 giorni di stagionatura	
Calce idraulica naturale o artificiale in polvere	5 Kg/cm ²	10 Kg/cm ²	sì
Calce eminentemente idraulica naturale o artificiale	10 Kg/cm ²	100 Kg/cm ²	sì
Calce idraulica artificiale pozzolanica	10 Kg/cm ²	100 Kg/cm ²	sì
Calce idraulica artificiale siderurgica	10 Kg/cm ²	100 Kg/cm ²	sì

È ammesso un contenuto di MgO superiore ai limiti purché rispondano alla prova di espansione in autoclave. Tutte le calce idrauliche in polvere devono:

- lasciare sul setaccio da 900 maglie/cm² un residuo percentuale in peso inferiore al 2% e sul setaccio da 4900 maglie/cm² un residuo inferiore al 20%;
- iniziare la presa fra le 2 e le 6 ore dal principio dell'impasto e averla già compiuta dalle 8 alle 48 ore del medesimo;
- essere di composizione omogenea, costante, e di buona stagionatura.

Dall'inizio dell'impasto i tempi di presa devono essere i seguenti:

- inizio presa: non prima di un'ora
- termine presa: non dopo 48 ore

I cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere, per composizione, finezza di macinazione, qualità, presa, resistenza ed altro, alle norme di accettazione di cui alla normativa vigente. Per quanto riguarda composizione, specificazione e criteri di conformità per i cementi comuni, si faccia riferimento a quanto previsto dal D.M. 19 settembre 1993 che recepisce le norme unificate europee con le norme UNI ENV 197.

I cementi si suddividono in:

- cemento portland: prodotto ottenuto per macinazioni di clinker (consistente essenzialmente in silicati idraulici di calcio), con aggiunta di gesso o anidrite dosata nella quantità necessaria per regolarizzare il processo di idratazione;
- cemento pozzolanico: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di pozzolana o di altro materiale a comportamento pozzolanico, con la quantità di gesso o anidrite necessaria a regolarizzare il processo di idratazione;
- cemento d'alto forno: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di loppa basica granulata di alto forno, con la quantità di gesso o anidrite necessaria per regolarizzare il processo di idratazione.
- cemento alluminoso: prodotto ottenuto con la macinazione di clinker costituito essenzialmente da alluminati idraulici di calcio.
- cementi per sbarramenti di ritenuta: cementi normali, di cui alla lettera A, i quali abbiano i particolari valori minimi di resistenza alla compressione fissati con decreto ministeriale.

Per agglomeranti cementizi si intendono i leganti idraulici che presentano resistenze fisiche inferiori o requisiti chimici diversi da quelli che verranno stabiliti per i cementi normali. Essi si dividono in agglomerati cementizi a lenta presa e a rapida presa.

Gli agglomerati cementizi in polvere non devono lasciare, sullo staccio formato con tela metallica unificata avente apertura di maglie 0,18 (0,18 UNI 2331), un residuo superiore al 2%; i cementi normali ed alluminosi non devono lasciare un residuo superiore al 10% sullo staccio formato con tela metallica unificata avente apertura di maglia 0,09 (0,09 UNI 2331).

Il cemento deve essere esclusivamente a lenta presa e rispondere ai requisiti di accettazione prescritti nelle norme per i leganti idraulici in vigore all'inizio della costruzione. Per lavori speciali il cemento può essere assoggettato a prove supplementari.

Il costruttore ha l'obbligo della buona conservazione del cemento che non debba impiegarsi immediatamente nei lavori, curando tra l'altro che i locali, nei quali esso viene depositato, siano asciutti e ben ventilati. L'impiego di cemento giacente da lungo tempo in cantiere deve essere autorizzato dal Direttore dei Lavori sotto la sua responsabilità.

La dosatura di cemento per getti armati dev'essere non inferiore a 300 kg per mc di miscuglio secco di materia inerte (sabbia e ghiaia o pietrisco); per il cemento alluminoso la dosatura minima può essere di 250 kg per mc. In ogni caso occorre proporzionare il miscuglio di cemento e materie inerti in modo da ottenere la massima compattezza. Il preventivo controllo si deve di regola eseguire con analisi granulometrica o con misura diretta dei vuoti mediante acqua o con prove preliminari su travetti o su cubi.

I cementi normali e per sbarramenti di ritenuta, utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere previamente controllati e certificati secondo procedure di cui al regolamento C.N.R. – I.C.I.T.E. del “Servizio di controllo e certificazione dei cementi”, allegato al decreto 9 marzo 1988 n. 126. I cementi, saggiati su malta normale, debbono avere i seguenti limiti minimi di resistenza meccanica, con tolleranza del 5%:

Cementi normali e ad alta resistenza	Resistenza a flessione				Resistenza a compressione				
	Dopo 24 ore Kg/cm ²	Dopo 3 giorni Kg/cm ²	Dopo 7 giorni Kg/cm ²	Dopo 28 giorni Kg/cm ²	Dopo 24 ore Kg/cm ²	Dopo 3 giorni Kg/cm ²	Dopo 7 giorni Kg/cm ²	Dopo 28 giorni Kg/cm ²	Dopo 90 giorni Kg/cm ²
Normale	-	-	40	60	-	-	175	325	-
Ad alta resistenza	-	40	60	70	-	175	325	425	-
Ad alta resistenza e rapido indurimento	40	60	-	80	175	325	-	525	-
Cemento alluminoso	175	60	-	80	175	325	-	525	-
Cementi per sbarramenti di ritenuta	-	-	-	-	-	-	-	225	350

I cementi devono soddisfare i seguenti requisiti nei quali le quantità sono espresse percentualmente in peso:

Cementi normali e ad alta resistenza e cementi per sbarramenti di tenuta		Perdita al fuoco	Residuo insolub.	Cont. di SO ³	Cont. di MgO	Saggio pozzolanicità	Cont. di zolfo da solfuri	Cont. di Al ₂ O ₃
Portland	Normale	< 5	< 3	< 3,5	< 4	---	---	---
	Ad alta resistenza	< 5	< 3	< 4	< 4	---	---	---
	Ad alta resistenza e rapido indurimento	< 5	< 3	< 4	< 4	---	---	---
Pozzolánico	Normale	< 7	< 16	< 3,5	< 3 *	Sì	---	---
	Ad alta resistenza	< 7	< 16	< 4	< 3 *	Sì	---	---
	Ad alta resistenza e rapido indurimento	< 7	< 16	< 4	< 3 *	Sì	---	---
D'altoforno	Normale	< 5	< 3	< 3,5	< 7**	---	< 2	---
	Ad alta resistenza	< 5	< 3	< 4	< 7**	---	< 2	---
	Ad alta resistenza e rapido indurimento	< 5	< 3	< 4	< 7**	---	< 2	---
Cemento alluminoso	Normale	< 5	< 3	< 3	< 3	---	< 2	< 35
	Ad alta resistenza	< 5	< 3	< 3	< 3	---	< 2	< 35
	Ad alta resistenza e rapido indurimento	< 5	< 3	< 3	< 3	---	< 2	< 35

Agglomerato cementizio		---	---	< 3,5	< 4	---	---	---
------------------------	--	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----

[*] Solubile in HC1

[**] È ammesso per il cemento d'alto forno anche un contenuto di MgO superiore al 7%, purché detto cemento risponda alla prova di indeformabilità in autoclave (v. art. 4, comma 2°). Il clinker di cemento portland impiegato deve naturalmente corrispondere come composizione a quella definita per il cemento Portland.

I cementi d'altoforno contenenti più del 7% di MgO non debbono dare alla prova di espansione in autoclave una dilatazione superiore a 0,50%.

Dall'inizio dell'impasto i tempi di presa debbono essere i seguenti:

	INIZIO PRESA	TERMINE PRESA
cementi normali e ad alta resistenza	non prima di 30 minuti	non dopo 12 ore
cemento alluminoso	non prima di 30 minuti	non dopo 10 ore
cementi per sbarramenti di ritenuta	non prima di 45 minuti	non dopo 12 ore
agglomerati cementizi a lenta presa	non prima di 45 minuti	non dopo 12 ore
agglomerati cementizi a rapida presa	almeno un minuto	al più 30 minuti

Il d.m. 13 settembre 1993 fissa la corrispondenza tra le denominazioni dei cementi di cui alla norma UNI-ENV 197/1 e quelli indicati nelle norme italiane previgenti.

ENV 197/1	Norme italiane (art. 2, legge n. 595/1965 e d.m. attuativi)
Cemento Portland (CEM I)	Cemento Portland
Cementi Portland composti (CEM II/A-S; CEM II/A-D; CEM II/A-P; CEM II/A-Q; CEM II/A-V; CEM II/A-W; CEM II/A-T; CEM II/A-L; CEM II/B-L; CEM II/A-M)	
Cemento d'altoforno (CEM III/A; CEM III/B; CEM III/C)	Cemento d'altoforno
Cemento Portland composito (CEM II/B-S)	
Cemento pozzolanico (CEM IV/A; CEM IV/B)	Cemento pozzolanico
Cemento Portland alla pozzolana (CEM II/B-P; CEM II/B-Q)	
Cemento Portland alle ceneri volanti (CEM II/B-V; CEM II/B-W)	
Cemento Portland allo scisto calcinato (CEM II/B-T)	
Cemento Portland composito (CEM II/B-M)	Cemento d'altoforno [*] Cemento pozzolanico [*] Cemento Portland [*]

Cemento composito (CEM V/A; CEM V/B)	Cemento d'altoforno [*] Cemento pozzolanico [*]
--------------------------------------	--

[*] In funzione della composizione del cemento.

I cementi, gli agglomeranti cementizi e le calce idrauliche in polvere debbono essere forniti o:

- in sacchi sigillati;
- in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione;
- alla rinfusa.

Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi dovranno essere del peso di 50 chilogrammi chiusi con legame munito di sigillo. Il sigillo deve portare impresso in modo indelebile il nome della ditta fabbricante e del relativo stabilimento nonché la specie del legante.

Deve essere inoltre fissato al sacco, a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale saranno indicati con caratteri a stampa chiari e indelebili:

- la qualità del legante;
- lo stabilimento produttore;
- la quantità d'acqua per la malta normale;
- le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei provini.

Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione, le indicazioni di cui sopra debbono essere stampate a grandi caratteri sugli imballaggi stessi.

I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se l'imballaggio fosse comunque manomesso o il prodotto avariato, la merce può essere rifiutata.

Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la qualità degli stessi dovranno essere dichiarate con documenti di accompagnamento della merce.

Le calce idrauliche naturali, in zolle, quando non possono essere caricate per la spedizione subito dopo l'estrazione dai forni, debbono essere conservate in locali chiusi o in sili al riparo degli agenti atmosferici. Il trasporto in cantiere deve eseguirsi al riparo dalla pioggia o dall'umidità.

Le pozzolane saranno ricavate da strati depurati da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente.

Agli effetti del suddetto decreto si intendono per pozzolane tutti quei materiali di origine vulcanica che impastati intimamente con calce danno malte capaci di far presa e di indurire anche sott'acqua e che presentano un residuo non superiore al 40% ad un attacco acido basico. Si considerano materiali a comportamento pozzolanico tutti quelli che, pur non essendo di origine vulcanica, rispondono alle condizioni della precedente definizione.

Agli effetti delle presenti norme si dividono in pozzolane energiche e pozzolane di debole energia.

Le pozzolane ed i materiali a comportamento pozzolanico devono dar luogo alle seguenti resistenze con la tolleranza del 10%.

	Resistenza a trazione (su malta normale) dopo 28 gg.:	Resistenza a pressione (su malta normale) dopo 28 gg.:	Composizione della malta normale
POZZOLANE ENERGICHE	5 Kg/cm ²	25 Kg/cm ²	- tre parti in peso del materiale da provare - una parte in peso di calce normale Dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente umido non deve lasciare penetrare più di mm 7 l'ago di Vicat del peso di kg 1 lasciato cadere una sola volta dall'altezza di mm 30.
POZZOLANE DI DEBOLE ENERGIA	3 Kg/cm ²	12 Kg/cm ²	- tre parti in peso di pozzolana - una parte in peso di calce normale Dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente umido non deve lasciare penetrare più di mm 10 l'ago di Vicat del peso di kg 1 lasciato cadere una sola volta dall'altezza di mm 30.

La pozzolana ed i materiali a comportamento pozzolanico devono essere scevri da sostanze eterogenee. La dimensione dei grani della pozzolana e dei materiali a comportamento pozzolanico non deve superare 5 mm.

Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti e ben riparati dall'umidità.

L'uso di esso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori.

I gessi si dividono in:

Tipo	Durezza massima	Resistenza alla trazione (dopo tre giorni)	Resistenza alla compressione (dopo tre giorni)
Gesso comune	60% di acqua in volume	15 kg/cm ²	-
Gesso da stucco	60% di acqua in volume	20 kg/ cm ²	40 kg/ cm ²
Gesso da forma (scagliola)	70% di acqua in volume	20 kg/ cm ²	40 kg/ cm ²

Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato od alla conservazione delle armature.

Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fiume, a seconda della località dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle preferenze di approvvigionamento: in ogni caso dovranno essere privi di sostanze organiche, impurità ed elementi eterogenei.

Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per assicurare il massimo riempimento dei vuoti interstiziali.

Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto percentuale di acqua, per una corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di peso specifico assoluto per il calcolo della miscela d'impasto. La granulometria inoltre dovrà essere studiata scegliendo il diametro massimo in funzione della sezione minima del getto, della distanza minima tra i ferri d'armatura e dello spessore del copriferro.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti sciolti, in sacchi o in autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su automezzi per forniture di un certo rilievo, oppure a secchie, di capacità convenzionale pari ad 1/100 di metro cubo nel caso di minimi quantitativi.

La sabbia naturale o artificiale dovrà risultare bene assortita in grossezza, sarà pulitissima, non avrà tracce di sali, di sostanze terrose, limacciose, fibre organiche, sostanze friabili in genere e sarà costituita di grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa.

Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque dannose; dev'essere lavata ad una o più riprese con acqua dolce, qualora ciò sia necessario, per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee.

Le dimensioni dei grani costituenti la sabbia dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio di fori circolari del diametro:

- di 2 mm se si tratta di lavori di murature in genere;
- di 1 mm se si tratta degli strati grezzi di intonaci e di murature di paramento;
- di ½ mm se si tratta di colla per intonaci e per murature di paramento.

La sabbia normale è una sabbia silicea, composita, a granuli tondeggianti, d'origine naturale proveniente dal lago di Massaciuccoli in territorio di Torre del Lago, la cui distribuzione granulometrica deve essere contenuta nel fuso granulometrico individuato dalla tabella seguente:

Designazione della tela	Luce netta (in mm)	Residuo cumulativo (percentuale in peso)
2,00 UNI 2331	2,00	0
1,70 UNI 2331	1,70	5 ± 5
1,00 UNI 2331	1,00	33 ± 5
0,50 UNI 2331	0,50	67 ± 5
0,15 UNI 2331	0,15	88 ± 5
0,08 UNI 2331	0,08	98 ± 2

Per ogni partita di sabbia normale, il controllo granulometrico deve essere effettuato su un campione di 100 g.

L'operazione di staccatura va eseguita a secco su materiale essiccato ed ha termine quando la quantità di sabbia che attraversa in un minuto qualsiasi setaccio risulta inferiore a 0,5 g.

Per la qualità di ghiaie e pietrischi da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi valgono le stesse norme prescritte per le sabbie.

La ghiaia deve essere ad elementi puliti di materiale calcareo o siliceo, bene assortita, formata da elementi resistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee, da parti friabili, terrose, organiche o comunque dannose.

La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora ciò sia necessario per eliminare le materie nocive.

Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco questo deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, durissima, silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche, esente da materie terrose, sabbiose e, comunque, eterogenee, non gessosa né geliva, non deve contenere impurità né materie pulverulenti, deve essere costituito da elementi, le cui dimensioni soddisfino alle condizioni indicate per la ghiaia.

Il pietrisco dev'essere lavato con acqua dolce qualora ciò sia necessario per eliminare materie nocive. Le dimensioni degli elementi costituenti ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio di fori circolari del diametro:

- di 5 cm se si tratta di lavori di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe e simili;
- di 4 cm se si tratta di volti di getto;
- di 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili.

Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde in un centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato ed a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli.

Se il cemento adoperato è alluminoso, è consentito anche l'uso di roccia gessosa, quando l'approvvigionamento d'altro tipo risulti particolarmente difficile e si tratti di roccia compatta, non geliva e di resistenza accertata.

La pomice dovrà presentare struttura granulare a cavità chiuse, con superfici scabre, dovrà essere asciutta, scevra da sostanze organiche, da polvere o da altri elementi estranei. Il peso specifico apparente medio della pomice non dovrà essere superiore a 660 kg/m³.

La perlite espansa si presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensioni variabile da 0 a 5 mm di diametro, completamente esente da polvere o da altre sostanze estranee e dovrà essere incombustibile ed imputrescibile. Il peso specifico apparente della perlite espansa è compreso tra i 60 ed i 120 kg/m³.

La vermiculite espansa si presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensioni variabile da 0 a 12 mm di diametro, completamente esente da ogni tipo d'impurità e dovrà essere incombustibile ed imputrescibile. Il peso specifico apparente della vermiculite espansa è compreso tra i 70 ed i 110 kg/m³ a seconda della granulometria.

Il polistirene espanso si presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensioni variabile da 2 a 6 mm di diametro, completamente esente da ogni sostanza estranea e dovrà essere inattaccabile da muffe, batteri, insetti e resistere all'invecchiamento. Il peso specifico apparente del polistirene espanso è compreso tra i 10 ed i 12 kg/m³ a seconda della granulometria.

L'argilla espansa si presenta sotto forma di granulato, con grani a struttura interna cellulare chiusa e vetrificata, con una dura e resistente scorza esterna. In base alla circolare n. 252 AA.GG./S.T.C. del 15 ottobre 1996, per granuli di argilla espansa e scisti di argilla espansa, si richiede:

nel caso di argilla espansa: superficie a struttura prevalentemente chiusa, con esclusione di frazioni granulometriche ottenute per frantumazione successiva alla cottura;

nel caso di scisti espansi: struttura non sfaldabile con esclusione di elementi frantumati come sopra indicato.

Ogni granulo, di colore bruno, deve avere forma rotondeggiante ed essere privo di materiali attivi, organici o combustibili; deve essere inattaccabile da acidi ed alcali concentrati, e deve conservare le sue qualità in un largo intervallo di temperatura. I granuli devono galleggiare sull'acqua senza assorbirla.

Il peso specifico dell'argilla espansa è compreso tra i 350 ed i 530 kg/m³ a seconda della granulometria.

Pietre naturali e marmi

- a) Pietre naturali. - Le pietre naturali da impiegarsi nelle murature e per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere a grana compatta e ripulite da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature e scovre di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui saranno soggette, e devono essere efficacemente aderenti alle malte. Saranno, pertanto, assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

Le pietre da taglio oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, dovranno avere struttura uniforme, essere prive di fenditure, cavità e litoclasie, essere sonore alla percussione e di perfetta lavorabilità.

Il tufo dovrà essere di struttura litoide, compatto ed uniforme, escludendo quello pomicioso e facilmente friabile.

L'ardesia in lastre per la copertura dovrà essere di prima scelta e di spessore uniforme; le lastre dovranno essere sonore, di superficie piuttosto rugosa, ed esenti da inclusioni e venature.

- b) Pietra da taglio - La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovrà presentare la forma e le dimensioni di progetto, ed essere lavorata, secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori all'atto dell'esecuzione, nei seguenti modi:
- a grana grossa, se lavorata semplicemente con la punta grossa senza fare uso della martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavarne spigoli netti;

- c) a grana ordinaria, se le facce viste saranno lavorate con la martellina a denti larghi;
- d) a grana mezza fina, se le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti mezzani;
- e) a grana fina, se le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti finissimi.
- f) In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che il giunto fra concio e concio non superi la larghezza di 5 mm per la pietra a grana ordinaria e di 3 mm per le altre. Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di congiunzione dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. Non saranno tollerate né smussature agli spigoli, né cavità nelle facce, né stuccature in mastice o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali difetti verrà rifiutata e l'Impresa dovrà sostituirla immediatamente, anche se le scheggiature o gli ammacchi si verificassero dopo il momento della posa in opera fino al momento del collaudo.

Pietre artificiali

La pietra artificiale, ad imitazione della pietra naturale, sarà costituita da conglomerato cementizio, formato con cementi adatti, sabbia silicea, ghiaio scelto sottile lavato, e graniglia della stessa pietra naturale che s'intende imitare. Il conglomerato così formato sarà gettato entro apposite casseforme, costipandolo poi mediante battitura a mano o pressione meccanica.

Il nucleo sarà dosato con almeno 3,5 q di cemento Portland per ogni m³ di impasto e con almeno 4 q quando si tratti di elementi sottili, capitelli, targhe e simili. Le superfici in vista, che dovranno essere gettate contemporaneamente al nucleo interno, saranno costituite, per uno spessore di almeno 2 cm, da impasto più ricco formato da cemento bianco, graniglia di marmo, terre colorate e polvere della pietra naturale che si deve imitare.

Le stesse superfici saranno lavorate, dopo completo indurimento, in modo da presentare struttura identica per apparenza della grana, tinta e lavorazione, alla pietra naturale imitata. Inoltre, la parte superficiale sarà gettata con dimensioni sovrabbondanti rispetto a quelle definitive; queste ultime saranno poi ricavate asportando materia per mezzo di utensili da scalpello, essendo vietate in modo assoluto le stuccature, le tassellature ed in generale le aggiunte del materiale.

I getti saranno opportunamente armati con tondini di ferro e lo schema dell'armatura dovrà essere preventivamente approvato dalla Direzione dei Lavori.

Per la posa in opera dei getti sopra descritti valgono le stesse prescrizioni indicate per i marmi.

La dosatura e la stagionatura degli elementi di pietra artificiale devono essere tali che il conglomerato soddisfi le seguenti condizioni:

- inalterabilità agli agenti atmosferici;
- resistenza alla rottura per schiacciamento superiore a 300 kg/cm² dopo 28 giorni;
- le sostanze coloranti adoperate nella miscela non dovranno agire chimicamente sui cementi sia con azione immediata, sia con azione lenta e differita; non conterranno quindi né acidi, né anilina, né gesso; non daranno aumento di volume durante la presa né successiva sfioritura e saranno resistenti alla luce

La pietra artificiale, da gettare sul posto come paramento di ossature grezze, sarà formata da rinzafo ed arricciature in malta cementizia, e successivo strato di malta di cemento, con colori e graniglia della stessa pietra naturale da imitare.

Quando tale strato deve essere sagomato per formare cornici, oltre che a soddisfare tutti i requisiti sopra indicati, dovrà essere confezionato ed armato nel modo più idoneo per raggiungere la perfetta adesione alle murature sottostanti, che saranno state in precedenza debitamente preparate, terse e lavate abbondantemente dopo profonde incisioni dei giunti con apposito ferro.

Le facce viste saranno ricavate dallo strato esterno a graniglia, mediante i soli utensili di scalpello o marmista, vietandosi in modo assoluto ogni opera di stuccatura, riportati, ecc.

Materiali ferrosi e metalli vari

I materiali ferrosi dovranno presentare caratteristiche di ottima qualità essere privi di difetti, scorie, slabbrature, soffiature, ammaccature, soffiature, bruciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili; devono inoltre essere in stato di ottima conservazione e privi di ruggine. Sottoposti ad analisi chimica devono risultare esenti da impurità e da sostanze anormali.

La loro struttura micrografica deve essere tale da dimostrare l'ottima riuscita del processo metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva lavorazione a macchina od a mano che possa menomare la sicurezza d'impiego.

I materiali destinati ad essere inseriti in altre strutture o che dovranno poi essere verniciati, devono pervenire in cantiere protetti da una mano di antiruggine.

Si dovrà tener conto della legge 5 novembre 1971 n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche" e del d.m. 9 gennaio 1996 - "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e delle strutture metalliche" e del D.M. 14 settembre 2005 "norme tecniche per le costruzioni"

Essi dovranno presentare, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:

- Ferro - Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, saldature e di altre soluzioni di continuità. L'uso del ferro tondo per cemento armato, sul quale prima dell'impiego si fosse formato uno strato di ruggine, deve essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori.
- Acciaio da cemento armato normale - In base al d.m. 9 gennaio 1996 viene imposto il limite di 14 mm al diametro massimo degli acciai da c.a. forniti in rotoli al fine di evitare l'impiego di barre che, in conseguenza al successivo raddrizzamento, potrebbero presentare un decadimento eccessivo delle caratteristiche meccaniche. Per diametri superiori ne è ammesso l'uso previa autorizzazione del Servizio tecnico centrale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Colori e vernici

I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità.

- a) Olio di lino cotto - L'olio di lino cotto sarà ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di odore forte ed amarissimo al gusto, scevro di adulterazioni con olio minerale, olio di pesce, ecc. Non dovrà lasciare alcun deposito né essere rancido e, disteso sopra una lastra di vetro o di metallo, dovrà essiccare completamente nell'intervallo di 24 ore. Avrà acidità nella misura del 7%, impurità non superiore all'1% ed alla temperatura di 15°C presenterà una densità compresa fra 0,91 e 0,93.
- b) Acquaragia (essenza di trementina) - Dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima. La sua densità a 15°C sarà di 0,87.
- c) Biacca - La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di sorta e priva di qualsiasi traccia di solfato di bario.
- d) Bianco di zinco - Il bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco e non dovrà contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né più dell'1% di altre impurità; l'umidità non deve superare il 3%.
- e) Latte di calce - Il latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione. Vi si potrà aggiungere la quantità di nerofumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra.
- f) Colori all'acqua, a colla o ad olio - Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, a colla o ad olio, saranno finemente macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell'acqua, nelle colle e negli oli, ma non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalità esistente.
- g) Vernici - Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e gomme pure e di qualità scelta; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie brillante. È escluso l'impiego di gomme prodotte da distillazione. Le vernici speciali eventualmente prescritte dalla Direzione dei Lavori dovranno essere fornite nei loro recipienti originali chiusi.
- h) Encaustici - Gli encaustici potranno essere all'acqua o all'essenza, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori. La cera gialla dovrà risultare perfettamente disciolta, a seconda dell'encaustico adottato, o nell'acqua calda alla quale sarà aggiunto sale di tartaro, o nell'essenza di trementina.

Art. 38 Semilavorati

Laterizi

I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere dovranno corrispondere alle norme per l'accettazione di cui al d.m. 20 novembre 1987, alla circolare di 4 gennaio 1989 ed alle norme UNI vigenti (da 5628-65 a 5630-65; 5632-65, 5967-67, 8941/1-2-3 e 8942 parte seconda).

I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione:

- debbono nella massa essere scevri da sassolini e da altre impurità;
- avere facce lisce e spigoli regolari;
- presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine ed uniforme;
- dare, al colpo di martello, suono chiaro; assorbire acqua per immersione;
- asciugarsi all'aria con sufficiente rapidità;
- non sfaldarsi e non sfiorire sotto l'influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saline; non screpolarsi al fuoco;
- avere resistenza adeguata agli sforzi ai quali dovranno essere assoggettati, in relazione all'uso.

Essi devono provenire dalle migliori fornaci, presentare cottura uniforme, essere di pasta compatta, omogenea, priva di noduli e di calcinaroli e non contorti.

Agli effetti delle presenti norme, i materiali laterizi si suddividono in:

- materiali laterizi pieni, quali i mattoni ordinari, i mattoncini comuni e da pavimento, le piastrelle per pavimentazione, ecc.;
- materiali laterizi forati, quali i mattoni con due, quattro, sei, otto fori, le tavelle, i tavelloni, le forme speciali per volterrane, per solai di struttura mista, ecc.;
- materiali laterizi per coperture, quali i coppi e le tegole di varia forma ed i rispettivi pezzi speciali.

I mattoni pieni e semipieni, i mattoni ed i blocchi forati per murature non devono contenere solfati alcalini solubili in quantità tale da dare all'analisi oltre lo 0.5 0/00 di anidride solforica (SO₃).

I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, salvo diverse proporzioni dipendenti da uso locale, di modello costante e presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza allo schiacciamento non inferiore a 140 kg/cm².

I mattoni forati di tipo portante, le volterrane ed i tavelloni (UNI 2105 - 2107/42) dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di almeno 25 kg/cm² di superficie totale presunta.

I mattoni da impiegarsi per l'esecuzione di muratura a faccia vista dovranno essere di prima scelta e fra i migliori esistenti sul mercato, non dovranno presentare imperfezioni o irregolarità di sorta nelle facce a vista, dovranno essere a spigoli vivi, retti e senza smussatura; dovranno avere colore uniforme per l'intera fornitura.

Adeguate campionatura dei laterizi da impiegarsi dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione della Direzione dei Lavori.

Si computano, a seconda dei tipi, a numero, a metro quadrato, a metro quadrato per centimetro di spessore.

Malte, calcestruzzi e conglomerati

L'Appaltatore deve rispettare tutte le leggi, decreti, norme, circolari, ecc. esistenti. In particolare si ricorda il sotto indicato elenco senza pertanto esimere l'Appaltatore dalla completa conoscenza ed applicazione di tutta la normativa esistente:

- Legge n. 1086 del 5 novembre 1971: norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica;
- D.M. 09/01/1996: norme tecniche relative ai "criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi";
- Circolare 15/10/1996 n. 252 AA.GG./S.T.C.: istruzioni per l'applicazione delle "norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche" di cui al D.M. 09/01/1996;
- D.M. 16/01/1996: norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e delle strutture metalliche;
- Circolare 04/07/1996 n. 156 AA.GG./S.T.C.: istruzioni per l'applicazione delle "norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" di cui AL D.M. 16/01/1996;
- D.m. 17/01/2018: Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni

Cementi

I requisiti meccanici dovranno rispettare la legge n. 595 del 26.5.65 ed in particolare:

- Resistenza a compressione:
 - cementi normali
 - 7 gg. Kg/cmq 175
 - 28 gg. Kg/cmq 325;
 - cementi ad alta resistenza
 - 3 gg. Kg/cmq 175
 - 7 gg. Kg/cmq 325
 - 28 gg. Kg/cmq 425;
 - A.R./rapida presa
 - 3 gg. Kg/cmq 175
 - 7 gg. Kg/cmq 325
 - 28 gg. Kg/cmq 525.

Per le resistenze a flessione e le modalità di prova, per i requisiti chimici ed altre caratteristiche vedasi la legge n. 595 del 26.5.65.

PARTE 7 – PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI: ESECUZIONE DELLE DEMOLIZIONI

Art. 39 Demolizioni e rimozioni

Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.

In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere condotti in maniera da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento di quelle eventuali adiacenti, e in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione appaltante, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento.

La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito programma, il quale deve essere firmato dall'Imprenditore e dal dipendente Direttore dei Lavori, ove esista, e deve essere tenuto a disposizione degli Ispettori di lavoro.

È vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso convogliandoli in appositi canali il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.

L'imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.

Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.

Gli obblighi di cui sopra non sussistono quando si tratta di muri di altezza inferiore ai cinque metri; in tali casi e per altezze da due a cinque metri si deve fare uso di cinture di sicurezza.

Inoltre, salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.

La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti da altre parti.

Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.

Si può procedere allo scalzamento dell'opera da abbattere per facilitarne la caduta soltanto quando essa sia stata adeguatamente puntellata; la successiva rimozione dei puntelli deve essere eseguita a distanza a mezzo di funi.

Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.

Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose ai lavoratori addetti.

Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.

L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Impresa, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro arresto e per evitare la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprietà dell'Amministrazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Impresa di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati dall'Impresa fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Nel preventivare l'opera di demolizione e nel descrivere le disposizioni di smontaggio e demolizione delle parti d'opera, l'appaltatore dovrà sottoscrivere di aver preso visione dello stato di fatto delle opere da eseguire e della natura dei manufatti.

Canne fumarie e fumaiole

I fumaiole sono la parte terminale delle canne di scarico delle esalazioni o dei fumi prodotti internamente all'edificio.

Prima della demolizione di tali manufatti sarà cura dell'appaltatore verificare il cessato funzionamento dell'utilizzatore di cui sono scarico, ed alla chiusura della bocca interna di collegamento alla canna fumaria medesima.

L'Appaltatore dovrà provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come ponteggi, castelli, ecc. per la demolizione dei fumaiole e delle canne fumarie.

La demolizione dei fumaiole sarà effettuata dall'Appaltatore, prima della demolizione delle falde di copertura, curando che lo scivolamento delle macerie sulla falda della copertura non sia ostacolato o trattenuto da compluvi di falde o da altri manufatti, e con preoccupazione di stabilire il raggio di azione della caduta delle macerie medesime a quota del piano di campagna o su aggetti e sporti sottostanti.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisorie che la stessa dovrà predisporre per fermare o deviare la caduta o lo scivolamento delle macerie.

Per canne fumarie si intendono i canali verticali o inclinati interni o esterni allo spessore della muratura atti a convogliare fumi o esalazioni oltre la quota di copertura.

L'Appaltatore prima di dare luogo alla demolizione di canne fumarie o di parti di muratura ove è probabile o nota la presenza di canne fumarie deve accertarsi che tali manufatti non siano realizzati in amianto cemento. Qualora sussista tale probabilità in modo incerto saranno, a cura dell'Appaltatore, prelevati ed esaminati a spese dell'Appaltatore stesso, campioni del materiale costituente. L'evidenza di un materiale contenente amianto compatto o friabile nella realizzazione o nella fasciatura delle canne fumarie deve prevedere notifica all'ente di controllo e avvio della procedura di sicurezza per la protezione dei lavoratori coinvolti.

La demolizione di murature contenenti canne fumarie può dare luogo allo scivolamento di macerie lungo il canale stesso oltre la quota più bassa di demolizione. Allo scopo di prevenire l'accadimento l'Appaltatore provvederà a chiudere le canne oggetto di demolizione alla quota più bassa prima dell'avvio della demolizione.

Serbatoio

Prima della demolizione di tali manufatti sarà cura dell'appaltatore verificare il cessato funzionamento del manufatto.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisorie che la stessa dovrà predisporre per fermare o deviare la caduta o lo scivolamento delle macerie.

PARTE 8 – PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI: ESECUZIONE DI NOLIE TRASPORTI

Art. 40 Opere provvisionali

Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono oggetto di specificocapitolato. Le principali norme riguardanti i ponteggi e le impalcature, i ponteggi metallici fissi, i ponteggi mobili, ecc., sono contenute nel Dlgs.81/08.

Art. 41 Noleggi

I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e sono retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante efficienza.

Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui l'oggetto noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine del periodo per cui è stato richiesto.

Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi.

I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l'utile dell'imprenditore.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Art. 42 Trasporti

Il trasporto è compensato a metro cubo di materiale trasportato, oppure come nolo orario di automezzo funzionante.

Se la dimensione del materiale da trasportare è inferiore alla portata utile dell'automezzo richiesto a nolo, non si prevedono riduzioni di prezzo.

Nei prezzi di trasporto è compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera del conducente.

Per le norme riguardanti il trasporto dei materiali si veda il D.lgs.81/08.

Occorre prestare attenzione alla viabilità interna della Caserma e rispettare i limiti di velocità imposti dal Codice della Strada per quanto riguarda gli accessi alle strutture; si rimanda alla consultazione del PSC per ulteriori specifiche.

PARTE 9 – PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI: ESECUZIONE DI OPERE EDILI

Art. 43 Chiusure

a) Chiusure verticali

Murature in genere

Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine, sordine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari ricavi, sfondi, canne e fori:

- per ricevere le chiavi e i capichiave delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T, le testate delle travi in legno ed in ferro, le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle murature;
- per il passaggio dei tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufa e camini, cessi orinatoi, lavandini, immondizie, ecc.;
- per le condutture elettriche di campanelli, di telefono e di illuminazione;
- per le imposte delle volte e degli archi;
- per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione.

La muratura procederà a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti venisse prescritto.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di 0° C.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro, vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.

Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per giorni 15 dalla loro ultimazione od anche più se sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori.

Le canne, le gole da camino e simili, saranno intonacate a grana fina; quelle di discesa delle immondezze saranno intonacate a cemento liscio. Si potrà ordinare che tutte le canne, le gole, ecc., nello spessore dei muri siano lasciate aperte sopra una faccia, temporaneamente, anche per tutta la loro altezza; in questi casi, il tramezzo di chiusura si eseguirà posteriormente.

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verrà prescritto.

La Direzione stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati degli architravi in cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro e al sovraccarico.

Murature di pietrame con malta

La muratura a getto ("a sacco") per fondazioni risulterà composta di scheggioni di pietra e malta grossa, quest'ultima in proporzione non minore di 0,45 m³ per metro cubo di murature.

La muratura sarà eseguita facendo gettate alternate entro i cavi fondazione di malta fluida e scheggioni di pietra, preventivamente puliti e bagnati, assestando e spianando regolarmente gli strati ogni 40 cm di altezza, riempiendo accuratamente i vuoti con materiale minuto e distribuendo la malta in modo da ottenere strati regolari di muratura, in cui le pietre dovranno risultare completamente rivestite di malta. La gettata dovrà essere abbondantemente rifornita d'acqua in modo che la malta penetri in tutti gli interstizi; tale operazione sarà aiutata con beveroni di malta molto grassa. La muratura dovrà risultare ben costipata ed aderente alle pareti dei cavi, qualunque sia la forma degli stessi.

Qualora in corrispondenza delle pareti degli scavi di fondazione si incontrassero vani di gallerie o cunicoli, l'Impresa dovrà provvedere alla perfetta chiusura di detti vani con murature o chiusure in legname in guisa da evitare il disperdimento della malta attraverso tali vie, ed in ogni caso sarà cura adottare tutti i mezzi necessari perché le murature di fondazione riescano perfettamente compatte e riempite di malta.

La muratura di pietrame così detta lavorata a mano sarà eseguita con scapoli di pietrame, delle maggiori dimensioni consentite dalla grossezza della massa muraria, spianati grossolanamente nei panni di posa ed allettati di malta.

Le pietre, prima di essere collocate in opera, saranno diligentemente ripulite dalle sostanze terrose ed ove occorra, a giudizio della Direzione dei Lavori, accuratamente lavate. Saranno poi bagnate, essendo proibito di eseguire la bagnatura dopo di averle disposte sul letto di malta.

Tanto le pietre quanto la malta saranno interamente disposte a mano, seguendo le migliori regole d'arte, in modo da costituire una massa perfettamente compatta nel cui interno le pietre stesse ben battute col martello risultino concatenate fra loro e rivestite da ogni parte di malta, senza alcun interstizio.

La costruzione della muratura dovrà progredire a strati orizzontali di conveniente altezza, concatenati nel senso della grossezza del muro, disponendo successivamente ed alternativamente una pietra trasversale (di punta) dopo ogni due pietre in senso longitudinale, allo scopo di ben legare la muratura anche nel senso della grossezza.

Dovrà sempre evitarsi la corrispondenza della connessione fra due corsi consecutivi. Gli spazi vuoti che verranno a formarsi per l'irregolarità delle pietre saranno riempiti con piccole pietre che non tocchino mai a secco e non lascino mai spazi vuoti, colmando con malta tutti gli interstizi.

Nelle murature senza speciale paramento si impiegheranno per le facce viste le pietre di maggiori dimensioni, con le facce interne rese piane e regolari in modo da costituire un paramento rustico a faccia vista e si disporranno negli angoli le pietre più grosse e più regolari. Detto paramento rustico dovrà essere più accurato e maggiormente regolare nelle murature di elevazione di tutti i muri dei fabbricati.

Qualora la muratura avesse un rivestimento esterno, il nucleo della muratura dovrà risultare, con opportuni accorgimenti, perfettamente concatenato col detto rivestimento nonostante la diversità di materiale, di struttura e di forma dell'uno e dell'altro.

Le facce viste delle murature in pietrame, che non debbano essere intonacate o comunque rivestite, saranno sempre rabboccate diligentemente con malta idraulica mezzana.

Murature di mattoni

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in apposite bagnarole e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con le connessioni alternative in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta refluisca attorno e riempia tutte le connessioni.

La larghezza delle connessioni non dovrà essere maggiore di 8 mm né minore di 5 mm.

I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per l'esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente ammorsate con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessioni orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento le connessioni di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5 mm, e, previa raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisce con apposito ferro, senza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e le connessioni dei giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.

Pareti di una testa ed in foglio con mattoni pieni e forati

Le pareti di una testa ed in foglio verranno eseguite con mattoni scelti, esclusi i rottami, i laterizi incompleti e quelli mancanti di qualche spigolo. Tutte le dette pareti saranno eseguite con le migliori regole dell'arte, a corsi orizzontali ed a perfetto filo, per evitare la necessità di forte impiego di malta per l'intonaco.

Nelle pareti in foglio, quando la Direzione dei Lavori lo ordinasse, saranno introdotte nella costruzione intelaiature in legno attorno ai vani delle porte, allo scopo di poter fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete, oppure ai lati od alle sommità delle pareti stesse, per il loro consolidamento, quando esse non arrivano fino ad un'altra parete od al soffitto. Quando una parete deve eseguirsi fino sotto al soffitto, la chiusura dell'ultimo corso sarà ben serrata, se occorre, dopo congruo tempo con scaglie e cemento.

Murature miste

La muratura mista di pietrame e mattoni dovrà progredire a strati orizzontali. I filari dovranno essere estesi a tutta la grossezza del muro e disposti secondo piani orizzontali.

Nelle murature miste per i fabbricati, oltre ai filari suddetti, si debbono costruire in mattoni tutti gli angoli e spigoli dei muri, i pilastri, i risalti e le incassature qualsiasi, le spallette e squarci delle aperture di porte e finestre, i parapetti delle finestre, gli archi di scarico, e le volte, i voltini e le piattabande, l'ossatura delle cornici, le canne da fumo, le latrine, i condotti in genere, e qualunque altra parte di muro all'esecuzione della quale non si prestasse il pietrame, in conformità delle prescrizioni che potrà dare la Direzione dei Lavori all'atto esecutivo. Il collegamento delle due differenti strutture deve essere fatto nel migliore modo possibile e tanto in senso orizzontale che in senso verticale.

Altre murature

Per quanto riguarda altri tipi di murature dello stesso tipo di quelle esterne, si faccia riferimento al capitolo riservato alle “strutture di elevazione verticali”.

b) Chiusure orizzontali

Chiusura orizzontale inferiore e su spazi esterni

Per le chiusure orizzontali inferiori e su spazi esterni valgono le medesime norme e prescrizioni e regole delle strutture portanti orizzontali.

Coperture non praticabili (coperture a tetto)

La copertura a tetto sarà sostenuta da una grossa armatura in legno, ferro e cemento armato, il tutto con le disposizioni che saranno prescritte dai tipi di progetto o dalla Direzione dei Lavori.

Sulla grossa armatura saranno poi disposti i travicelli ed i listelli in legno (piccola armatura) sui quali sarà poi distesa la copertura in lamiera:

- coperture in lastre metalliche nervate di grandi dimensioni (grecate, ondulate, ecc.): tali lastre possono essere fornite con lunghezza uguale a quella di falda (sino a 10-14 cm) e permettono pendenze molto ridotte (7 - 8%) o inferiori se la falda risulta di lunghezza minore. Le sovrapposizioni sono in questo caso solo laterali e occorrerà effettuare la posa in senso opposto alla direzione dei venti dominanti. È possibile utilizzare guarnizioni per migliorare la tenuta dell'acqua.
- tutte le lastre sono fissate tramite appositi ancoraggi (viti, ecc.) generalmente posti in corrispondenza della sommità delle nervature, muniti di cappellotti e guarnizioni. L'elemento di supporto è costituito da arcarecci metallici o in legno.
- gli aggetti massimi delle lastre dai supporti sono di circa 30 cm e i minimi di circa 10 cm (per permettere una zona sufficiente per l'ancoraggio).

PARTE 10 – PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI: RIPRISTINO DI STRUTTURE ESISTENTI

Art. 44 Demolizioni

Puntelli ed opere di presidio

Nel caso di demolizioni, rimozioni, consolidamenti in opera, nonché per evitare crolli improvvisi ed assicurare l'integrità fisica degli addetti, devono essere eseguiti puntellamenti, rafforzamenti ed opere simili. Gli organi strutturali provvisori vengono di solito realizzati in legname o in tubi di ferro e più raramente in muratura o c.a. Essi constano di una estremità che deve essere vincolata alla struttura da presidiare, denominata testa, e di un'altra, detta piede, ancorata ad una base d'appoggio interna o esterna alla struttura. I vincoli della testa dipendono dall'azione localizzata che hanno sulla struttura: una superficie poco compatta ed affidabile o la presenza di parti pregiate costringono a trovare artifici o soluzioni alternative.

La base su cui poggia il piede può essere costituita da elementi dello stesso materiale dei puntelli o, se collocata sul terreno, da plinti fondali, o pali di fondazione. Le strutture di presidio, se devono svolgere un'azione di sostegno (strutture orizzontali), sono costituite da ritti verticali posti a contrasto con la struttura singolarmente, in coppia o in gruppo e da traversi che contrastano l'eventuale slittamento dei ritti. Se invece devono presidiare la struttura contro movimenti di rotazione o traslazione (strutture verticali), sono costituiti da assi inclinati. In questo caso si può operare una distinzione fra:

- puntellatura di contenimento: si tratta di puntelli (di solito lignei) incassati nella muratura, messi in opera con cunei e poggianti a terra su una platea di tavolati normali fra loro;
- puntellatura di contenimento e sostegno: si tratta di coppie di travi lignee e collegate fra loro ad intervalli per eliminare tensioni da carico di punta.

Art. 45 Consolidamento delle strutture

Interventi su murature a sacco con laterizio esterno

Il ripristino di una muratura a sacco con paramenti esterni in laterizio si esegue solo se lo stato dei paramenti è in buone condizioni senza eccessivi rigonfiamenti e lesioni diffuse.

Partendo dal basso si asporta un elemento laterizio ogni due per file parallele sul lato interno, si applica sulla parete opposta di un foglio di polietilene puntellato a terra e si sigillano lesioni e fessure sulla parete interna. Nei vani creati vengono inseriti tronconi di tubi di ferro e si sigillano con malta di cemento. Si inserisce entro questi vani acqua di lavaggio e si cola latte di cemento fino a rifiuto, ripetendo l'operazione a presa avvenuta e per le successive file superiori.

Interventi su superfici esterne verticali di mattoni o pietre

Se sono state messe in evidenza fessurazioni, scheggiature, rotture, si deve intervenire mediante sigillature ed iniezioni con stucchi epossidici o malte a base di resine al fine di rendere la superficie più omogenea e meno deteriorabile dall'acqua, dagli agenti chimici e da quelli inquinanti.

A volte la pulizia, se realizzata con prodotti adatti ed in modo adeguato, liberando l'involucro dalle pericolose croste nere comporta un sufficiente risanamento. Generalmente lo scopo della pulizia, preceduta da un consolidamento superficiale, è quello di preparare le superfici all'intervento di protezione.

Nel caso di rotture o frammenti con scagliature dovute a gelività o a piccole lesioni si ricorre alle già descritte tecniche della stilatura profonda dei giunti o alla ripresa delle piccole lesioni con malta speciale.

I metodi di protezione delle superfici, nel caso di perdita di resistenza dell'involucro superficiale, sono:

- impregnazione, che consiste nell'aspersione di materiale consolidante a penetrazione strutturale;
- impregnazione sottovuoto, che consiste nell'immissione controllata di resine sintetiche dopo aver avvolto il manufatto con fogli di polietilene sostenuti da rete metallica e nell'aspirazione dell'aria, gas residui, umidità. I fogli saranno rimossi a fine operazione.

PARTE 11 – PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI: OPERE COMPLEMENTARI

Art. 46 Opere varie

In mancanza di norme speciali, verranno seguite le migliori regole d'arte e si seguiranno i lavori nel miglior modo possibile, impegnandovi tutti i mezzi necessari.

Per la misurazione di tali opere, si seguiranno le norme indicate dalla descrizione dei lavori dell'elenco prezzi ed in mancanza di queste da quelle che saranno dettate dal Direttore dei Lavori in base alle normali consuetudini locali.

PARTE 12 – PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI: LAVORAZIONI RIGUARDANTI LA RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

Art. 47 Bonifica di materiali contenenti amianto

Per la bonifica dai materiali contenenti amianto si fa riferimento a quanto indicato nel D.Lgs.81/2008, “Titolo IX – Sostanze pericolose, Capo III - protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, artt. 246-265”. I lavori di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/06, (art. 59- duodecies, comma 1, D. Lgs. n. 257 del 25/07/06), iscritte in apposito Albo, facendo riferimento al capo terzo del D. Lgs. 81/08.

Le norme tecniche per l'iscrizione all'albo nella categoria 10 – “Bonifica dei beni contenenti amianto” sono quelle previste dalla Deliberazione del Comitato dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 30 marzo 2004, n. 01. La Ditta Appaltatrice dovrà comunicare per iscritto presso quale discarica autorizzata di smaltimento o stoccaggio definitivo conferirà i rifiuti e quale ditta ne effettuerà il trasporto. La Ditta Appaltatrice deve comunicare tali coordinate presentando contestualmente le autorizzazioni previste per i soggetti interessati; resta inteso che i nominativi che saranno segnalati, potranno variare sempre che l’Amministrazione venga informata preventivamente con comunicazione scritta con le prescritte autorizzazioni, che attestino che i nuovi soggetti siano in regola con le richieste autorizzazioni. Resta inteso che la Ditta Appaltatrice rimane comunque responsabile nei confronti dell’Amministrazione per il rispetto degli obblighi inerenti lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti. L’esecuzione di lavorazioni in presenza di amianto, dovrà essere affidata esclusivamente a personale regolarmente iscritto nelle speciali liste delle Ditte autorizzate ad effettuare tali bonifiche. La Ditta Appaltatrice dovrà fornire apposita certificazione attestante l'avvenuto regolare smaltimento in discariche autorizzate dei materiali di risulta contenenti amianto, comprese le acque di lavaggio ed ogni altro materiale utilizzato che risulti necessario trattare. Ogni intervento deve essere eseguito con operatori muniti di tutte le protezioni individuali ed dotati di tutti gli apprestamenti ed attrezzature previste dalla legge, dal POS e dal PSC. La Ditta affidataria, in sede di formulazione dell'offerta, deve tenere nel dovuto conto che tutti gli oneri relativi alle procedure di sicurezza, ai piani ed alle documentazioni richieste dalla ASL, ai saggi e ai prelievi per le analisi di laboratorio, alle indagini e certificazioni richieste dagli Enti preposti per la restituibilità ambientale, saranno a proprio carico. Sono pienamente a carico della Ditta tutti gli adempimenti relativi alla tutela dei lavoratori, la sicurezza e il rispetto delle normative specifiche.

Art. 48 Piano di lavoro

Ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro della ditta di bonifica è tenuto a predisporre uno specifico e dettagliato Piano di Lavoro prima dell’inizio dei lavori di rimozione dei materiali contenenti amianto. Tale piano dovrà prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi degli articoli 251 e 252 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Copia

del Piano di Lavoro dovrà essere inviata all'Autorità competente almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, consegnandone quindi copia alla Direzione Lavori. Tale documento non è soggetto a parere/prescrizioni da parte dell'organo di vigilanza, fermo restando la possibilità da parte dell'organo stesso di emettere atti dispositivi. Tale piano, di cui una copia dovrà essere trasmessa alla Committenza, dovrà contenere le informazioni sulla durata presumibile dei lavori, l'indicazione dei luoghi ove questi verranno effettuati, l'indicazione delle tecniche lavorative attuate per la rimozione dell'amianto, la natura dell'amianto e le caratteristiche degli impianti da utilizzare per la decontaminazione. Le attività di bonifica dovranno essere attivate entro 10 giorni dall'approvazione di ogni Piano di lavoro (tranne casi di forza maggiore) e dovranno svilupparsi ed ultimarsi secondo le tempistiche riportate nel Cronoprogramma delle attività di cantiere. Eventuali prescrizioni operative da parte della competente ASL in sede di approvazione dei PdL dovranno essere puntualmente rispettate e non daranno luogo a varianti o revisioni degli importi definiti in fase di appalto. La ditta appaltatrice potrà, successivamente alla stipula del contratto, proporre nell'ambito del proprio POS, che gli interventi di bonifica vengano eseguiti con priorità in alcuni fabbricati, proponendo pertanto modificazioni al Cronoprogramma approvato. Al piano di lavoro deve essere allegata copia dell'autorizzazione o gli estremi di iscrizione all'albo del trasportatore individuato in modo univoco. Eventuali variazioni potranno essere comunicate in corso d'opera. Al piano di lavoro va allegata copia dell'autorizzazione o gli estremi della discarica autorizzata individuata in modo univoco. Eventuali variazioni potranno essere comunicate successivamente. Per l'incapsulamento di elementi contenenti amianto o per la sovracopertura di lastre in fibrocemento non si deve presentare il piano di lavoro. Occorre solo informare l'organo di vigilanza con la notifica del cantiere.

1. Specificatamente nel Piano di Lavoro è necessario esplicitare e devono risultare:

- l'oggetto dei lavori e ubicazione del cantiere (Comune, Via e numero civico);
- la descrizione dell'edificio. Se si tratta di copertura descrizione della struttura portante, del sottotetto ove esistente e altezza della copertura dal piano di campagna; planimetria della copertura (1:100); sezioni ed eventuali prospetti;
- documentazione fotografica. E' opportuna quale utile supporto alla valutazione del piano, soprattutto nei casi di irreperibilità di planimetrie ecc. e qualora sia difficoltosa la descrizione del sito;
- la destinazione d'uso del fabbricato, con l'indicazione se è occupato, le eventuali attività svolte all'interno o se si tratta di immobile dismesso;
- la superficie da rimuovere in metri quadrati;
- le analisi di laboratorio e classificazione dei materiali;
- le notizie generali relativamente all'impresa esecutrice (Legale Rappresentante; indirizzo);
- copia della lettera di affidamento dei lavori su carta intestata. In caso di subappalto deve essere fornita copia dell'autorizzazione al subappalto dato dalla stazione appaltante;
- natura dei lavori: sostituzione; rimozione causa successiva demolizione di strutture;

- durata dei lavori: tempo previsto per l'esecuzione dei lavori in giorni lavorativi occorrenti per la rimozione dei manufatti contenenti amianto; è necessario considerare che almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori di lavori dovrà esserne data comunicazione alla competente ASL.
- nominativo delle maestranze che effettuerà i lavori: cognome/nome, g/m/anno di nascita; idoneità specifica, per il rischio amianto, rilasciata dal Medico Competente in data non anteriore all'anno;
- la posizione I.N.A.I.L con Assicurazione specifica o copia della ricevuta I.N.A.I.L. per il rischio asbestosi;
- la procedura di smantellamento, con la documentazione dei mezzi usati. Devono descriversi i sistemi ed i mezzi impiegati (ad es. per il trabattello devono essere indicati i sistemi antiribaltamento, di ancoraggio e di accesso), le modalità di accesso alle coperture; i sistemi anticaduta e i punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza (prevalenza per le strutture fisse); i sistemi antisfondamento e loro disposizione durante l'esecuzione del lavoro; per le andatoie devono essere impiegate tavole da ponteggio e va descritto il sistema per evitare lo scivolamento delle stesse; è necessario fornire copia del libretto di omologazione dei mezzi di cantiere; fornire la documentazione relativa alle reti anticaduta, i punti di ancoraggio e le modalità di lavoro per le stesse (prescritte quando vi è rischio di infortunio); in caso di presenza di strutture inamovibili è necessario indicare le modalità di confinamento statico delle stesse.
- per opere da effettuare ad altezze inferiori a m.20 e superiori a m.2 è necessario inserire nel piano copia del disegno esecutivo del ponteggio; in caso di impiego di parapetti a guardacorpo occorre che vi sia un cornicione di almeno cm.60 di larghezza per consentire il camminamento degli addetti; vanno descritte le modalità di montaggio del guardacorpo; l'altezza deve essere almeno di m.1 e maggiore se si tratta di coperture inclinate (se ne sconsiglia l'uso per altezze superiori a m.20); occorre una dichiarazione del responsabile di cantiere sulla tenuta della soletta; devono essere descritte le modalità con cui il personale, nonaddetto ai lavori di rimozione o che opera sotto la struttura, non si troverà esposto al rischio amianto o infortunio
- le misure protettive generali relativamente alla delimitazione dell'area di lavoro; all'affissione della segnaletica; alla predisposizione e delimitazione dell'area di stoccaggio temporaneo, che deve essere indicata in planimetria; per lo stoccaggio provvisorio dei materiali, durata inferiore ai sei mesi e comunque a mc.20;
- deve risultare, alla voce "prevenzione infortuni" copia della documentazione tecnica relativa alle semimaschere usa e getta o a filtro (tipo e grado di protezione, tipo di maschera e marchio CE); filtri di tipo P3 (devono essere sostituiti ad ogni turno di lavoro di otto ore e comunque vanno rispettati i consigli della Ditta produttrice); gli altri D.P.I.(occhiali; tute: devono essere di tyvek di classe 5 con cappuccio solidale e ripulite prima di essere disindossate; guanti; scarpe antinfortunistiche; copriscarpe in tyvek ma non calzari); le modalità di stoccaggio provvisorio dei

- D.P.I. a perdere prima del loro smaltimento; i mezzi di protezione anticaduta; le eventuali reti; le opere provvisorie (parapetti, trabatelli, scale aeree, ponti sviluppabili, ponteggi perimetrali, ponteggi autosollevanti); - andatoie, passerelle.
 - i mezzi di decontaminazione: numero totale; disposizione in planimetria e dati tecnici degli impianti di aspirazione (ove prevista);
 - copia della documentazione tecnica relativa agli evacuatori d'aria; filtri assoluti per aspirazione; macchinari utilizzati per pulizia finale; modalità d'uso dei mezzi di decontaminazione; evidenziazione planimetrica della collocazione dell'unità di decontaminazione, il percorso da e per l'unità e la loro delimitazione; indicazione della eventuale presenza di servizi igienici e dello scarico delle docce deve essere dotato di filtro per le acque reflue; modalità d'uso dei mezzi di decontaminazione e delle procedure di decontaminazione quando viene abbandonata l'area di lavoro;
 - informazione al contesto ambientale, con l'indicazione dell'apposizione della cartellonistica e con la precisazione che nel cantiere non ci saranno persone estranee ai lavori e che verranno coordinate ogni attività con le altre Ditte che operano nel cantiere, anche al di fuori dell'area delimitata. Deve essere fornita la documentazione dell'avvenuta informazione ai non direttamente esposti;
 - indicazione delle misure di difesa contro la caduta di materiali, di contenimento delle fibre e delle modalità per le pulizie giornaliere e periodiche;
 - modalità di smaltimento, con certificazione analitica di classificazione del rifiuto; copia dell'autorizzazione del trasportatore e iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di raccolta rifiuti; sito di stoccaggio e sito di smaltimento definitivo; copia dell'autorizzazione della discarica e copia iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti.
2. L'ASL competente deve ricevere comunicazione relativamente alla fine dei lavori e alla chiusura del cantiere. E' inoltre necessario comunicare alla stessa ASL i risultati delle letture in S.E.M. dei campioni per gli ambienti confinati che necessitano del Certificato di restituibilità ed i cui oneri sono a carico del committente.
3. Copia del conferimento definitivo alla discarica del rifiuto (che fino a quel momento rimane di proprietà del committente e pertanto sotto la sua totale responsabilità civile e penale) deve pervenire alla Direzione lavori e alla stessa ASL competente.

Art. 49 Accorgimenti e protezioni

Potrà in certe situazioni essere installato un impianto temporaneo di alimentazione elettrica con potenza tale da garantire il funzionamento simultaneo 24/24 ore degli estrattori delle varie aree di lavoro ed analogamente un impianto idraulico per le rispettive unità di decontaminazione. Eventuali

pulizie del pavimento in corrispondenza dei setti di confinamento, dovranno essere eseguiti con l'utilizzo di idonei mezzi ed attrezzature (aspiratori a secco o ad umido), tali da limitare al massimo il sollevamento delle polveri depositate.

Art. 50 Installazione del cantiere – Confinamento

Se l'ambiente in cui avviene la rimozione non è naturalmente confinato, occorre provvedere alla realizzazione di un confinamento artificiale con idonei divisori. Prima dell'inizio del lavoro, la zona verrà sgombrata da tutti i mobili e le attrezzature che permettono il loro spostamento, verranno rimosse. Se i mobili e/o le attrezzature sono coperte da detriti o polvere, devono essere puliti a umido prima dello spostamento dalla zona di lavoro. Tutti i mobili e le attrezzature che non possono essere spostati devono essere completamente ricoperti con fogli di plastica di spessore adeguato ed accuratamente sigillati sul posto. Devono essere asportati tutti gli equipaggiamenti di ventilazione e riscaldamento e altri elementi smontabili, puliti e tolti dalla zona di lavoro. Tutti gli oggetti inamovibili devono essere sigillati, in modo tale che non vengano danneggiati e/o contaminati durante il lavoro.

Devono essere rimossi tutti i filtri dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. I filtri sostituiti vanno posti in sacchi sigillati di plastica per essere smaltiti come rifiuti contenenti amianto. I filtri permanenti vanno puliti a umido e reinstallati. Tutte le aperture di ventilazione, le attrezzature fisse, gli infissi e radiatori, devono essere sigillati sul posto, uno per uno, con fogli di plastica chiusi da nastro adesivo fino a che il lavoro, pulizia compresa, non sarà completato. In ambiente confinato, in caso di rimozione di controsoffitti od altri elementi ubicati in alto, il pavimento dovrà essere protetto con duplice strato di teli di polietilene. Le giunzioni saranno unite con nastro impermeabile; la copertura del pavimento dovrà estendersi alla parete per almeno 500 mm. Tutte le pareti della zona di lavoro saranno ricoperte con fogli di polietilene di spessore adeguato e sigillate sul posto con nastro a prova di umidità. Tutte le barriere di fogli di plastica e l'isolamento della zona vanno mantenuti durante tutta la preparazione del lavoro. E' necessario effettuare ispezioni periodiche per assicurare che le barriere siano funzionanti. Tutti i cavedii e le altre possibili comunicazioni per il passaggio di cavi, tubazioni, ecc. devono essere individuati e sigillati. I bordi delle barriere temporanee, i fori e le fessure vanno tamponati con silicone o schiume espanse. Porte e finestre vanno sigillate applicando prima nastro adesivo sui bordi e coprendole successivamente con un telo di polietilene di superficie più estesa delle aperture. Deve essere predisposta un'uscita di sicurezza per consentire una rapida via di fuga, realizzata con accorgimenti tali da non compromettere l'isolamento dell'area di lavoro (ad es. telo di polietilene da tagliare in caso di emergenza).

Deve essere installato un impianto temporaneo di alimentazione elettrica, di tipo stagno e collegato alla messa a terra. I cavi devono essere disposti in modo da non creare intralcio al lavoro e non essere danneggiati accidentalmente. Per tutti gli apprestamenti di confinamento sopraccitati, la ditta non può chiedere ulteriori compensi rispetto ai prezzi delle opere compiute relative alla bonifica di elementi contenenti amianto che contengono la realizzazione di tali apprestamenti e che risultano inseriti nell'Elenco Prezzi contrattuale. Per realizzare un efficace isolamento dell'area di lavoro ove occorra è

necessario, oltre all'installazione delle barriere (confinamento statico), l'impiego di un sistema di estrazione dell'aria che metta in depressione il cantiere di bonifica rispetto all'esterno (confinamento dinamico). Il sistema di estrazione deve garantire un gradiente di pressione tale che, attraverso i percorsi di accesso al cantiere e le inevitabili imperfezioni delle barriere di confinamento, si verifichi un flusso d'aria dall'esterno verso l'interno del cantiere in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di fibre. Nello stesso tempo questo sistema garantisce il rinnovamento dell'aria e riduce la concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno dell'area di lavoro. L'aria aspirata deve essere espulsa all'esterno dell'area di lavoro, quando possibile fuori dall'edificio. L'uscita del sistema di aspirazione deve attraversare le barriere di confinamento; l'integrità delle barriere deve essere mantenuta sigillando i teli di polietilene con nastro adesivo intorno all'estrattore o al tubo di uscita. L'aria inquinata aspirata dagli estrattori deve essere efficacemente filtrata prima di essere emessa all'esterno del cantiere. Gli estrattori devono essere muniti di un filtro HEPA (alta efficienza: 99.97.DOP). Devono essere messi in funzione prima che qualsiasi materiale contenente amianto venga manomesso e devono funzionare ininterrottamente (24 ore su 24) per mantenere il confinamento dinamico fino a che la decontaminazione dell'area di lavoro non sia completa. Non devono essere spenti alla fine del turno di lavoro nè durante le eventuali pause. In caso di interruzione di corrente o di qualsiasi altra causa accidentale che provochi l'arresto degli estrattori, l'attività di rimozione deve essere interrotta; tutti i materiali di amianto già rimossi e caduti devono essere insaccati finchè sono umidi.

L'estrattore deve essere provvisto di un manometro che consenta di determinare quando i filtri devono essere sostituiti. Il cambio dei filtri deve avvenire all'interno dell'area di lavoro, ad opera di personale munito di mezzi di protezione individuale per l'amianto. Tutti i filtri usati devono essere insaccati e trattati come rifiuti contaminati da amianto.

Sarà il Piano di Lavoro, che l'impresa appaltatrice dovrà presentare all'ASL competente, a definire in modo puntuale e preciso le caratteristiche che il cantiere di bonifica e rimozione amianto dovrà rispettare. Le aree dovranno comunque presentare un confinamento con teli di polietilene di adeguato spessore stesi su telai in legno od altri materiali aventi funzione strutturale, ben fissato e sigillato alle murature ed alle strutture portanti. Più precisamente il confinamento statico dovrà essere effettuato con due teli ignifughi di polietilene separabili a parete e due a terra, sigillati completamente con nastro adesivo o collanti. Oltre a questo confinamento statico la ditta operante aggiungerà, quando richiesto, quello "dinamico", tramite aspiratori, che potenzierà l'efficienza del primo. Con gli estrattori accesi si dovrà osservare un leggero rigonfiamento dei teli verso l'interno. In ogni caso si dovrà evitare che, per una depressione eccessiva, si verifichi il distacco dei teli di polietilene dal pavimento o dalle pareti. A tal fine sarà necessario garantire anche un'immissione di aria all'interno del cantiere. L'immissione sarà di tipo passivo per evitare che il sistema possa scompensarsi, mandando il cantiere in pressione positiva. Gli estrattori dovranno essere posizionati in modo che l'aria pulita entri principalmente tramite l'unità di decontaminazione e attraversi il più possibile l'area di lavoro. Dovranno quindi essere collocati alla massima distanza dall'impianto di decontaminazione e dalle altre eventuali aperture per l'ingresso dell'aria.

Art. 51 Collaudo del cantiere e verifiche

Dopo che è stato completato l'allestimento del cantiere, compresa l'installazione dell'unità di decontaminazione e prima dell'inizio di qualsiasi operazione che comporti la manomissione dell'amianto, i sistemi di confinamento devono essere collaudati mediante prove di tenuta. Prova della tenuta con fumogeni. Ad estrattori spenti l'area di lavoro viene saturata con un fumogeno e si osservano, dall'esterno del cantiere, le eventuali fuoriuscite di fumo. La ditta operante dovrà ispezionare, a seconda delle situazioni, le barriere di confinamento, il perimetro esterno dell'edificio, il piano sovrastante. Tutte le falle individuate vanno sigillate dall'interno. Collaudo della depressione. Si accendono gli estrattori uno alla volta e si osservano i teli di plastica delle barriere di confinamento: questi devono rigonfiarsi leggermente formando un ventre rivolto verso l'interno dell'area di lavoro. La direzione del flusso dell'aria viene verificata utilizzando fialette fumogene. Il test deve essere effettuato, in particolare, all'esterno del cantiere, in prossimità delle eventuali aperture per l'immissione passiva di aria e nei locali dell'unità di decontaminazione, in condizioni di quiete e durante l'apertura delle porte. Si deve osservare che il fumo venga sempre richiamato verso l'interno dell'area di lavoro. La misura della depressione può essere anche effettuata con un manometro differenziale, munito di due sonde che vengono collocate una all'interno e l'altra all'esterno dell'area di lavoro.

Art. 52 Sistema di decontaminazione del personale

Dovrà essere approntato un sistema di decontaminazione del personale, composto da 4 zone distinte come qui sotto descritte:

- a) Locale di equipaggiamento: questa zona avrà due accessi, uno adiacente all'area di lavoro e l'altro adiacente al locale doccia. Pareti, soffitto e pavimento saranno ricoperti con un foglio di plastica di spessore adeguato. Un apposito contenitore di plastica deve essere sistemato in questa zona per permettere agli operai di riporvi il proprio equipaggiamento prima di passare al locale doccia.
- b) Locale doccia: la doccia sarà accessibile dal locale equipaggiamento e dalla chiusa d'aria. Questo locale dovrà contenere come minimo una doccia con acqua calda e fredda e sarà dotato ove possibile di servizi igienici. In questo locale dovrà essere assicurata la disponibilità continua di sapone. Le acque di scarico delle docce devono essere convenientemente filtrate prima di essere scaricate.
- c) Chiusa d'aria: la chiusa d'aria dovrà essere costruita tra il locale doccia ed il locale spogliatoio incontaminato. La chiusa d'aria consisterà in uno spazio largo circa 1.5 m con due accessi. Uno degli accessi dovrà rimanere sempre chiuso: per ottenere ciò è opportuno che gli operai attraversino la chiusa d'aria uno alla volta.
- d) Locale incontaminato (spogliatoio): questa zona avrà un accesso dall'esterno (aree incontaminate) ed un'uscita attraverso la chiusa d'aria. Il locale dovrà essere munito di

armadietti per consentire agli operai di riporre gli abiti dall'esterno. Quest'area servirà anche come magazzino per l'equipaggiamento pulito. Il posizionamento dell'area di decontaminazione, della zona di lavoro "contaminata", degli spazi adibiti a stoccaggio provvisorio saranno definiti nel Piano di Lavoro presentato dall'impresa esecutrice dell'intervento di bonifica e rimozione amianto.

Art. 53 Protezione dei lavoratori

Prima dell'inizio dei lavori, gli operai dovranno venire istruiti ed informati sulle tecniche di rimozione dell'amianto, che dovranno includere un programma di addestramento all'uso delle maschere respiratorie, sulle procedure per la rimozione, la decontaminazione e la pulizia del luogo di lavoro. Gli operai dovranno essere equipaggiati con adatti dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie ed essere dotati di un sufficiente numero di indumenti protettivi completi. Questi indumenti saranno costituiti da tuta e copricapo. Gli indumenti a perdere e le coperture per i piedi devono essere lasciati nella stanza dell'equipaggiamento contaminato sino al termine dei lavori di bonifica dell'amianto, ed a quel punto dovranno essere immagazzinati come gli scarti dell'amianto. Tutte le volte che si lascia la zona di lavoro e' necessario sostituire gli indumenti protettivi con altri incontaminati.

E' necessario che gli indumenti protettivi siano: di carta o tela plastificata a perdere. In tal caso sono da trattare come rifiuti inquinanti e quindi da smaltire come i materiali di risulta provenienti dalle operazioni di bonifica; - di cotone o altro tessuto a tessitura compatta (da pulire a fine turno con accurata aspirazione, porre in contenitori chiusi e lavare dopo ogni turno a cura della impresa o in lavanderia attrezzata); - sotto la tuta l'abbigliamento deve essere ridotto al minimo (un costume da bagno o biancheria a perdere).

Si precisa che tutto l'equipaggiamento monouso (tuta, guanti, mascherine, ecc.) dovrà essere completamente aspirato e sostituito tutte le volte che l'addetto abbandona la zona di lavoro e posto in un sacco di polietilene di opportuna capacità e resistenza e sigillato con nastro adesivo e smaltito come rifiuto speciale. Nel locale dell'equipaggiamento e nel locale di pulizia, saranno affisse ed elencate le procedure di lavoro e di decontaminazione che dovranno essere seguite dagli operai. Gli operai dovranno essere completamente protetti, con idoneo respiratore ed indumenti protettivi durante la preparazione dell'area di lavoro prima dell'inizio della rimozione dell'amianto e fino al termine delle operazioni conclusive di pulizia della zona interessata.

Art. 54 Decontaminazione del cantiere

Durante i lavori di rimozione è necessario provvedere a periodiche pulizie della zona di lavoro dal materiale di amianto. Questa pulizia periodica e l'insaccamento del materiale impedirà una concentrazione pericolosa di fibre disperse. Tutti i fogli di plastica, i nastri, il materiale di pulizia, gli indumenti ed altro materiale a perdere utilizzato nella zona di lavoro dovranno essere imballati in sacchi di plastica sigillabili e destinati alla discarica.

Bisogna fare attenzione nel raccogliere i fogli di copertura del pavimento per ridurre il più possibile la dispersione di residui contenenti amianto. I sacchi saranno identificati con etichette di segnalazione pericolo a norma di legge. I fogli di polietilene verticali ed orizzontali dovranno essere trattati con prodotti fissanti e successivamente rimossi per essere insaccati come i rifiuti di amianto.

Bisogna fare attenzione nel ripiegare i fogli per ridurre il più possibile la dispersione di eventuali residui contenenti amianto. I singoli fogli di plastica messi su tutte le aperture, i condotti di ventilazione, gli stipiti, i radiatori, devono rimanere al loro posto. I fogli verticali, a copertura delle pareti devono essere mantenuti fino a che non è stata fatta una prima pulizia. Tutte le superfici nell'area di lavoro, compreso i mobili, gli attrezzi ed i fogli di plastica rimasti dovranno essere puliti usando una segatura bagnata ed un aspiratore con filtri tipo Vacuum Cleaner.

L'acqua, gli stracci e le ramazze utilizzati per la pulizia devono essere sostituiti periodicamente per evitare il propagarsi delle fibre di amianto. Dopo la prima pulizia, i fogli verticali rimasti devono essere tolti con attenzione ed insaccati, come pure i fogli che coprono le attrezzature per la illuminazione, gli stipiti, ecc.

L'area di lavoro deve essere nebulizzata con acqua o una soluzione diluita di incapsulante in modo da abbattere le fibre aerodisperse. Conclusa la seconda operazione di pulizia, dovrà essere effettuata un'ispezione visiva di tutta la zona di lavoro (su tutte le superfici, incluse le travi e le impalcature) per assicurarsi che l'area sia sgombra da polvere. Se, dopo la seconda pulizia ad umido, sono visibili ancora dei residui, le superfici interessate devono essere nuovamente pulite ad umido. Le zone devono essere lasciate pulite a vista, ispezionati tutti i condotti, specialmente le sezioni orizzontali, per cercare eventuali residui contenenti amianto che, nel caso, devono essere aspirati usando un aspiratore a vuoto.

E' consigliabile accertare l'agibilità della zona entro 48 ore successive al termine del lavoro mediante campionamenti dell'aria secondo quanto indicato in allegato. Una volta accertata la rispondenza della zona di lavoro a quanto richiesto, si potranno togliere i sigilli a ventilatori e radiatori e rendere di nuovo accessibile la zona.

Art. 55 Restituibilità di ambienti bonificati. Ispezione visuale preventiva

All'ultimazione di tutte le operazioni di bonifica e smaltimento di materiali contenenti amianto, la Ditta dovrà comunicare all'Autorità di Vigilanza preposta l'ultimazione degli stessi e la richiesta di Restituibilità ambientale. Prima della visita per il rilascio della restituibilità, non potranno assolutamente essere rimossi i confinamenti e la cartellonistica di cantiere predisposta o continuare l'esecuzione di altre lavorazioni ivi previste.

La restituibilità dei locali interessati dall'intervento deve avvenire secondo i criteri del punto 6 del DM 6/9/94 (Circ. Min. Sanità n.7 del 12/4/97). Sarà cura dell'Impresa predisporre quanto potrà essere richiesto dai tecnici dell'Autorità di Vigilanza, sia come apparecchiature (ventilatori ecc.) che come prove. A documento di Restituibilità emesso, la Ditta potrà smantellare i confinamenti predisposti e continuare eventuali altre lavorazioni previste in cantiere o smantellare lo stesso cantiere se iniziare la posa delle nuove pavimentazioni.

Il Certificato di restituibilità ambientale è rilasciato in assenza di residui di materiali contenenti amianto entro l'area bonificata e in assenza effettiva di fibre di amianto nell'atmosfera compresa nell'area bonificata. Le spese relative al sopralluogo ispettivo ed alla determinazione della concentrazione di fibre aerodisperse sono a carico della committenza. Le operazioni di certificazione di restituibilità di ambienti bonificati dall'amianto, effettuate per assicurare che le aree interessate possono essere rioccupate con sicurezza, saranno eseguite da funzionari della USL competente. Il campionamento dell'aria può avvenire solo se l'area è priva di residui visibili di amianto. Se la verifica verrà eseguita in ambienti poco luminosi, sarà necessario che la ditta metta a disposizione un numero sufficiente di torce elettriche portatili. L'ispezione visuale deve essere quanto più accurata possibile e deve comprendere non solo i luoghi e le superfici a vista, ma anche ogni altro luogo parzialmente o completamente nascosto, anche se di piccole dimensioni (quali angoli, rientranze, sporgenze sulle pareti, sul soffitto e sul pavimento). La Ditta dovrà garantire che l'ispezione avvenga dopo la rimozione dei teli in polietilene utilizzati durante la bonifica ma mentre l'area è ancora confinata (prima della rimozione delle barriere, dell'unità di decontaminazione e della sigillatura di porte, finestre e, nel caso, dell'impianto di ventilazione) e che tutte le superfici poste all'interno dell'area operativa bonificata, si presentino adeguatamente asciutte. La ditta dovrà, nel caso e a sue spese, intervenire per incapsulare residui di amianto presenti in luoghi difficilmente accessibili o difficilmente praticabili. Per la verifica dei criteri generali (assenza di residui di materiali contenenti amianto entro l'area bonificata e assenza effettiva di fibre di amianto nell'atmosfera compresa nell'area bonificata) occorre seguire una procedura che comporta l'ispezione visuale preventiva e quindi il campionamento dell'aria che deve avvenire operando in modo opportuno per disturbare le superfici nell'area interessata (campionamento aggressivo). Il campionamento dell'aria può avvenire solo se l'area è priva di residui visibili di amianto. Il campionamento aggressivo comporta il disturbo con mezzi meccanici di tutte le superfici accessibili, di regola iniziando da quelle verticali e quindi operando su quelle orizzontali. Può essere utile mantenere negli ambienti interessati l'aria in movimento, creando anche una omogeneizzazione della concentrazione, mediante ventilatori di potenza ridotta. Poiché tali operazioni provocano la diffusione di fibre nell'atmosfera, è importante che siano predisposte tutte le misure necessarie per la protezione degli operatori e per il controllo della eventuale fuoriuscita di polvere. Le operazioni di disturbo debbono iniziare contemporaneamente alla partenza degli apparecchi di campionamento. Effettuare, indicativamente, due campionamenti per superfici fino a 50 mq, almeno tre campionamenti per superfici fino a 200 mq. Per aree bonificate maggiori di 600 mq si può usare un numero di campioni minore. Nel caso di ambienti con molte stanze separate può essere necessario effettuare misure in ogni stanza. Questi criteri hanno valore generale e possono essere adattati ad esigenze particolari relative a casi specifici. I locali potranno essere riconsegnati a conclusione dei lavori di bonifica con certificazioni finali attestanti che:

- sono state eseguite, nei locali bonificati, valutazioni della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse mediante l'uso della microscopia elettronica in scansione;
- è presente, nei locali stessi, una concentrazione media di fibre aerodisperse non superiore alle 2 ff/l.

Art. 56 Rimozione di amianto friabile. Predisposizione area di lavoro

Manipolare i prodotti contenenti amianto in matrice friabile è estremamente pericoloso, in quanto basta una minima sollecitazione per provocare il rilascio di fibre e la loro dispersione nell'aria in elevate concentrazioni. I lavori che comportano un elevato rilascio di fibre d'amianto devono assolutamente essere affidati soltanto a ditte specializzate in bonifiche da amianto. L'area del cantiere deve essere delimitata con idonea segnaletica e deve essere vietato l'accesso alle persone non direttamente interessate alle lavorazioni, deve altresì essere apposta idonea cartellonistica recante l'indicazione della presenza del rischio amianto. Tutte le aperture e le prese d'aria del fabbricato insistenti sull'area di cantiere dovranno risultare chiuse; le porte e le finestre dovranno essere sigillate con una prima stesa di nastro adesivo a prova di umidità, sul perimetro del serramento, ricoprendo poi lo stesso con barriere temporanee di polietilene, spessore 0,2 mm.

Il percorso che verrà utilizzato per il trasporto dell'amianto friabile (ad es. coibentazione delle tubazioni, guarnizioni caldaia) fino alla zona di carico e la zona di carico stessa, sarà rivestito con due strati di teli in polietilene, avendo cura di sormontare i lembi per alcuni centimetri e i teli di protezione saranno risvoltati in verticale sulle pareti per almeno 50 cm. Detti teli saranno giuntati tra loro con nastri adesivi impermeabili. L'ingresso e l'uscita dall'area di lavoro del personale avverrà esclusivamente attraverso apposite unità di decontaminazione allo scopo di limitare al massimo la dispersione di amianto all'esterno.

Art. 57 Rimozione di amianto friabile. Fase operativa

La rimozione dell'amianto deve avvenire ad umido. Per l'imbibizione del materiale possono essere usati agenti surfattanti (soluzioni acquose di etere ed estere di poliossietilene) o impregnanti (prodotti vinil acrilici comunemente usati per l'incapsulamento). Generalmente è sufficiente bagnare l'amianto con un getto diffuso a bassa pressione, spruzzando il materiale una prima volta per bagnare la superficie e poi una seconda volta per ottenere la saturazione. Quando, per lo spessore ad es. di un rivestimento o per la presenza di trattamenti di superficie, non è possibile ottenere un'impregnazione totale con questa tecnica, si praticano dei fori nel materiale attraverso i quali la soluzione imbibente viene iniettata in profondità. Si deve comunque evitare il ruscellamento dell'acqua. La rimozione dell'amianto deve iniziare nel punto più lontano dagli estrattori e procedere verso di essi, secondo la direzione del flusso dell'aria, in modo che, man mano che procede il lavoro, le fibre che si liberano per l'intervento siano allontanate dalle aree già decoibentate. L'amianto rimosso deve essere insaccato immediatamente e comunque prima che abbia il tempo di essiccare. A tal fine dovranno lavorare contemporaneamente almeno due operai: uno addetto alla rimozione dell'amianto e l'altro addetto a raccogliere l'amianto caduto e ad insaccarlo. I sacchi pieni saranno sigillati immediatamente. Dopo una prima rimozione grossolana, effettuata generalmente con raschietti a mano, le superfici rivestite vengono spazzolate ad umido in modo da asportare tutti i residui visibili di amianto. Al termine delle operazioni di rimozione le superfici devono essere trattate con un prodotto sigillante per fissare tutte le fibre che possono non essere state asportate. L'imballaggio e l'allontanamento dei rifiuti dovrà essere effettuato adottando idonee cautele per evitare una contaminazione di amianto all'esterno dell'area di lavoro.

Art. 58 Rimozione di amianto friabile. Imballaggio e smaltimento

L'allontanamento dei rifiuti dall'area di lavoro deve essere effettuato in modo da ridurre il più possibile il pericolo di dispersione di fibre. A tal fine il materiale viene insaccato nell'area di lavoro in sacchi, dopo la chiusura e una prima pulizia della superficie, vanno portati nell'unità di decontaminazione. Quando ciò sia possibile è preferibile che venga installata una distinta U.O. destinata esclusivamente al passaggio dei materiali. All'interno dell'unità devono operare due distinte squadre di lavoratori: la prima provvede al lavaggio, al secondo insaccamento ed al deposito dei sacchi; la seconda entra dall'esterno nell'area di deposito e porta fuori i rifiuti. La presenza di due squadre è necessaria per impedire che i lavoratori provenienti dall'area di lavoro escano all'esterno indossando indumenti contaminati, provocando così un'inevitabile dispersione di fibre. Nessun operatore deve mai utilizzare questo percorso per entrare o uscire dall'area di lavoro.

A tal fine è opportuno che l'uscita dei sacchi avvenga in un'unica fase, al termine delle operazioni di rimozione e che, fino a quel momento, il percorso rimanga sigillato. Quando venga utilizzato per l'evacuazione dei materiali l'U.D. destinata agli operatori, il lavaggio dei sacchi deve avvenire nel locale doccia, il secondo insaccamento nella chiusa d'aria, mentre il locale incontaminato sarà destinato al deposito. In tali casi dovranno essere previste tre squadre di operatori: la prima introduce i sacchi dall'area di lavoro nell'unità, la seconda esegue le operazioni di lavaggio e insaccamento all'interno dell'unità, la terza provvede all'allontanamento dei sacchi. In entrambi i casi tutti gli operatori, tranne quelli addetti all'ultima fase di allontanamento, devono essere muniti di mezzi di protezione e seguire le procedure di decontaminazione per uscire dall'area di lavoro. I sacchi vanno movimentati evitando il trascinarsi ed è pertanto raccomandato l'uso di un carrello chiuso. Ascensori eventualmente utilizzati, vanno rivestiti con teli di polietilene, in modo che possano essere facilmente decontaminati nell'eventualità della rottura di un sacco. Il percorso dal cantiere all'area di stoccaggio in attesa del trasporto in discarica deve essere preventivamente studiato, cercando di evitare assolutamente di attraversare aree occupate dell'edificio. Si rimanda al PSC per le specifiche del caso. Fino al prelevamento da parte della ditta autorizzata al trasporto, i rifiuti devono essere depositati in un'area all'interno dell'edificio, chiusa ed inaccessibile agli estranei. Possono essere utilizzati in alternativa anche container scarrabili, purché chiusi anche nella parte superiore e posti in un'area controllata. I fogli di polietilene verticali ed orizzontali dovranno essere trattati con prodotti fissanti e successivamente rimossi per essere insaccati come i rifiuti di amianto. Bisogna fare attenzione nel ripiegare i fogli per ridurre il più possibile la dispersione di eventuali residui contenenti amianto. I singoli fogli di plastica messi su tutte le aperture, i condotti di ventilazione, gli stipiti, i radiatori, devono rimanere al loro posto. I fogli verticali, a copertura delle pareti devono essere mantenuti fino a che non è stata fatta una prima pulizia. Tutte le superfici nell'area di lavoro, compreso i mobili, gli attrezzi ed i fogli di plastica rimasti dovranno essere puliti usando una segaturabagnata ed un aspiratore con filtri tipo Vacuum Cleaner. L'acqua, gli stracci e le ramazze utilizzati per la pulizia deve essere sostituita periodicamente per evitare il propagarsi delle fibre di amianto. Dopola prima pulizia, i fogli verticali rimasti devono essere tolti con attenzione ed insaccati, come pure i fogli che coprono le attrezzature per la illuminazione, gli stipiti, etc.

L'area di lavoro deve essere nebulizzata con acqua o una soluzione diluita di incapsulante in modo da abbattere le fibre aerodisperse.

Conclusa la seconda operazione di pulizia, dovrà essere effettuata un'ispezione visiva di tutta la zona di lavoro per assicurarsi che l'area sia sgombra da polvere. Se, dopo la seconda pulizia ad umido, sono visibili ancora dei residui, le superfici interessate devono essere nuovamente pulite ad umido. Le zone devono essere lasciate pulite a vista. Ispezionare tutti i condotti, specialmente le sezioni orizzontali per cercare eventuali residui contenenti amianto, e aspirarli usando un aspiratore a vuoto.

Art. 59 Modalità di rimozione delle lastre in eternit

Gli attrezzi utilizzati per rimuovere i fissaggi, dovranno sempre essere manuali; si ricorda che in commercio non esistono svitatori a basso numero di giri dotati di aspirazione e che l'utilizzo di flessibile dà notevole sviluppo di fibre di amianto. Relativamente alle modalità di trasporto al piano di campagna, e' vietato l'accatastamento delle lastre sul ponteggio così come è vietato l'accatastamento su soletta se non sono stati fatti i calcoli della portata. Nel POS della ditta e nel Piano di Lavoro deve risultare la tipologia del mezzo di sollevamento e di discesa a terra dei bancali e allegata copia dell'omologazione. E' vietato l'uso di verricelli per il pericolo di rottura delle lastre e di infortunio. La bonifica del sottotetto deve essere effettuata giornalmente con aspirazione, utilizzando un aspiratore dotato di filtro assoluto, oppure con pulizia a umido. Nel POS e nel Piano di Lavoro vanno descritte le modalità ed i mezzi impiegati. In mancanza di controsoffittatura la ditta dovrà posizionare dei teli di nylon al di sotto.

In caso di operazioni effettuate utilizzando i sottostanti ambienti confinati, occorre tener presente e specificare nel POS (con relative indicazioni nel Piano di Lavoro) la necessità di procedere alla sigillatura delle porte; alla posa di teli sui pavimenti; le modalità di incapsulamento delle lastre; le modalità di rimozione e impacchettatura; come avverrà la pulizia finale; la necessità di ispezione per restituibilità; gli eventuali campionamenti dell'aria. Le lastre, prima di essere rimosse, devono essere impregnate. Il D.M. prevede che devono essere bagnate con acqua ma è decisamente preferibile l'utilizzo di prodotti impregnanti in quanto con l'evaporazione dell'acqua cessa l'effetto. L'impiego di colorati permette di valutare con precisione le parti già trattate. Qualora siano particolarmente deteriorate, poiché si constata affioramento superficiale di fibre di amianto, dovranno essere incapsulate. La superficie non deve essere trattata a pennello o con pompe ad alta pressione. Nel POS ed ovviamente nel Piano di Lavoro dovrà essere allegata la documentazione tecnica dei dispositivi usati per il trattamento superficiale delle lastre con la specificazione se trattasi di strumenti a bassa pressione; sono adeguate all'uso le pompe impiegate in viticoltura per irrorare le viti con solfato di rame. Con l'impiego di pompe a bassa pressione si ha un minor consumo di impregnante, un minor peso della lastra e si evita il fenomeno del ruscellamento dei liquidi. Dovranno inoltre allegarsi le schede di sicurezza (la scheda deve essere quella divisa in 16 punti e non essere la sola scheda

tecnica) dei prodotti utilizzati per l'impregnazione. Serve a conoscere i possibili rischi che possono esserci al momento dell'irrorazione e quindi gli eventuali mezzi di protezione da usare quali ad esempio occhiali, guanti e maschera. Si ricorda che le lastre devono essere trattate sia sulla superficie superiore che su quella inferiore. Le lastre devono essere rimosse senza romperle rimuovendo ganci, viti o chiodi di fissaggio, avendo cura di non danneggiare le lastre stesse. Non devono essere utilizzati trapani, seghetti, flessibili o mole abrasive ad alta velocità. In caso di necessità, si dovrà far ricorso esclusivamente ad utensili manuali o ad attrezzi meccanici provvisti di sistemi di aspirazione idonei per la lavorazione del cemento-amianto, dotati di filtrazione assoluta in uscita. I materiali asportati non devono in nessun caso essere frantumati dopo la rimozione. Non devono assolutamente essere lasciati cadere a terra. Le lastre smontate devono essere accatastate e pallettizzate in modo da consentire un'agevole movimentazione con i mezzi di sollevamento disponibili in cantiere. I materiali in cemento-amianto rimossi devono essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica sigillati. I rifiuti in frammenti minuti devono essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile immediatamente sigillati. Tutti i materiali di risulta devono essere etichettati a norma di legge. I materiali rimossi devono essere allontanati dal cantiere il prima possibile. L'accatastamento temporaneo deve avvenire separatamente dagli altri detriti, preferibilmente nel container destinato al trasporto, oppure in una zona appositamente destinata, in luogo non interessato dal traffico di mezzi che possano provocarne la frantumazione. Rimane pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40 del vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

PARTE 13 – ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

È cura dell'Appaltatore verificare, preventivamente all'avvio dei lavori di demolizione, le condizioni di conservazione e di stabilità dell'opera nel suo complesso, delle singole parti della stessa, e degli eventuali edifici adiacenti all'oggetto delle lavorazioni di demolizione.

È altresì indispensabile che il documento di accettazione dell'appalto e di consegna dell'immobile da parte della Stazione appaltante sia accompagnato da un programma dei lavori redatto dall'Appaltatore consultata la Direzione dei Lavori e completo dell'indicazione della tecnica di demolizione selezionata per ogni parte d'opera, dei mezzi tecnici impiegati, del personale addetto, delle protezioni collettive ed individuali predisposte, della successione delle fasi di lavorazione previste.

In seguito all'accettazione scritta da parte della Direzione dei Lavori di tale documento di sintesi della programmazione dei lavori sarà autorizzato l'inizio lavori, previa conferma che l'Appaltatore provvederà all'immediata sospensione dei lavori in caso di pericolo per le persone, le cose della Stazione appaltante e di terzi.

Ogni lavorazione sarà affidata a cura ed onere dell'Appaltatore a personale informato ed addestrato allo scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione.

L'Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni legislative vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscono con le operazioni o le lavorazioni di demolizione (trasporti, apparati movimentatori a nolo, ecc.).

Sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le eventualità di pericolo immediato con l'obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le cose della Committenza e di terzi, l'ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori.

In materia si fa riferimento al D.Lgs. 81/08.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Norme generali per il collocamento in opera

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisoria, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino).

L'Impresa ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Impresa unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

Collocamento di manufatti vari, apparecchi e materiali forniti dall'amministrazione appaltante

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall'Amministrazione appaltante sarà consegnato alle stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che l'Impresa riceverà tempestivamente.

Pertanto, essa dovrà provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle istruzioni che riceverà, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno necessarie.

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera nei precedenti articoli del presente Capitolato, restando sempre l'Impresa responsabile della buona conservazione del materiale consegnatole, prima e dopo del suo collocamento in opera.

PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER I LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI AMIANTO E DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO, PRESSO VARI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELLA ASL ROMA 1

ALLEGATO 4 – PATTO D'INTEGRITÀ

Questo documento costituisce parte integrante del bando.

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e le imprese concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto.

Il personale e i collaboratori dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e delle Imprese concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il Fornitore in particolare dichiara:

- di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
- di impegnarsi, qualora partecipi alla procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ad indicare all'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di aver formulato autonomamente l'offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla gara e nella formulazione dell'offerta;
- di impegnarsi a segnalare all'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il Fornitore prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di gara e escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno;
- risoluzione del Contratto fatto salvo il risarcimento per maggior danno.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

**PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER I LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI AMIANTO E
DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO, PRESSO VARI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELLA ASL
ROMA 1**

ALLEGATO 5 – INFORMATIVA PRIVACY

Si fornisce, qui di seguito, l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, che sarà effettuato da questa Amministrazione in relazione alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e forniture.

Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati

I dati personali saranno trattati per le finalità connesse all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l'impossibilità di realizzare tale fine. Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, come ad es. il controllo sulle dichiarazioni sostitutive (art. 71 D.P.R. n. 445/2000) o altri controlli e verifiche imposte dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Modalità e logica del trattamento

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto 1) e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati

Titolare del trattamento

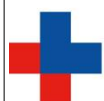
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, Via Borgo Santo Spirito 3, 00193- Roma

Diritti

In relazione al trattamento dei dati, ci si potrà rivolgere alla suddetta Azienda per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati

Nomina del responsabile del trattamento

L'aggiudicazione può comportare il trattamento di dati personali rispetto al quale l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 è Titolare del Trattamento. Se l'aggiudicazione comporta trattamento di dati personali (es. di utenti, pazienti, dipendenti), i rapporti tra Titolare del trattamento e l'aggiudicatario verranno regolati ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, pertanto, l'aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento. Nel caso in cui sia ammesso il subappalto, in tale evenienza si applicano altresì le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 del succitato articolo 28



**PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI AMIANTO E DI MATERIALI CONTENENTI
AMIANTO, PRESSO VARI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELLA ASL ROMA 1**

ALLEGATO 6 – SCHEMA DI CONTRATTO

	CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI	
	AMIANTO E DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO, PRESSO VARI IMMOBILI NELLA	
	DISPONIBILITÀ DELLA ASL ROMA 1	
	CIG. N. _____	
	TRA	
	L’ASL Roma 1 (C.F. 13664791004), con sede legale in Borgo Santo Spirito, 3 00193 ROMA nella	
	persona del Legale Rappresentante Dott. _____, nato/a	
	_____, Prov. _____, il _____ autorizzato alla stipula del presente	
	contratto in virtù dei poteri conferitigli con _____,	
	E	
	<i>(se impresa singola)</i>	
	La società _____ (in seguito per brevità Operatore Economico) con sede legale	
	in _____ Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____,	
	C.F. e partita IVA _____ iscritta nel Registro delle Imprese di	
	_____, al n. _____, rappresentata dal Sig.	
	_____ nato a _____ il _____, in qualità di legale	
	rappresentante/procuratore <i>(in caso di procuratore inserire dati procura speciale da</i>	
	<i>conservare in atti)</i> , domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Operatore Economico.	
	<i>(In caso di RTI):</i>	
	La società _____ con sede legale in _____ Via/Piazza	
	_____, n. _____, CAP _____, C.F. e partita IVA	
	_____ iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al	
	n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A di _____, rappresentata dal	
	Sig. _____ nato a _____ il _____, in qualità di legale	
	2	

rappresentante (in caso di procuratore inserire dati procura speciale da conservare in atti),

domiciliato per il presente atto presso la sede della società stessa.

La predetta società _____ interviene al presente atto in proprio e quale

mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito denominato Operatore

Economico) costituito fra la medesima in qualità di capogruppo, la società _____

_____ con sede legale in _____ Via/Piazza _____, n. _____, CAP

_____, C.F. e partita IVA _____ iscritta nel Registro delle Imprese di

_____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di

e la società _____ con sede legale in _____ Via/Piazza _____, n.

_____, CAP _____, C.F. e partita IVA _____ iscritta nel Registro delle

Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 (se per atto

pubblico) ai rogiti del Notaio Dott. _____, n. _____ di

Repertorio e n. _____ di Raccolta in data _____ (se per scrittura privata

autenticata) mediante scrittura privata in data _____ autenticata dal Notaio Dott.

_____, n. _____ Repertorio, conservata in atti.

PREMESSO CHE

a. L'Azienda ASL Roma 1, con Deliberazione n. _____ del _____, ha indetto una

procedura di gara per l'affidamento dei lavori di rimozione e smaltimento di amianto press

vari predidi nella disponibilità dell'ASL Roma 1, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo,

ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

b. Con con Deliberazione n. _____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione nei

confronti dell'Operatore Economico _____;

c. Sull'Operatore economico sono stati effettuati con esito favorevole tutti i controlli di cui al

D. Lgs. 50/2016 ss. mm. ii. e sulle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 (inserire ove
ultimati);

d. L'Operatore Economico ha prestato la cauzione definitiva sotto forma di
_____ ;

e. Per gli importi o tipologie per cui è prevista, scegliere tra le opzioni:

L'Operatore Economico risulta iscritto nella white list della Prefettura di

oppure

Nei confronti dell'Operatore Economico è stata acquisita l'informativa (o comunicazione
scegliere) antimafia liberatoria mediante la BDNA

Oppure

*Per comunicazione: Nei confronti dell'Operatore Economico è stata richiesta la
comunicazione antimafia mediante BDNA, la procedura risulta in istruttoria, si
procede, pertanto avvalendosi dell'apposita dichiarazione di insussistenza delle cause
di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'[art. 89](#) del D. Lgs. 159/2011 ss. mm.
ii, sussistendo i presupposti indicati in tale norma.*

*per informativa: Nei confronti dell'Operatore Economico è stata richiesta
l'informazione antimafia mediante la BDNA, la procedura risulta in istruttoria, si
procede, pertanto, in assenza dell'informazione antimafia, ai sensi dell'art. 3 del D. L.
76/2020 convertito con modificazioni nella L. 120/2020 .*

f) qualora la sussistenza di una causa di divieto di cui all'art. 67 o gli elementi relativi a tentativi
di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 e all'art. 91 comma 6 del D. Lgs. 159/2011
siano accertati successivamente alla stipula del presente contratto, sarà disposto il recesso
dello stesso fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle
spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite con le

	eccezioni di cui all'art. 92 comma 3 del predetto Decreto;	
	g. Si è stabilito di addivenire alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in	
	modalità elettronica;	
	h. l'Operatore Economico, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto risulta	
	nello stesso, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi	
	allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto dei lavori e consente di acquisire	
	tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E	
	STIPULANO QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 Norme regolatrici e disciplina applicabile	
	1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e	
	sostanziale del presente contratto. Convengono, altresì, che il Disciplinare di gara, il Capitolato	
	tecnico, il Progetto, il Patto di integrità, l'Informativa privacy, l'accordo trattamento dati, tutti	
	gli elaborati tecnici e l'Offerta Economica, anche se non materialmente allegati al presente	
	atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.	
	2. L'esecuzione dell'affidamento, oggetto del rapporto contrattuale è , regolato:	
	- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale	
	di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore Economico relativamente alle attività e	
	prestazioni contrattuali;	
	- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui	
	l'Operatore Economico dichiara di avere esatta conoscenza;	
	- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e comunque dalle norme di settore	
	in materia di appalti pubblici;	
	- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti	
	di diritto privato;	
	5	

	- DPR 05/10/2010 n. 207 – per quanto non abrogato - "Regolamento di esecuzione e	
	attuazione del decreto legislativo, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi	
	e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;	
	- il DM 19/04/2000, n. 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale di	
	appalto dei lavori pubblici e successive modificazioni"	
	3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara	
	prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall’ Operatore Economico nella medesima	
	sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed	
	espressamente accettate dalla Azienda.	
	4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate	
	automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o	
	regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso,	
	l’Operatore Economico rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte	
	all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o	
	risolvere il rapporto contrattuale.	
	Articolo 2 Oggetto e importo	
	1. Il contratto disciplina le modalità esecutive concernenti l’affidamento dei lavori di	
	rimozione e smaltimento di amianto pressì vari predidi nella disponibilità dell’ASL Roma 1,	
	2. Con il presente contratto l’Operatore Economico si obbliga irrevocabilmente nei	
	confronti dell’ASL Roma 1 ad eseguire i lavori, così come dettagliatamente descritti nel	
	Capitolato Tecnico Progetto ed allegati, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico	
	complessivo pari ad Euro _____, IVA esclusa, oltre Euro _____per oneri della	
	sicurezza non soggetti a ribasso.	
	3. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell’offerta	
	economica presentata dall’Operatore Economico in sede di gara.	
	6	

	4. L'ASL Roma 1 si riserva la facoltà di richiedere all'Operatore Economico, nel periodo	
	di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore in	
	favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel	
	presente Atto, in conformità a quanto previsto dall'art. 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono	
	altresi ammesse le varianti al contratto, secondo quanto previsto dall'art. 106 del d.lgs	
	50/2016.	
	Articolo 3 Durata del contratto	
	1. Il termine utile per ultimare tutti i lavori dell'appalto è fissato in 243	
	(duecentoquarantatre) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di	
	consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della prevedibile incidenza delle giornate di	
	andamento stagionale sfavorevole.	
	2. <i>(Se negli atti di gara è prevista proroga tecnica):</i> Resta inteso tra le Parti che, ai sensi	
	di legge, la durata dell'efficacia del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole	
	clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o	
	rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l'ASL Roma 1 di prorogare gli	
	effetti del presente Contratto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara ad	
	evidenza pubblica volta all'affidamento del medesimo appalto o di servizi/forniture analoghi.	
	La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo	
	anteriore all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo	
	affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio/fornitura.	
	<i>(Se negli atti di gara è previsto rinnovo):</i> Il presente contratto potrà essere rinnovato, agli	
	stessi patti e condizioni originari per ulteriori ____mesi ad insindacabile giudizio della	
	Stazione Appaltante.	
	Articolo 4 Condizioni della prestazione e limitazione di responsabilità	
	7	

	5. L'Operatore Economico si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne	
	l'ASL Roma 1 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e	
	prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.	
	6. L'Operatore Economico rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o	
	richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere	
	ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ASL Roma 1 e da terzi autorizzati.	
	7. L'Operatore Economico si obbliga a consentire all'ASL Roma 1 di procedere in	
	qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione	
	delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per	
	consentire lo svolgimento di tali verifiche.	
	Articolo 5 Obbligazioni specifiche dell'Operatore Economico	
	1.L'Operatore Economico si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente	
	contratto, a:	
	<i>(inserire quelle necessarie in base alla tipologia dell'appalto)</i>	
	a. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e	
	l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'ASL Roma 1, coerentemente	
	con quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da	
	interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;	
	b. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente	
	normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che	
	anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;	
	c. erogare le prestazioni oggetto del Contratto e quelle ad esse connesse, impiegando	
	tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito	
	9	

	nel presente Contratto e negli Atti di gara;	
	d. manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1 dalle pretese che i terzi dovessero avanzare	
	in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi/forniture oggetto del Contratto	
	ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;	
	e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa	
	documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla	
	sicurezza e riservatezza;	
	f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura	
	organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni	
	intervenute;	
	g. utilizzare, per l'erogazione delle prestazioni personale abilitato ai sensi di legge nei	
	casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Operatore Economico si	
	impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi	
	specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare	
	in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;	
	h. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile,	
	riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo l'Operatore Economico	
	assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di	
	proprietà dell'ASL Roma 1 (telefoni, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte,	
	di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono	
	preposti. L'Operatore Economico istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio	
	su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'ASL Roma 1	
	i. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo	
	saranno predisposte e comunicate dall'ASL Roma 1, per quanto di rispettiva ragione	
	Articolo 6 Modalità e termini di esecuzione della prestazione	
	10	

	1. L'Operatore Economico si obbliga a svolgere le prestazioni richieste secondo le	
	modalità stabilite nel Bando di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati	
	dall'Operatore Economico in sede di gara pena l'applicazione delle penali di cui oltre.	
	2. L'Operatore Economico si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona	
	e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ASL Roma 1.	
	3. L'erogazione di ciascuna prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa,	
	nessuna esclusa.	
	Articolo 7 Verifica e controllo quali/quantitativo	
	1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del d.lgs. 50/2016, l'Operatore Economico si	
	obbliga a consentire all'ASL Roma 1, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza	
	preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del	
	Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali	
	verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.	
	2. L'Operatore Economico, si impegna ad inviare all'ASL Roma 1 con cadenza trimestrale, pena	
	l'applicazione delle penali di cui oltre, un report contenente	
	☐ valore delle fatture inviate all'Azienda;	
	☐ dettaglio delle prestazioni erogate;	
	☐ ogni altra informazione richiesta dall'Azienda Sanitaria	
	3. Resta inteso che l'ASL Roma 1 si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report	
	contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.	
	4. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi	
	stabiliti, il Direttore dell'esecuzione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non	
	conformità grave contatta il Referente indicato dell'Operatore Economico richiedendo	
	l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.	
	5. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto	

agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.

6. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio/fornitura o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Articolo 8 Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti all'Operatore Economico dall'ASL Roma 1 per l'affidamento del servizio/fornitura oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dei prezzi netti riferiti ai lavori di cui all'offerta economica.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Operatore Economico e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'ASL Roma1.

3. Tutti gli oneri derivanti all'Operatore Economico dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall' Operatore Economico in ragione del presente appalto.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Operatore Economico in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Operatore Economico di ogni relativo rischio e/o alea.

5. L'Operatore Economico non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi, fatto salvo quando previsto in materia di revisione prezzi dagli atti di gara, in conformità a quanto disposto dal D. L. 4/2022 convertito con modificazione nella L. 25/2022.

6. L'Operatore Economico non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Articolo 9 Fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza _____.

Al presente contratto si applicano le prescrizioni di cui all'art.30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

2. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. DCA U00247/2019. "Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – ex DCA n. U00032 /2017".

Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente contratto, dichiarano di conoscerne il contenuto e di accettarlo pienamente, obbligandosi ad applicarlo in ogni sua parte.

3. Ciascuna fattura emessa dall'Operatore Economico, intestata all'ASL Roma 1 e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al numero di ordine generato dalla procedura amministrativo contabile, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.

4. L'Operatore Economico si obbliga a presentare un rendiconto di tutte le attività svolte nel corso del periodo di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dall'ASL Roma 1 al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora lo ritenesse necessario, può richiedere all'Operatore Economico l'integrazione della documentazione. L'Operatore Economico sarà tenuto a soddisfare la richiesta che deve approvare il rendiconto. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

5. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare

della fattura, sul conto corrente indicato all'articolo seguente.

6. Rimane inteso che l'ASL Roma 1, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'Operatore Economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione.

7. L'Operatore Economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Operatore Economico non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

8. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Operatore Economico può sospendere l'erogazione del servizio/fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L'Operatore Economico che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'ASL Roma 1 e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. L'Operatore Economico si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono _____.

3. L'Operatore Economico si obbliga a comunicare all'ASL Roma 1 le generalità ed il codice

	fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva	
	modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.	
	4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico	
	bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il	
	presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della	
	L. 136/2010 e s.m.	
	5. L'Operatore Economico si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i	
	subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale	
	ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13	
	agosto 2010 n. 136 e s.m.	
	6. L'Operatore Economico, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà	
	immediata comunicazione alla ASL Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo	
	della provincia ove ha sede la stessa.	
	7. <i>(Ove l'Operatore economico abbia fatto richiesta di subappalto in fase di gara)</i>	
	L'ASL Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta	
	del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.	
	8. Con riferimento ai subcontratti, l'Operatore Economico si obbliga a trasmettere	
	all'ASL Roma 1, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 anche apposita	
	dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è	
	stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente	
	assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'ASL Roma 1	
	richiedere copia del contratto tra l'Operatore Economico ed il subcontraente al fine di	
	verificare la veridicità di quanto dichiarato.	

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 11 Trasparenza

1. L'Operatore Economico espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore Economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Operatore Economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 12 Penali

1. Qualora durante lo svolgimento del servizio/fornitura si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o del capitolato o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio/fornitura, l'ASL Roma 1, previa contestazione a mezzo PEC, potrà diffidare l'Operatore Economico all'esatta esecuzione del servizio/fornitura. Quest'ultimo dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta

contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano
ovvero l'ASL Roma 1 non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come
di seguito riportato, rimane salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale danno
provocato dalla condotta omissiva o non conforme dell'Operatore Economico.

2. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata,
l'ASL Roma 1 si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità, oltre a quanto previsto
in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni:

(Da prevedere in base alla tipologia di appalto)

a) In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali rispetto ai termini indicati
nel capitolato o nell'offerta tecnica si applicherà la penale di Euro _____ per ogni
giorno (o altro) di ritardo;

b) In caso di prestazione resa non conformemente alle prescrizioni di capitolato o dell'offerta
tecnica si applicherà una penale pari a Euro _____; *(differenziare in base alle varie
casistiche di attività previste nel capitolato);*

c) in caso di utilizzo di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello efficiente del
servizio/fornitura si applicherà una penale pari a Euro _____;

d) Comportamento non adeguato tenuto dal personale durante lo svolgimento del
servizio/prestazione si applicherà una penale pari a Euro _____;

e) *(Altro in base al tipo di appalto)* _____

3. Per tutti i punti la verifica di non conformità sull'esecuzione del servizio/fornitura
deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante
dell'impresa aggiudicataria; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche
via PEC con la conseguente esecuzione d'ufficio della penale.

4. L'ASL Roma 1 potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del
contratto.

5. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che

l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto

per gravissime inadempienze o irregolarità.

6. I danni arrecati dall'Operatore Economico alla proprietà dell'Azienda verranno

contestati per iscritto a mezzo PEC Qualora l'Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte

dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati,

vi provvederà l'Azienda addebitando le spese all'impresa.

7. L'importo derivante dall'applicazione di penali, sanzioni e dalle spese sostenute in

danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla

stessa, nonché sul deposito cauzionale con escussione della garanzia.

Articolo 13 Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali l'Operatore Economico, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore dell'ASL Roma 1 cauzione

definitiva mediante polizza fideiussori (o bancaria) n. _____ con la quale la Compagnia

(istituto di credito) _____ si costituisce fideiussore a favore

dell'Amministrazione nell'interesse dell'Operatore Economico stesso, fino alla concorrenza

della somma di Euro _____.

(ove ricorrano i presupposti) L'importo è ridotto del _% in quanto l'affidatario è in possesso di

certificazione di qualità _____ così come risulta dal certificato n. _____

presentato in copia e conservato in atti. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui

all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro

15 giorni, a semplice richiesta scritta dall'ASL Roma 1.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è

prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Operatore

Economico.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Operatore Economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ASL Roma 1 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

4. La cauzione potrà essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. In caso di risoluzione del contratto l'Operatore Economico incorre nella perdita del deposito cauzionale.

5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Operatore Economico dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 14 Riservatezza

1. L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'appalto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Operatore Economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e

collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASL Roma 1, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. L'Operatore Economico potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Operatore Economico stesso a gare e appalti.

7. L'Operatore Economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 15 Danni, responsabilità civile

1. L'Operatore Economico aggiudicatario dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

2. L'Operatore Economico è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'ASL Roma 1, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.

3. Come specificato, aggiudicatario sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell'impresa.

4. L'Operatore Economico, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti l'ASL Roma 1, in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa.

5. In caso di assenza dei rappresentanti dell'impresa, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola l'ASL Roma 1, senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 16 Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del d.lgs. 50/2016, l'ASL Roma 1 può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore Economico nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il contratto nei seguenti casi:

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Operatore Economico, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del d.lgs. 50/2016;

b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";

d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'ASL Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";

f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";

g) nei casi previsti dall'art. 12, comma 4, del presente contratto;

h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";

i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";

j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";

l) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'ASL Roma 1 ha diritto di ritenere definitivamente

la cauzione definitiva e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Operatore Economico per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio/fornitura appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta.

3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'ASL Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Operatore Economico ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016.

Articolo 17 Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016, l'ASL Roma 1 ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Operatore Economico via PEC.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l'Operatore Economico un ricorso ai sensi della

	legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che	
	proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione	
	dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un	
	liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei	
	beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Operatore Economico;	
	b) qualora l'Operatore Economico perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di	
	forniture ed appalti di servizi/forniture pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è	
	stato scelto l'Operatore Economico medesimo;	
	c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore	
	Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'Operatore Economico siano	
	condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione,	
	l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure	
	previste dalla normativa antimafia e in tutti i casi di cui al d. lgs. 159/2011.	
	3. L'ASL Roma 1, per motivi di pubblico interesse e in caso di mutamenti di carattere	
	organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione dei	
	servizi/forniture, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di	
	almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Operatore Economico con PEC.	
	4. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'Operatore Economico ha diritto al pagamento	
	delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e	
	le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore	
	eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o	
	rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.	
	5. L'ASL Roma 1 può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in	
	parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno	
	30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Operatore Economico con PEC purché tenga	

indenne lo stesso Operatore Economico delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Operatore Economico deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

Articolo 18 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Operatore Economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'ASL Roma 1 avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio/fornitura.

3. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

5. L'Impresa dovrà certificare il trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e

	dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di	
	cooperativa, impiegati nel servizio/fornitura oggetto dell'appalto. A tal fine l'Impresa	
	aggiudicataria s'impegna a produrre la seguente documentazione relativa al personale	
	impiegato nel servizio/fornitura de quo, all'inizio dell'appalto e ogni qual volta l'ASL Roma 1	
	lo chieda:	
	- fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o	
	promiscuamente nell'appalto;	
	- variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;	
	- numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo	
	di lavoro, qualifica, livello retributivo.	
	6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, d.lgs. 50/2016 a salvaguardia	
	dell'adempienza contributiva e retributiva.	
	7. L'Operatore economico si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e	
	collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASL Roma 1, scaricabile dal sito	
	pena la risoluzione del contratto.	
	Articolo 19 (<i>Ove necessario</i>) Brevetti industriali e diritti d'autore	
	1. L'Operatore Economico assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi	
	o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed	
	in genere di privativa altrui.	
	2. Qualora venga promossa nei confronti dell'ASL Roma 1 una azione giudiziaria da	
	parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, l'Operatore Economico si obbliga a	
	manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1, assumendo a proprio carico tutti gli oneri	
	conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'ASL Roma. L'ASL	
	Roma 1 si impegna ad informare prontamente l'Operatore Economico delle iniziative	
	giudiziarie di cui al precedente comma.	
	25	

3.	Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'ASL Roma 1 quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi/forniture erogati.	
	Articolo 20 Responsabile della commessa	
1.	Con la stipula del presente Contratto l'Operatore Economico individua nel Sig. _____ il Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Operatore Economico, il quale è il referente nei confronti dell'ASL Roma 1.	
2.	I dati di contatto del Responsabile della commessa sono: numero telefonico _____, indirizzo e-mail _____ PEC _____.	
	Articolo 21 Trattamento dei dati, consenso al trattamento	
1.	Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.	
2.	Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'ASL Roma 1.	
3.	In ogni caso l'ASL Roma 1 aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Operatore Economico dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dall'Operatore	
	26	

	Economico all'ASL Roma 1 nel rispetto delle disposizioni normative in vigore	
	4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.	
	5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.	
	Articolo 22 Cessione di credito e di contratto	
	1. E' fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 50/2016.	
	2. E' fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'ASL Roma 1, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016.	
	3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..	
	4. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore Economico degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASL Roma 1 ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto	
	5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, l'Operatore Economico, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Operatore Economico mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Operatore Economico medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.	
	Articolo 23 Subappalto	
	27	

	1. L'Operatore Economico, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, in misura non superiore al 49% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle prestazioni.	
	2. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.	
	3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.	
	4. Il subappalto deve essere autorizzato dall'ASL Roma 1. L'Operatore Economico si impegna a depositare presso l'ASL Roma 1, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 che saranno verificati dalla Stazione Appaltante. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.	
	5. Al subappalto si applicano integralmente le previsioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.	
	<i>ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora l'Operatore Economico non l'abbia richiesto in offerta)</i>	

	L'Operatore Economico ha dichiarato in fase di gara di non voler subappaltare le prestazioni	
	oggetto del presente Contratto, è, pertanto, vietato, ai sensi dell'art. 105 del Codice, il	
	subappalto.	
	Articolo 24 Oneri fiscali e spese contrattuali	
	1. Sono a carico dell'Operatore Economico tutti gli oneri anche tributari e le spese	
	contrattuali relative alla fornitura/servizio ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo imposta di bollo, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli	
	che fanno carico all'ASL Roma 1 per legge.	
	2. L'Operatore Economico dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate	
	nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.	
	Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte interessata,	
	secondo le disposizioni D.P.R. 131/1986 ss. mm. ii.	
	Articolo 25 Clausola Antipantouflage e assenza conflitto di interesse	
	1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001,	
	l'Operatore Economico dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o	
	autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante che hanno	
	esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo	
	alla cessazione del loro rapporto di lavoro,	
	I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli.	
	L'Operatore Economico dichiara, altresì, che non sussistono relazioni di parentela, affinità o	
	situazioni di convivenza o frequentazione abituale, o altre situazioni che possono generare	
	conflitto di interessi tra i titolari, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della stazione	
	appaltante.	
	(inserire solo se prevista negli atti di gara) Articolo 26 Clausola Sociale	
	1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione	

Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'Operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

2. A tale scopo l'Operatore Economico si impegna a presentarsi, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione, presso l'Associazione territoriale cui avrà conferito mandato o, in assenza, presso la Direzione del Lavoro competente, per un esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, volto a promuovere la ricollocabilità del personale già impiegato, anche mediante l'armonizzazione delle esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con l'obiettivo di mantenimento dei livelli occupazionali e di tutti i diritti in essere, come previsto anche dalla legislazione regionale vigente, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 42, della l. 92/2012 con l'esclusione del periodo di prova. Resta salva l'applicazione della disciplina di miglior favore per i lavoratori, finalizzata al loro riassorbimento, eventualmente contenuta nel contratto collettivo che l'appaltatore subentrante fosse tenuto ad applicare. Qualora l'appaltatore subentrante sia una cooperativa, i lavoratori operanti oggetto di cambio appalto, non possono essere obbligati ad associarsi

Articolo 27 Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Operatore Economico e l'ASL Roma, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 28 Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche

se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: DUVRI (*ove previsto*), Capitolato speciale, l'Offerta Tecnica (*ove prevista*) e l'Offerta Economica dell'Operatore Economico, Cauzione definitiva sotto forma di fidejussione di cui al precedente articolo Cauzione definitiva.

Art. 29 Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2 comma codice civile il sig. _____ dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel diciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 Durata del contratto, Articolo 4 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Obbligazioni specifiche dell'Operatore Economico, Articolo 6 Modalità e termini di esecuzione della fornitura, Articolo 7 Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 8 Corrispettivi, Articolo 9 Fatturazione e pagamenti, Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 12 Penali, Articolo 13 Cauzione definitiva, Articolo 14 Riservatezza, Articolo 15 Danni, responsabilità civile, Articolo 16 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 17 Recesso, Articolo 18 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 22 Cessione di credito e contratto, Articolo 23 Subappalto, Articolo 24 Oneri fiscali e spese contrattuali e Articolo, Articolo 25 Clausola Antipantouflage e assenza conflitto di interesse, 26 Clausola Sociale.

Letto approvato e sottoscritto, Lì

N. B. Il Contratto deve essere firmato digitalmente con Kit di firma ditale in pdf pades.

PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER I LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI AMIANTO E DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO, PRESSO VARI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELLA ASL ROMA 1

ALLEGATO 7 – SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, Prov. _____, il _____, residente in _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di _____, della _____, con sede in _____, Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, per l'affidamento dei lavori per la rimozione e smaltimento di amianto su immobili nella disponibilità della Asl Roma 1:

OFFRE

a)

	INTERVENTO	a) PREZZO GLOBALE DEI LAVORI (al netto dei costi della sicurezza e al netto IVA)	b) Ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base di gara	c) COSTI DELLA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO	d) PREZZO TOTALE OFFERTO (IVA esclusa) comprensivo dei costi della sicurezza (max 2 cifre decimali)
1	Casa Famiglia DSM Via Baccina civ.81, 00184, Roma (int. 1 e 2) N.9 DGSTA_23_0615	€ 12.086,67	/	€ 1.370,18	/
2	DSM Centro Diurno Via Palestro civ. 39, 00185, Roma. N.10 DGSTA_23_0616	€ 3.350,23	/	€ 1.021,18	/
3	Servizio Tutela Salute Mentale e Riabilitazione età evolutiva "La Scarpetta" Piazza Castellani civ. 23, 00153, Roma N.11 DGSTA_23_0617	€ 123.882,48	/	€ 6.232,90	/
4	Poliambulatorio Della Vittoria Lungotevere della Vittoria civ. 3, 00195, Roma N.12 DGSTA_23_0618	€ 100.477,65	/	€ 66.985,10	/
5	Presidio Assistenza Disabili Adulti e Anziani Via Monte Rocchetta civ. 14, 00139, Roma. N.13 DGSTA_23_0620	€ 7.260,99	/	€ 2.895,56	/

6	Ospedale Oftalmico Piazzale degli Eroi civ. 1, 00136, Roma N.15 DGSTA_23_0623	€ 15.699,99	/	€ 2.944,71	/
7	Ospedale S. Spirito in Sassia Lungotevere in Sassia civ. 1, 00193, Roma N.16 DGSTA_23_0624	€ 6.480,27	/	€ 1.620,07	/
8	Santa Maria della Pietà – Padiglione 1 Piazza Santa Maria della Pietà civ. 5, 00135, Roma N.17 DGSTA_23_0627	€ 11.177,62	/	€ 1.286,09	/
9	Santa Maria della Pietà – Padiglione 2 Piazza Santa Maria della Pietà civ. 5, 00135, Roma N.20 DGSTA_23_0619	€ 7.856,32	/	€ 1.520,02	/
10	Poliambulatorio Luzzatti Via Luigi Luzzatti civ. 8, 00135, Roma N.26 DGSTA_23_0632	€ 29.780,38	/	€ 1.966,65	/
11	Ospedale San Filippo Neri – Padiglione A Via Martinotti civ. 20, 00135, Roma N.27 DGSTA_23_0633	€ 8.625,61	/	€ 2.156,40	/
12	Santa Maria della Pietà – Ospedale Casa di Cura Piazza Santa Maria della Pietà civ. 5, 00135, Roma N.28 DGSTA_23_0634	€ 45.072,48	/	€ 15.554,20	/
13	Centro Vaccinale Stazione Cesano Via Stazione di Cesano civ. 838, 00123, Roma N.31 DGSTA_23_0639	€ 4.797,75	/	€ 1.286,35	/
	VALORE COMPLESSIVO	€ 376.548,44	% _____	€ 106.839,41	€ _____, _____

Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- b)** che, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, d.lgs. 50/2016, il costo relativo alla sicurezza afferente all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa è pari a € _____, _____;
- c)** che, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, d.lgs. 50/2016, il costo relativo alla manodopera è pari a € _____; _____
- d)** che la percentuale di ribasso offerta è da intendersi applicata ai singoli interventi elencati nella tabella di cui al punto a) che precede.

_____, lì _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

**PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER I LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI AMIANTO E
DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO, PRESSO VARI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELLA ASL
ROMA 1**

**ALLEGATO 8 – SCHEMA DICHIARAZIONI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’
AZIENDALE**

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, Prov. _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____,

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;
- ai fini della partecipazione alla procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di valutazione e intervento riabilitativo, psicoeducativo e psico-sociale presso strutture semiresidenziali e residenziali (cdta, cdt 2-5 aa., rtp) e ambulatoriali e/o presso il domicilio (ambiente naturale) dei pazienti minori, afferenti alla uoc tsmree per le linee di attività autismo, adolescenza, adhd e polo valutativo diagnostico dell'ASL ROMA 1;

DICHIARA

☐ di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nonché di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di _____¹, come da copia allegata, e di non partecipare alla gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese;

ovvero

☐ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di _____², come da copia allegata, nonché di non partecipare alla gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese;

pertanto, al fine di soddisfare i requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla procedura, si avvale della seguente impresa:

Impresa Ausiliaria: _____

Legale rappresentante: _____

Sede Legale: _____

¹ Inserire l'indicazione del Tribunale che ha rilasciato l'autorizzazione nonché numero e data della stessa

² Inserire l'indicazione del Tribunale che ha emesso il decreto nonché numero e data dello stesso

Codice Fiscale _____ P.I. _____

Iscrizione C.C.I.A.A. di _____ n. _____

Requisiti forniti : 1) _____ ; 2) _____ ;

Ecc....³

ED A TAL FINE ALLEGA:

A. una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (corredata a pena di esclusione da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità) con cui il medesimo:

1. attesta il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
2. attesta il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e/o tecnico professionale nonché delle certificazioni, richiesti dal bando di gara, di cui l'Impresa concorrente si avvale per poter essere ammessa alla gara;
3. attesta di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83 comma 3 D. Lgs. n. 50/2016;
4. si obbliga verso la Ditta concorrente e l'A.S.L Roma 1 a fornire i predetti requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione della Convenzione, ovvero non sia più in grado per qualsiasi motivo di dare regolare esecuzione ai contratti, rendendosi inoltre responsabile in solido con la Ditta concorrente nei confronti dell'A.S.L Roma 1 in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;
5. attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata o in R.T.I./Rete di Imprese, né in qualità di ausiliario di altra Impresa concorrente, né si trova in una situazione di controllo, con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

B. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ed a subentrare in caso di fallimento nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del

³ La ditta concorrente deve indicare le risorse ed i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che dovranno essere messi a disposizione della Impresa ausiliaria

contratto, o comunque nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

ovvero

nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo; la Ditta concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva (resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000) attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi sopra previsti;

- C. originale o copia della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), R.D. 16 marzo 1942 n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DICHIARA INOLTRE

di aver preso atto che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

_____, lì _____ .

Firma del legale rappresentante⁴

⁴ La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) del dichiarante

**PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER I LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI AMIANTO E
DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO, PRESSO VARI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELLA ASL
ROMA 1**

ALLEGATO 9 – ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Tra

l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (C.F. e P.I. n. 13664791004), in persona del Legale Rappresentante, Dott.ssa Roberta Volpini, domiciliata per la sua carica presso la Sede Legale sita in Borgo S. Spirito, 3 - 00193 Roma

e

la Società (C.F./P.IVA), in persona del legale rappresentante, con sede in Via di seguito, congiuntamente, le "Parti".

Premessa

- La sopra citata è tenuta ad effettuare attività e/o servizi (citare l'atto aziendale di affidamento o di adesione ad una convenzione, ecc.) e correlati atti;
- La Società sopra citata, nell'esecuzione delle attività/servizi sopra citati (di seguito, "finalità del trattamento") deve effettuare, per conto dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (di seguito, anche "Titolare del trattamento" e, in breve, "Titolare"), trattamento di dati personali e, se del caso, di categorie particolari di dati personali (di seguito, in breve, entrambi citati come "Dati Personali");
- La suddetta Società, per poter effettuare trattamento di Dati Personali, deve rivestire, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in breve, di seguito, "GDPR") il ruolo di responsabile del trattamento.
- La sopra citata Società dichiara e garantisce di avere i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità necessari ad effettuare il trattamento di Dati Personali in conformità a quanto previsto/disposto:
 - dal GDPR e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, (di seguito il "Codice Privacy" e, congiuntamente al GDPR, "Normativa Privacy");
 - da provvedimenti adottati dall'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali) e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati;
 - dagli atti di affidamento delle attività/servizi e alle istruzioni del Titolare.

Tanto premesso, le Parti addivengono alla stipula del seguente "Accordo per il trattamento dei dati personali" (in breve, anche "Accordo" o "Atto") come di seguito indicato:

Art. 1

Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

Designazione del responsabile del trattamento

1. L'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, nella qualità di titolare del trattamento designa, con la sottoscrizione del presente Atto, la sopra citata Società quale responsabile del trattamento (in breve, di seguito, anche "Fornitore" o "Responsabile").
2. Il Titolare, con la sottoscrizione del presente Atto, conferisce al responsabile del trattamento le seguenti autorizzazioni generali:
 - a) ad effettuare operazioni di trattamento sui Dati Personali - di cui entra in possesso o ai quali ha comunque accesso – finalizzate all'adempimento degli obblighi necessari per la realizzazione della finalità del trattamento, con modalità che permettano di identificare, solo in caso di necessità, gli interessati;
 - b) a far ricorso, nel caso in cui sia ammesso il subappalto dagli atti negoziali di riferimento, ad altro responsabile del trattamento (citato, di seguito, come Sub-Responsabile) ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, secondo periodo, del GDPR e in tal caso:

- designare il Sub-Responsabile (anche se situato all'estero) mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti in modo di impegnarlo all'osservanza dei medesimi obblighi in materia di protezione dei Dati Personali imposti, tramite il presente Accordo, al responsabile del trattamento (Fornitore);
- informare il Titolare di aver fatto ricorso a Sub-Responsabile, anche se situato all'estero, conformemente a quanto previsto dall'art. 28, paragrafo 2, secondo periodo, del GDPR.

Art. 3

Accettazione della designazione da parte del Fornitore

1. Il Fornitore - nella persona del suo legale rappresentante e/o di persona delegata alla sottoscrizione del presente Atto che, a tal fine, dichiara, assumendosene la responsabilità a tutti gli effetti di legge, di averne ricevuto potere – accetta la designazione a responsabile del trattamento di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente Accordo e, ai sensi agli effetti degli artt. 4, punto 8), 28 del GDPR, si impegna a procedere al trattamento dei Dati Personali:
 - a) nei limiti e nel rispetto delle autorizzazioni generali di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente Accordo;
 - b) per esclusivo conto del Titolare, attenendosi alle istruzioni ricevute dal medesimo Titolare attraverso il presente Atto o a quelle ulteriori che saranno successivamente impartite;
 - c) in esecuzione degli obblighi necessari a realizzare la finalità del trattamento e per il tempo strettamente necessario a tale finalità o, se imposte dalla vigente legislazione o autorizzate dal Titolare, per altre finalità correlate alla finalità del trattamento;
2. Il Responsabile dichiara di essere consapevole che:
 - l'ulteriore trattamento dei Dati Personali non effettuato per conto del Titolare determina, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, punto 7), 24 del GDPR, autonoma titolarità del trattamento in capo al Fornitore;
 - nell'evenienza indicata nell'art. 2, comma 2, lett. b) del presente Accordo, deve osservare quanto stabilito nell'art. 28, paragrafo 4, del GDPR e, conseguentemente, conservare, nei confronti del Titolare, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi in materia di protezione dei Dati Personali anche nell'evenienza che Sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi (salvo l'esonero di responsabilità previsto nell'art. 9, comma 2, del presente Accordo).

Art. 4

Istruzioni sul trattamento dei dati

1. Il responsabile del trattamento, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna ad osservare le istruzioni documentate fornite dal Titolare.
2. Il responsabile del trattamento considera istruzioni documentate ogni atto prodromico e successivo alla deliberazione citata nella premessa del presente Accordo nonché ogni altra eventuale comunicazione scritta del Titolare concernente le modalità di trattamento dei dati e, soprattutto, le seguenti:
 - a) informare il Titolare qualora ritenga che un'istruzione impartitagli da quest'ultimo violi la Normativa Privacy;
 - b) trattare i dati personali nel rispetto dei principi generali previsti dall'art. 5 del GDPR e delle disposizioni della Normativa Privacy e di ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei Dati Personali;
 - c) valutare - con riferimento ai rischi del trattamento che possono derivare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - il livello di sicurezza del trattamento e - tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche – adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, comprendenti:
 - misure di attuazione dei principi di privacy by design e by default;
 - misure di cui alle lettere a), b) c) e d) dell'art. 32, paragrafo 1, del GDPR;
 - misure e accorgimenti indicati nei provvedimenti e raccomandazioni, tempo per tempo, emanati dall'Autorità di Controllo italiana (Garante per la protezione dei dati personali), dalla Commissione europea e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati;
 - d) rispettare, in ogni caso, la dignità degli interessati adottando ogni necessaria cautela e accorgimento riferibile al contesto del trattamento;
 - e) compiere le sole operazioni di trattamento funzionali, nei limiti di stretta pertinenza e non eccedenza, alla finalità del trattamento, con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità e, in tal ultimo caso, con modalità e adozione di accorgimenti e misure tecniche e

- organizzative tali da assicurare che il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche garantito dal GDPR non venga mai compromesso, anche al fine di evitare che il trattamento possa arrecare danno agli interessati;
- f) non utilizzare i Dati Personali per finalità diverse dalla finalità del trattamento (es. ricerca scientifica, marketing, ecc.);
- g) fornire assistenza al Titolare, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, come (esemplificativamente):
- tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del trattamento, anche relativamente alla sicurezza, al GDPR e il rispetto degli obblighi stabiliti dal relativo articolo 28 e dal presente Atto;
 - tutte le informazioni necessarie a fornire il supporto al Titolare in modo che lo stesso garantisca un adeguato riscontro degli interessati o ad adempiere ad obblighi stabiliti dalla normativa vigente nei confronti dell'Autorità di controllo;
 - tutte le informazioni e tutti gli elementi utili al Titolare del trattamento per la effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei Dati Personali, nonché dell'eventuale consultazione preventiva alla Autorità Garante;
- h) assicurare la massima cooperazione e assistenza al Titolare per dare effettività alle azioni di mitigazione eventualmente previste dal Titolare del trattamento per affrontare possibili rischi identificati a seguito degli esiti della valutazione di impatto effettuata sui trattamenti di Dati Personali cui il Responsabile del trattamento concorre;
- i) mantenere la riservatezza dei Dati Personali ovvero non renderli pubblici, diffonderli o divulgarli, anche dopo la cessazione delle attività/servizi forniti al Titolare, come, parimenti, mantenere la riservatezza sulle misure intraprese per proteggerli;
- j) designare le persone autorizzate al trattamento e garantire che tali persone siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- k) individuare, ove necessario, i soggetti da nominare quali Amministratori di sistema e, in tal caso, garantire e rispettare quanto stabilito nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (pubblicato in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009 (pubblicato in G.U. n. 149 del 30 giugno 2009);
- l) far osservare alle persone autorizzate le istruzioni sul corretto trattamento dei dati Personali o, se del caso, chiederne ulteriori al Titolare nonché vigilare sulla correttezza delle operazioni di trattamento;
- m) gestire, nel caso in cui sia previsto dall'atto di affidamento delle attività/servizio e/o da eventuali susseguenti connessi accordi, le credenziali informatiche del personale autorizzato dal Titolare, i cui nominativi, con descrizione dei connessi profili di autorizzazione (ambito di trattamento consentito e relative operazione da abilitare), verranno comunicati al responsabile del trattamento da Responsabili/Direttori di Unità Operative che compongono la struttura organizzativa dello stesso Titolare;
- n) fornire agli interessati l'informativa sul trattamento dei Dati Personali (contenente gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e quelli del Titolare), salvo che al riguardo non debba provvedervi direttamente il Titolare;
- o) acquisire dagli interessati la debita autorizzazione (consenso) al trattamento (salvo che al riguardo non debba provvedervi direttamente il Titolare), impegnandosi a non acquisire ulteriori consensi non necessari alla finalità del trattamento e che possono avere effetti pregiudizievoli all'eventuale fruizione di servizi che il Titolare, tramite il responsabile del trattamento, deve fornire agli stessi interessati;
- p) tenere e aggiornare il registro delle attività di trattamento, salvo quanto stabilito dall'art. 30, paragrafo 5, del GDPR Ue 2016/679 e, in tal caso, dandone adeguata motivazione al Titolare;
- q) comunicare prontamente al Titolare ogni notizia rilevante che possa incidere sul trattamento dei Dati Personali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione, fallimento, fusione, accorpamento societario, ricorso ad altro Sub-Responsabile del trattamento e, senza ingiustificato ritardo, comunicare qualsivoglia violazione di Dati Personali e, in tal caso, le misure adottate per limitare e/o evitare effetti pregiudizievoli nei confronti degli interessati, fornendo ogni collaborazione al Titolare;
- r) non comunicare i Dati Personali, oggetto del trattamento, a terzi (salvo che tale operazione non sia consentita da disposizione di legge o dal titolare del trattamento) né cederli, in alcun modo, i Dati Personali.

Art. 5

Eventuale trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

1. Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale è ammesso se la Commissione europea ha deciso che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato.
2. In mancanza di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione europea il responsabile del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se ha fornito garanzie adeguate, tramite strumenti indicati dall'art. 46 del GDPR.
3. Il responsabile del trattamento è tenuto ad informare il Titolare del trasferimento di dati.

Art. 6

Violazione dei dati personali

1. Il Responsabile garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento. La comunicazione da parte del responsabile al titolare dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo e dovrà contenere almeno i seguenti punti:
 - natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - descrivere le misure adottate da parte del responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Art. 7

Diritti del Titolare

1. Il Titolare ha diritto:
 - a. al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi, stabiliti dal GDPR e dal presente Atto, gravanti sul Responsabile;
 - b. al puntuale ed esatto adempimento delle legittime istruzioni contenute nel presente Atto e nelle istruzioni successivamente impartite;
 - c. di reclamare il risarcimento corrispondente alla parte di responsabilità imputabile al Responsabile e all'eventuale Sub-Responsabile;
 - d. all'immediata restituzione dei Dati Personali alla conclusione dell'attività/servizio nonché alla contestuale loro integrale cancellazione, con rilascio di attestazione scritta che presso lo stesso Responsabile ed eventuale Sub-Responsabile non ne esiste alcuna copia, salvo la necessità di conservare copia di Dati Personali per ragioni di natura normativa, regolamentare o giudiziale per il tempo necessario all'adempimento dei relativi obblighi. In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto ad indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione. Con riferimento all'obbligo di restituzione dei Dati Personali, il Responsabile si obbliga ad utilizzare formati standard ed interfacce che facilitino l'interoperabilità e la portabilità dei Dati Personali.

Art. 8

Istanze degli interessati

1. Qualora il responsabile del trattamento riceva richieste provenienti dagli interessati, finalizzate all'esercizio dei loro diritti, esso dovrà:
 - darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare, a mezzo posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;
 - coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati;
 - assistere e supportare il Titolare al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Fornitore).

Art. 9

Manleva e responsabilità per violazione di dati personali

1. Il responsabile del trattamento, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Atto e in caso di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o in caso di inosservanza degli obblighi stabiliti a suo carico dalla Normativa Privacy, si impegna a mantenere indenne il Titolare da ogni danno, costo od onere di qualsiasi genere e natura, nonché da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei confronti del Titolare dagli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità; ciò vale anche nei casi di eventuale illiceità o illegittimità delle operazioni di trattamento di Dati Personali che siano imputabili a fatto, comportamento o omissione da parte di suoi dipendenti e/o collaboratori e/o Sub-Responsabile.
2. Il Titolare dà atto che il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile, come descritto all'art. 82, paragrafo 3, GDPR.

Art. 10

Durata

1. La designazione e le relative autorizzazioni al trattamento dei Dati Personali, per conto del Titolare, hanno efficacia limitata al solo ed esclusivo periodo intercorrente tra la data di stipulazione del presente Accordo e la conclusione dell'attività/servizio citato nella premessa del presente Accordo, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere in base ad una specifica disposizione normativa, nazionale o dell'Unione europea.
2. Qualora l'attività/servizio non venga più fornita o cessi, per qualsiasi motivo, il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche, e qualsivoglia autorizzazione al trattamento dei Dati Personali si intende cessata.

Art. 11

Rinunce

1. Resta inteso che il presente Accordo non comporta alcun diritto per il responsabile del trattamento a uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù delle relazioni contrattuali con il Titolare o con Sub-Responsabile.

Art. 12

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle disposizioni vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali.
3. I termini e le espressioni utilizzate nel presente Atto hanno il significato di cui alla Normativa Privacy.
4. Il Titolare si riserva in ogni caso la facoltà di rivedere le condizioni del presente Accordo laddove la Normativa Privacy subisse una significativa riforma, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del trattamento.

Art. 13

Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connesse allo stesso, è competente il Tribunale di Roma.

Luogo e data

Il responsabile del trattamento

Il titolare del trattamento
Azienda Sanitaria Locale Roma 1
Il Direttore Generale f.f.